

Energia e potere dell'acqua

STORIA DEGLI OPIFICI IDRAULICI
NELLA VALLE DELL'ALTO GIZIO

DOCUMENTI.

Collana di storia e antropologia del territorio

Energia e potere dell'acqua.

Storia degli opifici idraulici nella valle dell'Alto Gizio

Progetto editoriale

OSCAR BUONAMANO

MARCELLO BONITATIBUS

Testi

PASQUALE ORSINI

Redazione

STEFANIA DE BENEDICTIS

Impaginazione

CARLO GAGLIOSTRI

Stampa

LITOGRAFIA BRANDOLINI

CARSA Edizioni spa

Presidente

ROBERTO DI VINCENZO

Amministratore delegato, Direttore artistico

GIOVANNI TAVANO

Direttore editoriale

OSCAR BUONAMANO

Picture editor

ROBERTO MONASTERIO

Responsabile produzione

CARLO GAGLIOSTRI

Responsabile distribuzione

ANTONIO AMADIO

Direzione e redazione

Piazza Salvador Allende, 4

65128 Pescara • Italia

© Copyright 2009

CARSA Edizioni, Pescara

Tutti i diritti sono riservati.

ISBN 978-88-501-0161-0

In copertina: ramiera (sulla sinistra) e mulino dell'Università (sulla destra) in una foto dell'inizio del XX secolo.

ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO DE STEPHANIS

PASQUALE ORSINI

*Energia e potere
dell'acqua*

STORIA DEGLI OPIFICI IDRAULICI
NELLA VALLE DELL'ALTO GIZIO

CARSA
EDIZIONI

*Pettorano sul Gizio nella cornice della Riserva Naturale
Monte Genzana-Alto Gizio e le sorgenti del fiume Gizio.*



SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	7
GLI OPIFICI IDRAULICI	11
I. I mulini idraulici	13
<i>I.1 Il mulino feudale</i>	13
<i>I.2 Due nuovi mulini</i>	21
<i>I.3 La ribellione contro la “tassa sul macinato”</i>	31
<i>I.4 Modifiche strutturali apportate al mulino De Stephanis</i>	35
<i>I.5 Altri mulini nel territorio di Pettorano sul Gizio</i>	38
II. Le gualchiere	41
III. Le polveriere	47
IV. I filatoi per la seta	50
V. La ramiera feudale	51
<i>Note</i>	52
APPENDICE DOCUMENTARIA	57
APPENDICE FOTOGRAFICA	83



Le bocche di uscita dell'acqua del mulino dell'Università (o comunale).

INTRODUZIONE

In questo lavoro si presentano i risultati di una indagine storico-archivistica sugli opifici idraulici nella valle dell'Alto Gizio, nel territorio di Pettorano sul Gizio¹. Nella zona d'interesse – così come si può osservare nella fig. 1 – sono tuttora visibili le strutture di tre mulini e una gualchiera/ramiera. Tuttavia, i documenti d'archivio ci permettono di ricostruire per il passato anche l'esistenza di altre strutture mosse dalla forza motrice dell'acqua, come polveriere e filatoi per la seta. Un sistema di opifici idraulici complesso e particolarmente ricco, considerata la esigua estensione territoriale dell'area.

Nelle pagine che seguono ovviamente non si ripeteranno nozioni storiche ormai acquisite dalla ricerca scientifica in relazione alla diffusione e alle tecnologie dei diversi opifici idraulici sul territorio europeo². L'interesse primario, invece, è quello della ricostruzione storica – attraverso i documenti – della vita di queste strutture specifiche: quando sono sorte, come erano materialmente caratterizzate, chi le possedeva e chi le gestiva, che cosa producevano, quali conflitti sociali ed economici hanno vissuto. Ad ogni tipologia di opificio (mulini, gualchiere, polveriere, filatoi per la seta e ramiera) è dedicata una sezione e l'arco cronologico indagato va dal XVI al XIX secolo, scelta, questa, determinata dal fatto che la documentazione diretta non permette – per questo territorio – di risalire oltre il XVI secolo. Al fine di rendere direttamente disponibile al lettore anche qualche fonte documentaria, si è scelto di aggiungere una *Appendice documentaria*, nella quale si propone la trascrizione di 7 documenti (dal 1809 al 1876) ritenuti particolarmente significativi. Il richiamo a questi documenti trascritti è realizzato tramite un numero romano collocato nel margine esterno del testo, in prossimità dei passi in cui questi vengono discussi e analizzati.

Prima di passare, però, alla narrazione delle vicende che hanno coinvolto queste strutture idrauliche, si impongono *in limine* alcune riflessioni di carattere più generale che spiegano perché si è scelto come titolo *Energia e potere dell'acqua*. La prima riflessione riguarda l'utilizzo dell'energia prodotta dall'acqua. Tutti questi opifici hanno utilizzato l'acqua come fonte energetica per muovere le diverse macchine (macchine, magli, filatoi). È vero che non c'erano alternative energetiche concrete fino alla metà circa del XX secolo rispetto a quella idrica, ma – proprio per questo motivo – risulta molto interessante documentare un lungo periodo storico in cui la produzione dei beni (alimentari e manifatturieri) era caratterizzata dall'impiego di una energia pulita e rinnovabile. Questa considerazione non comporta un inno ai “bei tempi passati” – che poi tanto belli non erano, se si considerano altri parametri storici come le condizioni sociali e politiche – ma un invito alla riflessione per la ricerca, nel mondo contemporaneo, di fonti energetiche altrettanto pulite e rinnovabili come è stata l'acqua per molti secoli passati. Si consideri, inoltre, che ancora oggi, in Italia, l'acqua risulta la

principale risorsa alternativa alle fonti fossili. Infatti, l'energia idroelettrica garantisce tuttora circa il 15% del fabbisogno energetico italiano. Sappiamo, inoltre, che fino al primo dopoguerra l'energia idroelettrica rappresentava la stragrande maggioranza dell'energia prodotta in Italia.

Una seconda riflessione riguarda il "potere" dell'acqua, vale a dire il potere esercitato da persone ed enti sulla gestione delle acque. Se si volge lo sguardo alla storia del "diritto delle acque" si riescono a comprendere sia il contesto di lunga durata in cui le vicende qui narrate si inseriscono sia il *background* culturale del dibattito sulla dicotomia tra uso pubblico e uso privato delle acque. È noto che nel diritto romano non è esistito un preciso criterio di distinzione tra acque pubbliche e acque private. Nel periodo più antico erano ritenuti pubblici i corsi d'acqua che si trovavano su terreno appartenente al *populus Romanus* o a una *civitas*, mentre erano considerati privati quelli che scorrevano su terreni appartenenti a singoli proprietari privati. Pubbliche erano pertanto le fonti montane e le parti superiori di molti corsi d'acqua nascenti o fluenti nelle regioni montane, che non furono mai oggetto di *adsignatio* durante l'età repubblicana. Erano pubbliche, inoltre, anche le acque scorrenti in pianura tra colonia e colonia, su terreni lasciati indivisi. Nel corso dei secoli successivi, però, pubblici furono considerati tutti i corsi d'acqua *perennia* e privati tutti i corsi d'acqua *torventia*, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei terreni in cui essi scorrevano. Le *fontes*, cioè le sorgenti da cui scaturiscono fiumi e ruscelli, vennero considerate pubbliche se il terreno in cui si trovavano era pubblico e private se il terreno era privato.

Per quanto riguarda le acque private, al proprietario era riconosciuto un uso illimitato, con i più ampi poteri di godimento e di disposizione. Solo nel diritto giustiniano venne imposto un limite, vale a dire il proprietario non doveva agire con il solo intento di nuocere al vicino. Inoltre, secondo il diritto romano, sulle rive e nell'alveo dei fiumi pubblici era anche consentito realizzare costruzioni e opere, purché fossero tali da non alterare il corso delle acque o costituire impedimento alla navigazione e all'uso pubblico in genere. Chi intendesse fare opere di questo tipo era tenuto a prestare garanzie ai proprietari rivieraschi.

Con la dissoluzione dell'impero romano anche la conoscenza e l'uso delle fonti del diritto subirono forti modifiche. Si assistette, in sostanza, a una dicotomia molto accentuata: nelle aree rimaste legate all'impero romano d'Oriente restò una certa consuetudine del diritto postclassico, giustiniano e bizantino; nelle regioni, invece, che subirono l'invasione longobarda, i principi e gli istituti giuridici tradizionali vennero scossi dalle consuetudini barbariche.

Nelle aree soggette ai regni barbarici le condizioni arretrate della vita sociale ed economica non richiedevano una disciplina giuridica in materia di acque. Infatti, questi popoli non ebbero una distinzione tra acque pubbliche e private, con la conseguenza che venne riconosciuta una libera facoltà di usare e derivare acque,

irrigare, costruire mulini ecc.

Se si prende in considerazione la condizione giuridica dei mulini fino al X secolo, ci si accorge della estrema anarchia in cui agivano i privati. Non c'è documento che attesti un mulino "posseduto in comune" dai membri di una comunità di un villaggio o che presenti i villani come "comproprietari per indiviso" di un mulino dove vanno a macinare. In ragione della sua stessa natura, un mulino non poteva essere costruito che da un proprietario di corsi d'acqua che disponeva dei mezzi sufficienti; il mulino serviva a un numero ampio di vicini della stessa circoscrizione territoriale; era "comune" ai vicini nel senso che lo usavano in comune.

Una nuova disciplina giuridica delle acque si affermò solo a partire dall'età carolingia, quando si intensificò la disgregazione e l'alienazione dei beni e diritti regali e fiscali. Questo fenomeno ha la sua origine negli atti di investitura, donazione e alienazione a feudatari, a enti ecclesiastici, a comunità e a privati. Nonostante l'autorità sovrana avesse il suo interesse a precisare che il potere sulle acque era prerogativa dello Stato, il regime giuridico reale delle acque venne sostanzialmente a trasformarsi, con l'annullamento di ogni distinzione tra acque pubbliche e acque private. Negli ultimi secoli dell'alto Medioevo, quindi, il principio della destinazione dell'uso pubblico delle acque era completamente dimenticato.

Tuttavia, il possesso delle regalie concernenti le acque non significava assoluta esclusione degli altri dall'uso delle acque; comportava, invece, il diritto signorile di riservare a sé speciali utilità e di imporre a terzi tributi e oneri di vario genere per l'autorizzazione alle diverse forme di uso. Si affermò un regime più rigoroso per l'uso delle acque come forza motrice, specialmente per i mulini, oggetto di riserva esclusiva ai signori feudali, che percepivano un diritto fiscale sulla macinazione (*ius molendi*).

Con la *Constitutio de regalibus* emanata da Federico I Barbarossa nel 1158 i fiumi navigabili e i corsi d'acqua perenni (anche i minori) vennero riconosciuti come pubblici e vennero pertanto inclusi tra i diritti regali (*regalia*) spettanti al sovrano. In questo modo si tentò di restaurare il complesso dei diritti e dei beni appartenenti allo Stato che negli ultimi tempi dell'alto Medioevo, invece, erano andati in massima parte dispersi e frazionati fra diversi enti.

Tuttavia, dopo il 1158, questi diritti vennero reclamati e ottenuti dai nuovi poteri locali, vale a dire i comuni. Questi pretendevano i diritti sulle acque che avevano tutti i requisiti per essere pubbliche.

Durante l'epoca rinascimentale, in materia di derivazione delle acque pubbliche, la legislazione statutaria delle città italiane conteneva contemporaneamente sia il principio della libertà della derivazione sia quello della concessione caso per caso. Tuttavia, nelle campagne continuò a dominare incontrastato il retaggio della feudalità.


Questa mescolanza di criteri e principi normativi in relazione al regime giuridico delle acque ha caratterizzato anche l'età moderna. Tuttavia, ad accentuarsi fu proprio la concezione patrimoniale dei diritti regali. Infatti, mentre a livello legislativo si ampliava la categoria delle acque pubbliche, i sovrani introducevano nuovi limiti all'uso di queste. In Italia meridionale, in maniera particolare, i fiumi erano stati fortemente sottoposti alla giurisdizione dei feudatari, i quali avevano esteso le loro pretese sulle acque pubbliche; tale regime durò oltre la fine del XVIII secolo. Infatti, solo con il decreto di Giuseppe Bonaparte del 2 agosto 1806, che aboliva la feudalità nel Regno di Napoli, si stabilì: «i fiumi, abolito qualunque diritto feudale, rimangono di proprietà pubblica, e l'uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabilimenti del diritto romano» (art. 8).

Il *Codice Albertino* del 1837 elencava tra i beni appartenenti al demanio pubblico «i fiumi e i torrenti» (art. 420), formula che venne ripresa anche nel *Codice civile italiano* del 1865. Infatti, le leggi del Regno d'Italia n. 2248 del 20 marzo 1865 e n. 2644 del 10 agosto 1884 rinnovarono la disciplina delle acque pubbliche ampliandone socialmente la proprietà. Tuttavia, gli ostacoli a questa nuova legislazione non mancarono. Da una parte la feudalità continuò in parte a esercitare il proprio potere sulle acque, rifiutandosi di restituire al demanio pubblico le acque oggetto di concessioni e usurpazioni; dall'altra la dichiarazione di appartenenza delle acque pubbliche al demanio dello Stato non fu sufficiente a eliminare nell'immediato consuetudini giuridiche antiche di secoli. Questi e altri impedimenti furono, in realtà, spazzati via solo nel 1933 con la pubblicazione del testo unico n. 1775.

La storia del potere esercitato sulle acque – seppure qui richiamata per brevi tratti – può risultare utile all'attuale dibattito sulla cosiddetta privatizzazione dell'acqua che molti governi stanno mettendo in programma. Per giungere alla definizione del diritto delle acque pubbliche e quindi alla reale applicazione di queste norme ci sono voluti molti secoli, e sarebbe irresponsabile oggi cedere alle lusinghe di qualche società privata, che promette – proprio come i feudatari dei secoli scorsi – servizi alla comunità in cambio dell'esclusivo utilizzo di un bene pubblico, ormai sempre più prezioso, quale è l'acqua. Non va dimenticato, infatti, che le risorse idriche negli ultimi trent'anni – a causa sia della crescita demografica sia dell'inquinamento – si sono ridotte del 40%. Gli scienziati avvertono che intorno al 2020 – quando la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi circa – il numero delle persone che non avranno accesso all'acqua potabile sarà di 3 miliardi. Si prospettano guerre globali per l'acqua, già preannunciate su scala regionale da numerosi conflitti tra comunità confinanti per l'approvvigionamento idrico.

L'acqua come fonte energetica e come oggetto di potere gioca un ruolo da protagonista in queste pagine, come ci attesta la ricostruzione effettuata tramite la ricerca storica e archivistica.

GLI OPIFICI IDRAULICI



Interno della ramiera ducale in una foto dell'inizio del XX secolo.

I. I MULINI IDRAULICI

Per quanto riguarda i mulini idraulici, la documentazione non permette di risalire oltre la seconda metà del XVI secolo. Per i secoli precedenti se ne può solo ipotizzare l'esistenza sulla scorta di quanto è possibile conoscere più in generale per il territorio abruzzese e in maniera particolare per l'area peligna³. L'esistenza di mulini idraulici in area abruzzese è, per esempio, documentata dal *Chronicon volturnense* per i secoli dall'VIII all'XI⁴; per il territorio della diocesi di Valva e Sulmona si hanno atti di affitti e vendite di mulini esistenti lungo il fiume Gizio nel territorio di Sulmona a partire dal 1130⁵. Lo stesso *Chronicon volturnense* attesta l'esistenza di un mulino in Valle Tritana, area valvense, nell'anno 779⁶; inoltre, nel *Chronicon casauriense* si registrano mulini sul fiume Vella, in territorio di Pacentro, a partire dal 1036⁷. Questi dati permettono, quindi, di ipotizzare – sebbene con molta cautela – l'esistenza lungo il corso del fiume Gizio, nel territorio di Pettorano, di edifici idraulici nei secoli precedenti al XVI. Tuttavia, stando alla documentazione diretta, si deve registrare che nel 1577 la zona ovest, al di sotto dell'attuale centro abitato, era già designata con il toponimo *Molino*, come risulta da un *Rivelo* di quell'anno, dove si trova, tra i possedimenti della chiesa di San Nicola: «Terra allo molino juxta lo fiume, la forma, Jacobuccio maxare, con cinque vialj. op. 0.3.0»⁸. Ciò significa che l'installazione almeno di un mulino era antecedente al 1577.

I.1. *Il mulino feudale*

Che un mulino esistente in quest'area (vd. figg. 1, struttura nr. 1; 4, 5) fosse di proprietà dei feudatari locali, vale a dire la famiglia Cantelmo, è certo. Infatti, nell'*Inventario di mobili e denaro esistenti nei palazzi di Pettorano e Popoli* dell'anno 1595 – posteriore alla morte del barone Ottavio Cantelmo – nella sezione di testo intitolata *Nota dell'esigentie di Pettorano* (cc. 8r-9v) si trova scritto:

«Ritrovato in Potere di Marco, e Zerbino Pancia affittatori del molino, tomola ottocento, e nove di grano, e tomela cento settanta sette se li n'è fatto buono per tanti n'haveva consegnato prima la morte dell'Illustrissimo Signor Duca Ottavio per servitio di sua casa, del che ne pare calcolo per mano delli detti molinari: li quali tomola 1809 (*sic*) sono stati venduti aprezzi correnti all'infrascritti videlicet»⁹.

Ed è proprio questo mulino feudale al centro di una contesa tra il duca Cantelmo e l'Università di Pettorano. Infatti, da un atto del notaio Giulio Campana di Sulmona del 23 giugno 1596¹⁰ si apprende che gli *hominnes electi* per il governo di Pettorano si riunirono nelle dimore della chiesa di Sant'Antonio per discutere della elezione di sei procuratori, al fine di difendere i diritti pubblici dell'Università nelle cause e liti contro il duca di Popoli. Questo, infatti, aveva agito contro le convenzioni stipulate con l'Università stessa in materia di concessione delle acque, dei boschi e degli erbaggi. Tra le contese, una è relativa proprio alla gestione del mulino feudale:

«la causa perché siamo qua adunati è questa, che il molinario che tiene il molino del Duca di Popoli in Pettorano fa molti aggravii alli poveri cittadini, et sapete che per una capitulatione fatta con la felice memoria del quondam Duca Ottavio Cantelmo fu convenuto [...] che il coppitello di detto molino non dovesse essere più che di vintiquattro a tumolo».

L'affitto annuo del mulino, secondo quanto documentato da due *Inter-cetera dei Relevii e dei beni feudali della famiglia Cantelmo* degli anni 1605-1606, veniva concesso «per tomola 1500 di grano a carlini 14 il tomolo, ducati 2100»¹¹. Nel 1616 il mulino del Duca risulta ancora concesso in affitto a Marco Pancia di Pettorano, come attesta una convenzione stipulata il 26 luglio 1616 dal notaio Salvatore Pancia di Pettorano¹², dove si ricorda che Marco Pancia era in società con Marino Latino e Donatuccio Mastro Pietro, entrambi di Pettorano¹³.

Conosciamo le quote degli affitti anche per altre annate: nel 1659 erano ducati 485; nel 1694, invece, si registra con maggiore dettaglio:

«il molino affittato per tomola 300 di grano e di tomola 150 di grano mischio valutato, cioè il grano bianco a carlini 8 il tomolo, ed il grano mischio a carlini 7 e grana 7_____ 346 : 1:5»¹⁴.

Bisogna attendere la prima metà del XVIII secolo per seguire una serie continua di notizie archivistiche. L'11 settembre 1720 il notaio Ciccolella Giuseppe di Pettorano stipulò un atto¹⁵ in cui si attesta che Giovanni Battista Tasse di Pettorano ripianò il debito che Francesco di Rosario Ginnetti di Pettorano aveva nei confronti di Antonio Centomani, responsabile generale delle rendite e delle giurisdizioni dello stato di Popoli, per l'affitto del mulino. Secondo quanto pattuito, Francesco Ginnetti avreb-

be dovuto pagare 860 tomoli di grano all'anno per due anni; Francesco si era obbligato a pagare ad Antonio Centomani 321 ducati e 90 grani per la mancata consegna del grano del biennio precedente. Giovanni Battista Tasse pagò ad Antonio Centomani la somma di 321 ducati e 90 grani, senza la quale Francesco non avrebbe riottenuto l'affitto del mulino e avrebbe rischiato di andare in carcere.

Secondo quanto attestato da questo documento, comincia a profilarsi il principale pericolo che correvano coloro che prendevano in affitto il mulino del Duca: vale a dire la possibilità molto concreta di indebitarsi a causa della scarsità delle risorse necessarie per pagare l'intero affitto. Quando questo avveniva, le possibilità erano due: o qualcuno interveniva per ripianare i debiti, come si è visto a proposito di Giovanni Battista Tasse nei confronti di Francesco Ginnetti, o il mugnaio correva il serio rischio di essere messo in carcere.

All'anno 1748 appartengono, infatti, gli *Atti ad istanza del mag. Amministratore del patrimonio dell'Ill. Duca di Popoli contro Domenico Francalancia e Domenico Cicone, affittatori del mulino di esso ill. Duca*¹⁶, conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli. Da questi atti si riesce a ricostruire una storia molto complessa, ma di estremo interesse. Il 25 agosto 1747 la Corte locale di Pettorano affittò il mulino del Duca per un anno (dal 1 settembre 1747 al 31 agosto 1748) a Domenico Francalancia di Pettorano per 712 tomoli di grano (due parti di grano bianco e una di grano *miscio*) da suddividere in tre rate; secondo quanto stipulato, a carico del locatario era la manutenzione di tutti gli «edifici d'acqua, e macine nuove se bisognavano, à riserbo [*i.e.* ad esclusione] del tetto e forma». Domenico Francalancia nominò come proprio compagno di lavoro Domenico Cicone (suo cognato). I due locatari, pur avendo incassato i diritti di molitura, non pagarono le due prime rate (delle tre previste) dell'affitto. La Corte locale di Pettorano, in seguito a questo comportamento, fece incarcerare i due e gli sequestrò tutto il grano. Vennero chiamati alcuni testimoni nella causa. Tra questi risulta interessante la deposizione di un certo Pietro di Stefano di Introdacqua, di professione calzolaio, che dichiarò di aver avuto in affitto il mulino del Duca dal 1 settembre 1746 al 31 agosto 1747 e di aver consegnato le chiavi ai nuovi locatari. L'amministratore del patrimonio del duca di Popoli, Giambattista Comparetti, chiese ai debitori di fare una *cautela* sui loro beni

per pagare la terza rata; a tal fine vennero ascoltati anche alcuni parenti, comprese le mogli, a cui venne chiesto di ipotecare addirittura i beni dotati. Tuttavia, i parenti si rifiutarono di 'cautelare' i loro beni. La Corte locale chiese ai prigionieri di nominare una o più persone competenti per continuare a far funzionare, a loro spese, il mulino, affinché i cittadini non ricevessero danni da questa situazione. E nominarono come mugnaio Leone di Leone di Pettorano. La stessa Corte locale emanò il 31 luglio 1748 un bando in cui rese noto che chiunque avesse dovuto dare o pagare del grano a Francalancia e Cicone lo consegnasse direttamente alla Corte. La cronaca registra che Francalancia e Cicone fuggirono dalle carceri e si rifugiarono in una chiesa di Pettorano; tuttavia, mentre Cicone riuscì a sfuggire, Francalancia venne di nuovo arrestato all'interno della chiesa.

Al 1750 risale il Catasto onciario di Pettorano¹⁷. Tra i beni dell'*Eccellentissimo Sig. Duca di Popoli e Principe di Pettorano* (si tratta di Leonardo V di Tocco) si trova elencato:

«Molino con due macine affittato a Leone di Leone, e Domenico Cellino per annue tommola ottocento trentasei di grano, un terzo mischio, e due bianchi, valutato il bianco per docati trecento sessantasette, grana ottantaquattro, ed un sesto, et il mischio per ducati cento trentanove, grana trentatre, ed un terzo, rendono in tutto l'anno cinquecento, e sette docati, grana diecisette, e mezzo, sono onc. 1690. t. 17»¹⁸.

Per quanto riguarda le persone chiamate in causa dal Catasto, Leone di Leone e Domenico Cellino sono registrati il primo con la qualifica di *molinaro*¹⁹ e il secondo con la qualifica di *bracciale*²⁰. Inoltre, bisogna ricordare che Leone di Leone venne chiamato alla gestione del mulino feudale già dal 1748, nell'ambito della vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolti Domenico Francalancia e Domenico Cicone.

Il 19 settembre 1757 la Corte locale affittò il mulino del Duca ai fratelli Carlo e Nicolò Trillo di Fontana fino al 1762 per 700 ducati l'anno²¹. Tuttavia, circa un anno prima della scadenza dell'affitto, precisamente il 15 giugno 1761, la stessa Corte stipulò un nuovo contratto di affitto con Domenico Leone e Benigno Tecca di Pettorano²². L'anticipo di circa un anno per la rescissione del contratto con i fratelli Trillo pare sia da attribuire alla loro decisione di abbandonare l'attività di mugnai. Nel nuo-

vo contratto si stabilì che Leone e Tecca erano tenuti a pagare anche l'ultimo anno della gestione dei Trillo. Tuttavia, il nuovo affitto del mulino decorreva dal 1762 fino al 1774, per 700 ducati l'anno. I locatari, inoltre, erano obbligati a tenere in buono stato le macine, mentre a spese del duca erano i *ferrì* necessari per l'uso di una sola macina, i tavoloni per i cassoni (*farinari*) delle due macine, e il mantenimento della forma e del canale.

Ancora in data 25 giugno 1761, i fratelli Trillo chiesero un mese di tempo per pagare 350 ducati per l'affitto di metà anno. Essi si impegnarono a conservare la molitura giornaliera in un fondaco e a tenerne memoria scrivendo tre note distinte²³. Tuttavia, i fratelli Trillo fecero intervenire, nella stessa data del 25 giugno 1761, Domenico Suffoletta di Pettorano – esattore delle rendite della Camera Ducale di Pettorano – il quale si impegnò a pagare la somma da essi dovuta per l'affitto del mulino²⁴. Più tardi, il 15 novembre 1762, si ha una testimonianza di un certo Severino Casacchia di Pettorano dell'avvenuta consegna di venti salme di grano (circa 60 tomoli) da parte dei fratelli Trillo a Domenico Suffoletta per l'affitto²⁵. Domenico Leone e Benigno Tecca il 7 ottobre 1761 si impegnarono a pagare l'ultimo anno di affitto (700 ducati) dovuti dai fratelli Trillo, i quali – si afferma – cessarono materialmente la loro attività solo il 29 settembre 1761²⁶.

Tra il luglio e l'agosto del 1765 sia Domenico Leone che Benigno Tecca risultano morti²⁷. E proprio in seguito a questo avvenimento, gli altri componenti della società che aveva assunto l'affitto del mulino dal 1762 – vale a dire Giuseppe Orsini, Francesco Giannamore, i fratelli Francesco Rosato e Sebastiano Tornifoglia – decisero il 25 agosto 1765 di concedere i restanti nove anni (dei tredici in totale) di affitto a Scipione ed Evangelista Tancredi di Fontana²⁸. I Tancredi si impegnarono così a fare manutenzione alle macine, mentre al duca spettò fornire i tavoloni per i cassoni delle due macine e la manutenzione della forma e del canale del mulino.

Tuttavia, le cose non dovettero andare per il verso giusto. Infatti, è dell'ottobre del 1768 un fascicolo di atti conservato nell'Archivio di Stato di Napoli intitolato *Duca di Popoli contro i vecchi molinari di Pettorano*²⁹. Da questi si ricava che dopo la morte di Benigno Tecca e Domenico Ciccone, vennero sequestrati i beni dei loro eredi, in quanto i due mugnai fu-

rono ritenuti debitori nei confronti del duca di Popoli. In realtà il testo recita: «... per causa dell'affitto de molini feudali di detto Ill.mo Duca siti in detta terra di Pettorano» (f. 35r). Il plurale *molini* va considerato un errore per il singolare *molino*, in quanto è improbabile – sulla scorta dei documenti visti fino ad ora – ipotizzare l'esistenza di più di un mulino di proprietà del duca.

La causa si svolse nella Gran Corte della Vicaria, dove si decise di estinguere il debito con il sequestro dei beni degli eredi dei due mugnai. A tal proposito vennero fatte due stime dei loro beni: una, che riguardava case, cantine e stalle, da parte dei periti Angelo Fecchia di Sulmona e Angelo Pace di Pettorano; l'altra, che riguardava i terreni, da parte dei periti Francesco Antonio Massa (notaio) di Pettorano e Domenico Costanzo di Pettorano. In totale la valutazione raggiunse 470 ducati e 27 grana.

Il pubblico *baglivo* Domenico di Mascio fece un bando il 2 dicembre 1767 per avviare l'asta di vendita di tali beni. In data 22 dicembre 1767 nella Corte locale fu aggiudicata l'asta a Pasquale Oddi di Pettorano per ducati 450, ma con patto di retrocessione al duca di Popoli. E infatti, subito dopo, tutti i beni vennero ceduti da Pasquale Oddi al duca, e l'erario del duca, Pietrantonio De Stephanis, venne immediatamente immesso nel possesso di tali beni.

Tuttavia, alcuni cittadini di Pettorano fecero ricorso il 5 marzo 1768 alla Gran Corte della Vicaria per far annullare la vendita all'asta, a causa di vizi di forma: essi constatarono che Pasquale Oddi, avendo agito da semplice prestanome, operò senza mettere materialmente a disposizione la somma di denaro ed ebbe l'unica funzione di "girare" tutto questo patrimonio direttamente al duca.

A questo punto la Gran Corte della Vicaria, tenuto conto di questo ricorso, ordinò di rifare l'asta. Ma nel mentre la Corte locale stava eseguendo gli ordini della Gran Corte della Vicaria, comparve nella Regia Camera della Sommara Francesco Giannamore, il quale, avendo preso parte alla società di Tecca e Cicone³⁰, si dichiarò *fidato* della Regia Doganella e affermò di essere stato finanziatore di Leone e Tecca nell'affitto del mulino: perciò il 17 agosto 1768 pretese che la causa si svolgesse nella Regia Camera della Sommara. Tuttavia, nell'ottobre 1768 la Corte locale fece tre nuove aste, che andarono deserte.

Il duca di Popoli, non riuscendo a recuperare il denaro con queste ultime aste, chiese alla Gran Corte della Vicaria di mettere all'asta i beni di altri due membri della società Tecca-Cicone, e per la precisione quelli di Giuseppe Orsini e del defunto Pietro Tornifoglia. Tuttavia, nonostante queste manovre, non raggiunse il suo scopo.

Il 1 ottobre 1770 la Camera Ducale di Pettorano affittò il mulino a Vincenzo Pezzi di Popoli e a Felice Valente di Introdacqua per un anno, dal 6 ottobre 1770 al 5 ottobre 1771, per 400 tomoli di grano: i due si impegnarono a mantenere in buono stato tutti gli *ordegni* del mulino e, alla fine dell'anno, a lasciare gli *ordegni* e «le macine con li loro letti, servibili ed usabili»³¹.

Nel settembre del 1774 si ha una dichiarazione da parte dell'erario del principe di Pettorano e duca di Popoli sulla vendita di 44 tomoli di grano bianco e di 19 tomoli di grano *miscio* da parte di Pasquale di Basilio De Stephanis – uno dei locatari del mulino di Pettorano – a cittadini di Roccalveoscura³². In questo atto è esplicitamente riportato che questi locatari dovevano ancora pagare somme di affitto per il mulino. La vendita di grano si riferisce ai mesi di giugno e luglio 1774: il grano fu macinato nel mulino di Pettorano «in cui anche tutti gli altri naturali di detta terra [Roccalveoscura] portano i loro grani a macinare, per non aver quella Università molino in essa terra». È interessante sottolineare il dato che Roccalveoscura all'epoca non aveva un mulino e che il mulino feudale di Pettorano era utilizzato anche da quei cittadini.

Il 6 ottobre 1775 a prendere in affitto il mulino furono Francesco e Felice Valente, e Pasquale di Basilio di Stefano, tutti di Introdacqua, per sei anni (dal 6 ottobre 1775 al 5 ottobre 1781) per 462 tomoli di grano annui³³. Essi si impegnarono a tenere in buone condizioni macine, *ordegni*, e *letti*. Dopo pochi mesi dalla stipula del contratto di affitto, il 5 marzo 1776, i Valente e il di Stefano firmarono davanti alla Corte locale di Pettorano una convenzione per mettere in comune il frutto del guadagno proveniente dall'affitto del mulino³⁴. A circa cinque anni di distanza da questa convenzione, il 23 luglio 1781, gli stessi mugnai stipularono una seconda convenzione – questa volta con un atto notarile – per inserire nella loro società Benigno di Stefano di Introdacqua³⁵. Il 1 gennaio 1786 venne stipulata una terza convenzione in quanto Francesco Valente – non sappiamo per quale motivo – era stato imprigionato circa un anno

prima³⁶. Felice Valente si impegnò, inoltre, anche per suo fratello Francesco – «nel caso si debbano rifare le macine» nel mulino entro cinque anni – a pagare le spese.

Del dicembre del 1798 è il *Ristretto di tutte le rendite in grano della Camera Ducale di Popoli, Pettorano, e Rocca Valloscura per l'esazione fattasine da me sottoscritto Giuseppe Forniti agente generale [di] questo Stato nel tempo di mia amministrazione dal primo gennaio a tutto dicembre 1798*, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli³⁷. Qui si trovano informazioni molto preziose per il mulino feudale. Alle cc. 6v-7r si trova registrato:

«Benigno di Stefano, Giovanni Pace, e Francesco Valente odierni affittatori del molino di Pettorano per anni quattro incominciati a 15 novembre 1797 a tutto i 14 novembre 1801, coll'annua corrispondenza di tomola 465, delle quali però due terzi esser debbono in grano bianco, ricettibile, o senza scina(?), ed uno di grano mischio, e coll'obbligo altresì, che le macine, ed ordegni di esse, come pure il loro mantenimento, e rinovazione quando bisognerà tutto vada a carico, e peso di detti affittatori, anche un anno dopo terminato detto affitto, come dalla copia dell'obliganza *penes acta* in questo fol. 6. Devono per la prima annata a tutto li 14 novembre 1798 tomola 465. Si avverte che Felice Valente, e Gabriele del quondam Antonio Volpe passati affittatori del suddetto molino sono rimasti debitori di tomola 758 e misure 16 di grano per resto, e saldo di annate decorse a tutto li 5 ottobre 1794. Ed essendocene fuggiti detti affittatori furono carcerati d'ordine della Regia Udienza dell'Aquila, dove se ne fu fatta causa, e si venne a convenzione di pagar un tal debito per la somma di ducati 800 dentro lo spazio di anni sei, decorrendi dal di 13 giugno 1795 in avanti a ragione di ducati 133.33 $\frac{2}{3}$ l'anno, con fare la prima paga a primo luglio 1796, e così continuare per detti anni sei, come dalla copia dell'obliganza stipolata in detta Regia Udienza, e rimessa in Napoli al Duca. Ed avendo in ques'anno in settembre 1798 in varie mani esatta la terza paga da' suddetti debitori, ho ricevuti in conto ducati 124.84 $\frac{1}{2}$, e di tanto me ne fò introito nel mio conto in denaro che siegue».

Ritroviamo tra i locatari Benigno di Stefano e Francesco Valente, che avevano gestito il mulino già nei decenni precedenti; e ritroviamo anche il

motivo del debito dei mugnai nei confronti del duca e della loro carcerazione per insolvenza.

Sempre in questo *Ristretto*, a c. 21v, il Forniti registra:

«e più mi fò esito d'altri ducati 29 pagati sotto li 8 agosto 1798 ad Angelo Pace mastro fabricatore per vari riattamenti fatti nel Palazzo di Pettorano, nell'Osteria, e nel Molino».

La manutenzione di elementi non specificati del mulino venne pagata dallo stesso duca³⁸.

I.2. *Due nuovi mulini*

Fino ad ora, in tutta la documentazione esaminata, è sempre comparso un solo mulino, quello di proprietà del duca (fig. 1, struttura nr. 1). Ma il 7 e il 17 aprile 1799 l'Università di Pettorano decise di portare a termine la costruzione di un nuovo mulino di pubblica utilità (figg. 1, struttura nr. 3; 6, 7, 15; a p. 6 e in copertina)³⁹. Poiché non aveva risorse, decise di vendere a un privato cittadino, Almonte Ignazio di Pettorano, una cantina di proprietà dell'Università stessa sita in località San Giovanni, in pieno centro abitato. Il perito Teodoro Pace stimò il valore di questa cantina in ducati 59.

Nello stesso anno anche il privato cittadino Filippo De Stephanis decise di portare a termine la costruzione di un proprio mulino (fig. 1, struttura nr. 4; 8, 10, 11).

In realtà l'Università di Pettorano e quella di Roccavalleoscura sin dal 1747 avevano fatto richiesta presso il Sacro Regio Consiglio di costruire due mulini pubblici nei loro rispettivi territori⁴⁰. Il principe di Montemiletto, feudatario di queste terre, si oppose adducendo come motivazione che a lui sarebbe spettato il diritto proibitivo dell'utilizzo delle acque. Tuttavia, la causa fu abbandonata fino al 1791, quando la sola Università di Roccavalleoscura insistette nel portare avanti il giudizio e ottenne sentenza favorevole, potendo così costruire il proprio mulino:

«Die 17 augusti 1791. Neap. F.V. in S.R.C. etc. Per S.R.C. declaratum est, quod liceat Universitati, et civibus Roccae Vallisoscure construere molendina, iisque uti pro terendis victualibus ubicunque recolligendis tam pro usu proprio, quam mercimonii causa, et conferre etiam victualia ad terendum extra feudum, ad libitum civium praedictorum. Et quod ad allegatam qualitatem feudalem aquarum,

viso articolo 6, illustris baronis, et testium depositionibus super dicto articolo, inbiduo audiantur partes, et expediantur ordines»⁴¹.

In forza di quanto stabilito a favore di Roccavalleoscura, nel 1793 l'Università di Pettorano e Filippo De Stephanis iniziarono a costruire a Pettorano due nuovi mulini, imbattendosi immediatamente nella opposizione del principe di Montemiletto, che fece ricorso nella Regia Udienza Provinciale e ne impedì la costruzione. Tutto rimase fermo fino al 1799, anno in cui sia l'Università di Pettorano sia De Stephanis, approfittando delle circostanze politiche favorevoli dovute all'occupazione francese, portarono a termine la costruzione delle strutture dei rispettivi mulini⁴². L'anno successivo il Sacro Regio Consiglio – in seguito alla pressione esercitata dal principe di Montemiletto – ordinò che questi due mulini venissero chiusi e incaricò il Caporuota dell'Aquila di farne murare le porte e di chiudere i canali che li alimentavano.

Questa chiusura provocò violente reazioni. Infatti, in data 5 luglio 1801⁴³ Cesare Tortis, Giacomo Porreca, Saverio Marcantonio, tutti e tre di Pettorano, e Savino Pompeo di Pacentro, ma residente in Pettorano, resero noto che in data 20 febbraio 1801 varie persone di Pettorano «appassionati pel già chiuso molino di questa Università, di fresco edificato» cominciarono ad agitarsi per farlo riaprire; i «molinari del Ducal molino» si opposero a questa decisione della popolazione e riuscirono così a rinviare di circa un mese la riapertura del mulino pubblico. Il mulino fu riaperto il 24 marzo 1801 per opera di Concezio Lancia, che vi mise come garzone Saverio Marcantonio. La popolazione cominciò a portare a macinare il grano «in detto publico molino, onde gl'affittatori Ducali venivano a ricevere del molto detrimento». Per un componimento amichevole di questa situazione, Vincenzo Valeri si obbligò con una cambiale del 1 maggio 1801 a pagare all'Università di Pettorano 50 ducati per coprire il periodo dell'affitto del mulino feudale fino alla metà di novembre 1801 e per continuare a gestire il mulino pubblico.

I Sindaci dell'Università di Pettorano, in data 22 novembre 1801⁴⁴, interrogarono gli esecutori materiali della chiusura dei mulini, vale a dire i *fabbricatori* Matteo De Sanctis di Introdacqua, Gianfelice De Santis di Introdacqua e Angelo Pace di Pettorano. Questi dichiararono che: 1. nei giorni 28-30 ottobre 1801 chiusero un arco, le porte e i formali dei due nuovi mulini; 2. i formali alimentavano anche i terreni di privati cittadi-

ni; 3. fecero questo lavoro su ordine del Caporuota della Regia Udienza Provinciale dell'Aquila, Marino Franchi; 4. ebbero l'assistenza sia del Franchi sia di Giuseppe Forniti, agente del duca, sia di Berardino Pica, avvocato del duca, e dei *famigli* della Corte di Pettorano. Inoltre, essi dichiararono di aver fatto presente al Caporuota che i canali oltre ad alimentare mulini e terreni privati, prima dei lavori da loro eseguiti, «avevano animato due altri edifici, uno cioè da macinar colori e piombo per le majoliche, e l'altro per un trattojo di seta»⁴⁵.

Il 15 marzo 1803 molte donne di Pettorano, non potendo essere in Napoli per esporre legittimamente le proprie proteste al magistrato, riguardo la chiusura del mulino dell'Università, nominarono come proprio procuratore Giacinto Comparetti, il quale era legittimato a comparire nel Sacro Regio Consiglio e nella Regia Camera della Sommara, per difendere i diritti dei vassalli contro le tirannie baronali in relazione ai diritti di molitura⁴⁶.

Il 16 aprile 1803 altre donne del paese attestano di aver riaperto il «molino [a due macine] dell'Università», «sito pochi palmi distante dalla valchiera dell'Ecc.ma Principal Camera» e «pochi passi distante dal molino dell'Ec.ma Camera». Questo mulino, chiuso per «ordine del Sagro Regio Consiglio», venne riaperto «con irruenza da alcune donne di questa predetta terra»; queste attestano di aver pagato la stessa tassa di macinazione («uno stoppello per ogni tommolo de grani», vale a dire «alla ragione delle ventiquattro») riscossa anche nel mulino della «Eccellentissima Principal Camera della Terra di Pettorano»⁴⁷.

Per quanto riguarda il mulino De Stephanis, si conservano alcuni interessanti documenti relativi alla vertenza con il Principe di Montemiletto. Del 1806 è la seguente memoria⁴⁸:

«1. Coll'acqua del formale del Molino di De Stephanis v'irriga verun terreno, ed il formale fu costruito nel secolo passato da D. Michele Ginnetti suo zio, e quindi da Destephanis allargato nel 1793 e 1799. La fossa che i Duchesi avessero asserti essi il formale non avrebbero potuto passarlo per i casaleni, ed orti di Destephanis.

2. Come il picciolo formale per animare una macina di Destephanis, può assorbire tutte le acque del fiume Gizzo; quando questo grande fiume dopo data l'abbondanza a tutti li territori vastissimi di Pettorano va l'abbondantissima riga alli terreni vastissimi ed a

circa 20 machine di Solmona, irriga il territorio d'Introdacqua, quello della Reale Badia Morrone, e giunge fino a Pratola e Popoli.

3. Deduce, che formi un nuovo formale, senza passarlo per il fondo del Croce – che intende quello permutato con Croce. A ciò si risponde quello che stà detto, che il formale è antico di Destephanis, che passa per l'argine superiore della strada; che il comp. stà nel possesso(?) di passar quivi l'acqua e finalmente avendo egli fatta la dolosa permuta con Croce l'ave fatta con tutte le servetù, che la di costui casa vi tenea.

4. Che dal locale di Capo di fiume, nè dal molino di Destephanis, non Montemiletti nè altri traggono altro formale di acqua prima che sia restituita al fiume l'acqua del presente formaletto, che si [...] ingiustamente contrastare. Il fiume doppo che ha ripetute le acque degli edifici superiori incomincia a ripartir le acque per l'irrigazione [...], e sin a un miglio sotto la prima sorgente, ed abitato».

L'attenzione di Filippo De Stephanis si concentrò soprattutto sul canale di alimentazione del suo mulino. Egli sostenne che nel 1793 iniziò a costruire il mulino, su un suolo di sua proprietà, «col suo proprio ed assoluto formale incavato su sasso vivo, che da questi un secolo addietro avea formato a sue sole spese per irrigare i suoi giardini»; questa forma partiva dalle sorgenti del fiume Gizio:

«scorrendo solo per le radici di detta montagna e per l'orlo della pubblica strada s'imboccava e introducea ad un casamento diruto di esso Destephanis; uscito da questo passava ad irrigare i suoi orti che tiene sotto S. Sebastiano, e quindi passava ad irrigare i giardini, sotto della sua casa, che oggi l'ha permutati con D. Loreto Croce»⁴⁹.

Abolita la feudalità e i diritti proibitivi con l'occupazione francese nell'anno 1799, Filippo De Stephanis «ripulito, e profundato il letto del suo privativo formale nello stesso anno e mese compì e animò la suddetta machina, e vi macinò per il tempo sin a novembre 1801». Bisogna segnalare che la parte iniziale di questo canale, dalle sorgenti fino all'incrocio con via Peschiera, è tuttora conservata, e risulta essere stata riutilizzata successivamente per vari usi.

Il 16 agosto 1806 il principe di Montemiletto annunciò il suo ricorso alla Regia Camera della Sommara per opporsi alla riattivazione dei mulini De Stephanis e dell'Università:

«... dice [il principe] come si preintende, che voglia D. Filippo De Stephanis diunuta coll'Università di Pettorano rinovellare la costruzione di due molini ad acqua, che nel 1801 vennero con geminati decreti dal Sacro Consiglio ordinato del tutto demolirsi, e distruggersi, come quelli che eran sorti dalla violenza e dal capriccio»⁵⁰.

Il principe propose che si «verifichi l'attuale corso dell'acqua del fiume Gizzi, le dedotte opere fatte del Supp. a di lui spesa, il dominio del territorio, la esposta emulazione»⁵¹.

Il 14 settembre 1806 la Regia Udienza Provinciale avviò le verifiche richieste, invitando De Stephanis e l'Università a non realizzare modifiche alle opere esistenti fino a nuova disposizione.

Nel luglio 1808 Filippo De Stephanis scrisse al Vicario Capitolare della Diocesi di Sulmona, Saverio Sardi, per chiedere il permesso di avere le deposizioni di due parroci di Pettorano in relazione alla costruzione del canale che animava il suo mulino⁵². Vito Bonitatibus, parroco della chiesa di San Sebastiano, e Lorenzo Tiberi, parroco della chiesa di Santa Maria della Neve, ebbero da parte del Vicario Capitolare, in data 4 luglio 1808, la facoltà di testimoniare:

« ... dopo l'anno 1750 il suddetto sacerdote D. Michele Ginnetti, per rendere rigabili porzione de suoi giardini sotto detta sua casa, s'impegnò il primo ad aprire il formale per l'orlo superiore della strada, che va a detto Capo di fiume, e per il libero ed assoluto demaniale montuoso dell'Università, facendo rompere dei sassi per ogni dove, che incontrava»; [...] «con tal fatica fe tirare detto sacerdote un buon solco e canale di acqua di circa mezzo, o tre quarti di palmo cubo di acqua, e lo tirò sino a detti suoi giardini senza toccare terreno alcuno che non vi era in quell'epoca da Capo di fiume sino a sotto S. Sebastiano. [...] Giunto che fu detto formale sotto le stalle di S. Sebastiano, passando al di fuori a costo d'un casamento del D. Destephanis, imediata incominciava, come incomincia, a passare ed intromettersi nel primo orto di esso De Stephanis, e passando per quelli del Sig. Stefano e Loreto Croce, e di S. Margherita, giungeva il formale, come giunge, agl'ultimi orti sotto la casa di esso Destephanis. Giamai detto formaletto servì, o è servito, sin al 1799 per altro uso che a quello d'irrigare li soli so-

pradescritti orti» [Vito Bonitatibus, testimonianza del 4 luglio 1808]⁵³;

« [...] ne principii dell'anno 1793 avendo il ricorrente Sig. Destephanis incominciato ad edificare un molino in suo suolo sotto S. Sebastiano incominciò a far dilatare e profundare il sopra enunciato suo formale, che era di sola riga degl'orti, per crescere maggior acqua per animare detto molino»; «nell'anno 1799 sentendo esso D. Destephanis emanata la legge abolitiva della feudalità, fece perfezionare il formale con rompere continui macigni, a via di mine di polvere. [...] Con altro grosso muraglione e taglia acqua che fe fare nel largo della sorgente vi imboccò l'acqua sufficiente, e per animare il molino e per non privare nè li suoi nè gl'altrui poderi della solita irrigazione. [...] Con detto formale fatto dal sacerdote Ginnetti e dilatato dal D. Filippo De Stephanis, tanto era privativo e particolare che la Camera Baronale predetta possedendo un terreno antico alla piana delle peschiere (che nel 1804 diede in permuta al Sig. Lorenzo Croce distante da mezzo tiro di schioppo dal molino di Destephanis), e propriamente sotto l'orto grande di esso Ginnetti e De Stephanis, non si irrigava, nè irrigar si potea con detto formale superiore di Ginnetti, ma ebbe bisogno l'affittatore di esso terreno della Camera, quondam Crescenzo Castricone, tirarsi dal piano del fiume, e propriamente da sotto il nuovo molino di Destephanis da circa 30 anni fa un altro diverso formale che attualmente sta aperto, e col quale si irriga detto terreno oggi del Croce, e perciò detto Principe non avendo posseduto nè terreni al di la del molino nuovo, sino a Capo di fiume, se non che uno acquistato l'anno caduto 1807 dal parroco di S. Nicola non avea, nè ha avuti fondi da irrigar col formale di Destephanis» [Lorenzo Tiberi, testimonianza del 6 luglio 1808]⁵⁴.

Con il *Borro d'Istanza rimesso in Napoli per la revindica del molino vecchio, valchiera, erbaggi, riga d'acqua* del 4 dicembre 1808⁵⁵ il procuratore dell'Università di Pettorano e di Filippo De Stephanis espose alla *Reale Commissione delle cause tra i comuni e gli ex-feudatari* le ragioni per rivendicare il possesso e i diritti sul mulino feudale, la gualchiera feudale, gli erbaggi demaniali e il corso dell'acqua. Rivendicò, inoltre, la restituzione del «primitivo molino che detta sua Principale si fabricò nell'unirsi in società

nel luogo dove è l'attuale abitato alla riva del rinomato fiume Gizzi». Questi beni non sarebbero feudali, in quanto mancherebbero le necessarie attestazioni documentarie a partire dai primi feudatari che ebbero poteri su Pettorano.

Del 14 gennaio 1809 è l'*Allegazione per l'Università di Pettorano, e D. Filippo de Stephanis. Commessario il Signor Giudice D. Carlo Pedicino*, redatta da Daniele Formati e Stanislao Melchiorre, in cui si ripercorre tutto l'iter della vicenda giudiziaria per la costruzione dei due mulini in questione⁵⁶.

Gli aspetti interessanti di questo atto sono i seguenti:

1. il mulino di Roccavalleoscura fu costruito nel 1791 su un terreno di Pettorano:

«costei [Roccavalleoscura] non avendo sito da edificarselo, essa Università di Pettorano generosamente ce ne concedé il più opportuno dentro del suo territorio».

2. Filippo De Stephanis, in seguito al decreto del 1791⁵⁷, decise di costruire un suo mulino:

«se ne preparò dunque de' materiali dentro un di lui territorio, e se ne accinse a fabricarselo. Alcuni uomini per distruzione dell'umanità medesima nati invidiosi, malfattori, vipere bimanipedi peggiori assai più di quella che rettilizzano, insufflarono il principe di Montemiletti, stimolarono il suo agente Forniti in Popoli, sicché questi ne istituì giundizio contra esso de Stephanis nell'udienza dell'Aquila nel 1793»; nel 1799 «D. Filippo De Stephanis pose in attività quel suo molino, e l'Università erettosene il suo, fece lo stesso, e vi continuarono circa due anni».

3. Il Caporuota dell'Udienza dell'Aquila, Marino Franchi, intervenne per la chiusura dei due mulini in maniera piuttosto pesante:

«rovesciarsi, rompersi li canali, il ritrecine, le tramogge, le macine, murarsi le forme e le porte, una col vuoto arcuato d'onde l'acqua agitata dal suo lavoro, scappa da que' molini ec. ec., tali dovevano essere, e tali furono le operazioni»; [...] «fece erigere un muro sul capo della forma per impedire che da questa s'imboccassero le acque del fiume Gizio in quel formale che le conduceva ad animare il molino del de Stephanis, e così tali acque si riunissero nell'antico esistente letto del fiume in cui fluiscono per andare ad animare il molino del Duca e sia Montemiletti. Quindi si conferì al mo-

lino dell'Università sottoposto a quello dell'ex-barone, in distanza di canne venti, e dalla gualchiera del medesimo circa canne tre, come per misura presane; quivi fece eziandio alzare un muro stabile in mezzo la forma sotto li canali della gualchiera, per impedire non solo che l'acqua scorresse ad animare il molino di detta Università, ma neanche per le seguenti campagne. Sicché per molino del de Stephanis vi è il canale suo proprio, il qual riceve l'acqua dall'alveo del fiume Gizio: essa imboccatura si murò, onde le acque più non influissero in quello, ma si riunissero nell'antico letto di detto fiume, da cui passano in seguito al molino baronale. Per l'Università vi è il canale anche proprio, essendo il dilei molino sottoposto a quello del Montemiletti, e se ne murò anche l'imboccatura che dalla forma passava l'acqua in esso canale dell'Università, per lo dilei molino, come sopra».

4. Il 7 aprile 1803 fu repressa con la forza una ribellione di donne che aveva portato alla riapertura del mulino dell'Università e alla macinazione *gratis* per circa 20 mesi; la repressione coinvolse anche le strutture del mulino comunale:

«si ridussero fino a schegge, frantumi le macchine, li ordegni: si ruppero li ferri, si sgretolò la macina, si rimuraron le porte, restandosi le sole mura insieme con uno spettacolo a terra di spezzati legni, tramogge, canali, ferri rotti, ordegni fratti, dissipati, e sparsi»; [...] «si guastò il didentro de' molini, cioè, li ordegni, le macchine operatrici, e non altro. Sicche le fabbriche, o sia il casamento de' molini restò intiero, siccome appunto oggi sono».

5. Si ribadisce ulteriormente che la costruzione del mulino De Stephanis iniziò nel 1793:

«il molino del de Stephanis fu eretto dal 1793 e proseguito, e non già nel 1799 da' dispacchi e violenze tumultuose»; [...] «nel 1793 D. Filippo De Stephanis, veduto già costruirsi il suo molino da Roccalloscura, e veduto entra il territorio della sua patria, la lodata Università di Pettorano, malgrado ogni altro andirivieno, che per cagione di edificarsi entro il cennato territorio di costei, il Montemiletti non avea tralasciato prendere, quegli si determinò edificarsi pur esso un suo molino, poiché oltre del decreto del Consiglio del 1791, se dentro il territorio di Pettorano medesimo se l'aveva po-

tuto fabricare Valloscura, molto più lo poteva il lodato proprio cittadino Dottor De Stephanis».

Un documento di grande rilievo è costituito dalla sentenza che la Commissione feudale finalmente emanò il 31 ottobre 1809⁵⁸. Le decisioni prese furono le seguenti: **I**

1. per il mulino De Stephanis, non essendoci documentazione sufficiente a dimostrare la proprietà del terreno da parte del principe, ne ordinò la riapertura; per il canale di alimentazione, stabilì che questo era stato costruito accanto a (e non all'interno di) un terreno del principe;
2. per il mulino dell'Università, propose la nomina di tre periti al fine di stabilire se il terreno su cui fu costruito fosse realmente del principe e se il canale di alimentazione provocasse materialmente danni alla vicina gualchiera.

Furono nominati i periti: Michele Sebastiani, Simone Campea, Luigi Bellej. Si è conservata la loro perizia con annessa mappa dell'area dei mulini (vd. fig. 2)⁵⁹. La perizia porta la data del 15 settembre 1810, e quindi anche la mappa – che esplicitamente non reca alcuna datazione – deve essere riferita a quell'anno. Questi stabilirono che il terreno su cui fu edificato il mulino dell'Università era demaniale e non del principe, e che il canale che alimentava il mulino non pregiudicava la struttura della vicina gualchiera. In base a queste conclusioni le motivazioni del principe contro il mulino pubblico vennero tutte a cadere e ne fu, pertanto, consentita la riapertura. Inoltre, la stessa Commissione feudale, con una sentenza del 23 maggio 1810⁶⁰, condannò l'ex barone a rinunciare definitivamente alla «pretesa rivendica del molino, della gualchiera e dei forni». Dopo queste sentenze, i mulini dell'Università e di Filippo De Stephanis ripresero a funzionare. Per quest'ultimo abbiamo notizie precise dell'affitto dal 1816 al 1860⁶¹: **II**

«1 ottobre 1816. Sig. Venanzio Valente, esser esso fig. D. Pasquale, per la decima quinta parte del Molino alle Peschiere a me spetta cogli altri eredi, col patto di dover macinare grano per la mia casa, ne corrisponde di affitto annuale carl. 1:00»;

[...]

«1 gennaio 1841. Si è rinnovato il detto affitto del molino [...] carl. 1:00».

L'affitto fu rinnovato a Venanzio Valente fino al 1860, facendogli paga-

re 4 carlini a partire dal 1848.

Per il mulino feudale sappiamo che nel 1812 Vincenzo Croce Cagione, nominato procuratore del principe di Montemiletto, ricevette da Francesco Valente di Pettorano – che insieme a Giovanni Pace, Benigno di Stefano e Pietro di Vitto aveva avuto in affitto tale mulino negli anni 1798-1801 – la somma di 4518 lire, che erano stati condannati a pagare in quanto debitori di affitto nei confronti del principe⁶².

Un testo di particolare interesse è costituito dalla monografia storica su Pettorano, scritta da Pietro De Stephanis e pubblicata nel 1856 all'interno dell'opera curata da Filippo Cirelli, *Il Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato*⁶³. A p. 78 si trova la descrizione, con un minimo di indicazioni di fonti storico-archivistiche, degli edifici idraulici:

«1. Antiche polveriere presso il fiume Gizio. Se ne ha la notizia fin dall'anno 1581. Erano dei privati cittadini che le cedevano in fitto agli appaltatori delle polveri per le province di Abruzzo e di Molise, i quali si recavano a dimorare in Pettorano (documenti presso i notai Benedetto d'Abbate di Sulmona anno 1581. Lucantonio Pancia di Pettorano anno 1599. Salvatore Pancia di Pettorano anno 1632, 1633, 1653 ec. ec.). 2. Gualchiera per sodare i panni. Era del Principe feudatario e durava ancora ne' principii del 1800. 3. Edificio per lavorare il rame che apparteneva al principe medesimo (Giuliani MS. cit.). 4. Diversi filatoi di seta co' valichi e altri ordegni, uno dappresso alle polveriere, altri più giù del ponte sul Gizio, detto Pontedisotto, lungo la strada or appellata della Seca, che supponghiamo essersi propriamente chiamata della Seta. Erano de' privati (documenti presso il notaio Salvatore Pancia di Pettorano anni 1606, 1653 ec.). 5. Una fabbrica di stoviglie e vasellami di qualche pregio, di cui si conservano alcuni lavori. Nel 1744 eranvi vasellai della Terra di Castelli, e durò fino all'anno 1754 (documento presso il notaio Girolamo Florini anno 1744)»⁶⁴.

In altro luogo della stessa opera, il De Stephanis a proposito dell'industria manifatturiera attiva alla sua epoca parla delle macchine idrauliche:

«una qualchiera da sodar panni; 5 mulini; una ramiera a due martelli, in cui si fondono e lavorano da circa 160 a 200 mila libbre di rame. [...] Dal 1845 un ricco proprietario ha stabilito un filatoio di seta organzina, che ne trae circa 200 libbre in ciascun anno, lavo-

rando per due mesi o poco più. Un altro centinaio di libbre vien filato presso altri all'uso antico. Ogni quarto di oncia di semenza di bachi produce ordinariamente 30 libbre di bozzoli, che vengono bellissimi, assai duri, e di un color giallo dorato; e ogni 10 libbre di bozzoli danno per lo più una di seta morbida, giallolucida e tenace. Da pochi anni le piantagioni de' gelsi va crescendo, e abbi- am ... che quando che sia l'industria della seta torni in fiore com'era una volta»⁶⁵.

I.3. *La ribellione contro la "tassa sul macinato"*

Il 7 luglio 1868, con la legge n. 4490, il governo italiano stabilì l'imposizione di una tassa sulla macinazione dei cereali, più comunemente nota come "tassa sul macinato". Questa fu decisa per far fronte al crescente debito pubblico dello Stato: dal 1861 al 1865 il disavanzo pubblico aumentò fino a raggiungere il 47% del bilancio dello Stato. Una prima proposta di legge fu fatta da Quintino Sella nel 1862 e ancora nel 1865, e successivamente da Antonio Scialoja sotto forma di tassa di consumo sulle farine e l'anno dopo da Francesco Ferrara. La legge entrò in vigore il 1 gennaio 1869; ma non avendo distribuito tempestivamente i contatori necessari per misurare i giri delle macine, si dovettero chiudere in molte parti i mulini e venne a mancare il pane. La tassa sulla macinazione dei cereali era fissata a 2 lire al quintale per il grano, 0,80 per il granturco e la segala, 1,20 per l'avena; il pagamento doveva essere effettuato ai mugnai al momento del ritiro delle farine. E fu l'inizio di una lunga serie di proteste in tutta Italia. Tra fine '68 e inizio '69 molte popolazioni iniziarono a insorgere contro tale misura, sollecitate spesso dagli stessi proprietari dei mulini. Il ministro dell'Interno Girolamo Cantelli repressi i disordini con forza. La tassa fu inasprita nel 1870 e negli anni 1873-76, ma costituì occasione della caduta del governo della destra. Salita al potere la sinistra, fu inizialmente mantenuta per esigenze di bilancio; nel 1879 Depetris tentò di sopprimerla, senza riuscirci completamente, in quanto venne mantenuta tranne che per i cereali inferiori. La soppressione totale fu decisa nel 1880, con una legge che prevedeva la riduzione della tassa sul grano di un quarto a partire dal 1 luglio 1880 e l'abolizione completa dal 1 gennaio 1884⁶⁶.

Tuttavia, la tassa sul macinato – è questo il giudizio di alcuni studiosi –

ebbe un ruolo decisivo nell'agevolare la crisi – già in atto – dei mulini più antiquati, soprattutto quelli rurali. Favorì le imprese molitorie più evolute, in grado di sfuggire meglio – data la complessità dei loro impianti – alle misurazioni del contatore, e di sostenere l'aumentato peso fiscale. Sull'industria molitoria dell'Italia meridionale la tassa ebbe più l'effetto di porre in crisi l'arcaica struttura preesistente che quello di promuovere una sua sensibile trasformazione. Travolse le vecchie strutture ma non ne creò di nuove.

Nel Sud a essere colpiti dalla tassa furono – più che i diretti esercenti – i proprietari dei mulini. I mulini rurali, infatti, spesso appartenevano o ai grandi possessori di latifondi (come residuo delle pertinenze degli ex patrimoni feudali) o alla nuova borghesia terriera, in quanto annessi alla sua proprietà fondiaria. La tassa quindi colpiva alla base la rendita che poteva derivare dal loro affitto, perché i relativi canoni erano diminuiti o addirittura cessati⁶⁷.

Anche a Pettorano ci furono proteste e tumulti. Nella metà di maggio del 1871 vennero applicati anche ai mulini di Pettorano i cosiddetti contatori. I mugnai si lamentarono perché tali contatori non segnavano i reali giri fatti dalla macina e quindi erano costretti a pagare una tassa superiore al dovuto; questo ebbe come conseguenza l'aumento dei prezzi. E fu così che questi mulini venivano continuamente chiusi e riaperti dagli stessi mugnai.

A informarci dei disordini avvenuti a Pettorano è un articolo di Pietro De Stephanis, pubblicato il 6 agosto 1871 sul numero 216 del giornale di Firenze *La Riforma*:

«Pettorano sul Gizio 27 luglio [1871]

Non potrei meglio raccomandare che al suo pregevolissimo giornale le notizie che desidero e prego la sua cortesia prestamente pubblicare. Questa grossa terra d'Aquilano, a pochi chilometri da Solmona, è stata per qualche giorno contristata da disordini e plebei tumulti a motivo dei contatori applicati qui da non molto nei mulini. I mugnai lamentano che la quota di tassa, determinata dagli ingegneri fiscali per ogni cento giri, fosse sproporzionata alla quantità di frumento che si macinava, in guisa che, mentre essi riscuotevano dagli avventori due lire il quintale, dovessero non men tre versarne all'esattore. Poco o nulla intesi i lor richiami, alcuni chiusero i mu-

lini. Ne duravano aperti ancor due, quando anche questi, la mattina del giorno 20 [luglio 1871], all'improvviso si trovarono chiusi.

Il volgo delle donne comincia allora a levar il rumore e le imprecazioni; e tutte insieme, ad un grido e furore, verso le dieci di mattina, si diressero al mulino di proprietà del comune, che trovasi non affittato e chiuso dall'anno scorso; ne sfondano le porte, guastano i contatori, e cominciano arbitrariamente a macinare.

I tre carabinieri e i cinque o sei soldati della compagnia di linea, che qui stazionava, (il grosso della quale la stessa mattina era stato spedito sui monti contro i briganti), non valsero a dominare il tumulto e dovettero ritirarsi fra gli insulti della popolaglia che si fece più audace e furibonda. Intorno alle 5 p.m. giunse da Solmona un delegato di pubblica sicurezza il quale fa aprire di ufficio due altri mulini, che la plebaglia invade, vi mette a soqquadro contatori e utensili e comincia a manifestare la pretensione di non volerne più sapere di tassa del macinato.

La notte cessa il tumulto; ma la mattina del 21 la bordaglia dei due sessi, insolentita, si attruppò di nuovo, corse le vie della terra, brandendo ronchi, sarchielli, falcetti, pale, spiedi; e facendo gridare dal banditore comunale che si macinava per la sola mulenda. Niuno fece opposizione, e la massa tumultuosa infine si sciolse. Ma risorse, si risollevò più balda, più numerosa e minaccevole, sempre armata di istrumenti rurali; e corse ad impedire l'entrata nel paese alla truppa che giungeva, intorno alle 6 di sera, da Solmona. Fu quello il momento pericoloso in cui fece lodevole prova di longanimità, di prudenza, la moderazione del delegato, sig. Pasquale Marzano, e dei capi militari, i quali dispregiando le provocazioni e gli insulti plebei, risparmiarono al paese, vittime e lutti. Ad ognuna delle due prime intimazioni il bravo delegato arringava il popolo, il quale in fine a fatica, con qualche promessa e con le persuasioni, cesse il passo alla truppa.

Il sabato 22 passò senza tumulti. Un sordo bisbiglio però, e sinistri segni davano argomento a temere che nel dì seguente della domenica sarebbero risorti assai più gravi ancora e funesti; perocché l'ira scongiata della plebaglia già designava i nomi de' più notevoli gentiluomini, conosciuti liberi pensatori e di liberali sentimenti,

i quali hanno opinione di prevalere nel Consiglio comunale, a cui la popolazione ignorante attribuisce la colpa dell'imposta sulla macinazione. Ma il contegno delle truppe e la vigilanza del delegato fecero abortire ogni pravo disegno, e l'arresto poi nella notte dei più segnalati tumultuanti ha ricondotto l'ordine e la calma nel Comune.

Dai narrati avvenimenti non dubbiamente si pare come il tumulto iniziato dal bisogno, o almeno dalla parvenza del bisogno di macinare, spingesse poi se sue pretese all'abolizione della tassa, e dicesi che da ultimo accennasse a reazione e a far bottino. Onde vi ha chi crede non sia temerario il giudizio, che vi soffiaste dentro un po' di fiato clericale, e vi si fosse insinuato alcun elemento brigantesco, dacché nelle vicine montagne vada a baldanza scorazzando il capobanda Crocitto, il quale conta fra' suoi due ribaldi terrazzani del Comune. L'una e l'altra semenza trova ben fecondo terreno nel volgo ignorante, pregiudicato e corrivo al male.

Ed è da notare come da tali perturbamenti si siano tenuti lontani, oltre ai galantuomini, quasi tutti gli artigiani, e i contadini agiati; e quasi solo tumultuasse il volgo povero e idiota, a cui torna insopportabile e su cui pesa con maggior danno la malaugurata imposta. Ora il magistrato giudiziario inquisisce, e studia a raccogliere le fila del malvagio ordito; e vuolsi sperare che faccia pronta e imparziale giustizia, sceverando gl'illusi e gl'incolpevoli da' rei.

E prima di dar fine a questa narrazione, non si vuol tacere l'opportuna considerazione, che l'odiosa tassa sul macinato, con l'appendice dei sciagurati contatori, e delle vessazioni dei mugnai, onde è tolto di bocca il bisognevole ai poverelli, sia un potente ausiliario alle mene dei tristi, e di quell'interno nemico che invano si spera indurre a conciliazione con privilegi e con facili condiscendenze.

Speriamo perciò che vengano esauditi i voti dei buoni e degli onesti, che sia al più presto abolita la mal consigliata tassa, e convertita in altra imposta meno ingiusta e vessatoria; o altrimenti e con più equo temperamento ordinata».

Per questi avvenimenti – come accennava De Stephanis – fu istruito un processo, di cui si sono conservati gli atti⁶⁸. Gli imputati furono 28⁶⁹ e i capi di imputazione furono diversi: diciannove erano accusati di ribel-

lione, con attacco e resistenza contro gli agenti della forza pubblica commessa in riunione armata di persone in numero maggiore di dieci nel comune di Pettorano nei giorni 20 e 21 luglio 1871; cinque persone erano accusate, invece, di rotture, devastazione e guasti di manufatto di proprietà degli eredi Croce commesso in contrada Le Chiuse il giorno 23 luglio 1871; quattro erano accusati di provocazione a commettere il reato di devastazione del mulino di pertinenza degli eredi Croce, reato commesso nel giorno 23 luglio 1871.

Dagli atti di questo processo si hanno ulteriori precisazioni dei fatti accaduti. Il 20 luglio alcune donne di Pettorano si recarono all'unico mulino che era rimasto aperto «quello condotto da un tal Marino Cipolla» e lo trovarono chiuso. Queste donne, allora, tornate di nuovo in contrada Sordignano sfondarono la porta d'ingresso del «Molino Comunale, che da due anni stava chiuso» e presero a macinare dopo aver rimesso in funzione un palmento. Le forze dell'ordine si recarono sul luogo per porre fine a quella usurpazione, ma furono allontanate dalle donne aiutate da un drappello di uomini armati di arnesi agricoli. La folla, in seguito, penetrò anche nel mulino «tenuto da Marino Cipolla ed attiguo a quello comunale», provocando alcuni guasti; questo avvenne anche in un altro mulino, «quello così detto delle Peschiere». Diffusasi la notizia che per alcuni giorni a Pettorano si era macinato *gratis*, altre persone, anche dei paesi limitrofi, si recarono il 23 luglio nel mulino in contrada Le Chiuse (territorio del comune di Pettorane), di proprietà degli eredi Croce, per macinare *gratis*. In questo mulino furono rotti i contatori, furono spezzate le macine e fatte a pezzi le tramogge⁷⁰.

I.4. *Modifiche strutturali apportate al mulino De Stephanis*

Gli ultimi documenti, relativi ai mulini di nostro interesse, che si prendono in esame in questo studio sono due verbali di interrogatori (dati il 15 e il 16 aprile 1875) riguardanti la causa tra Enrico, Luigi e Liberatore Croce – proprietari della ramiera e del mulino ex feudali – e i signori Carmine e Pasquale De Stephanis di Pettorano – proprietari di un altro mulino⁷¹. La causa fu intentata dai Croce contro i De Stephanis, accusati di aver illegalmente modificato il corso del fiume Gizio con alcuni interventi strutturali.

Il mulino di cui si occupa questa causa, da quanto emerge dalle carte, è

quello che i De Stephanis avevano fatto costruire a partire dal 1793 (fig. 1, struttura nr. 4). Tuttavia, bisogna avvertire che molto probabilmente i De Stephanis a un primo impianto aggiunsero un altro corpo architettonico (fig. 10). Uno dei testimoni ascoltati, Filippo Orsini, infatti, afferma: «i signori de Stefano costruirono circa quindici anni fa un mulino». Se si presta fede a questa testimonianza, la costruzione del mulino in oggetto dovrebbe essere ricondotta al 1860 circa. Ma i De Stephanis un mulino già lo possedevano, ed è quindi molto probabile che la nuova costruzione andava a integrarsi con quella preesistente. Da quanto è dato capire da questi interrogatori, i capi d'accusa contro i De Stephanis erano i seguenti:

1. la costruzione – intorno al 1865 – di un argine sul fiume Gizio, che, avendo ristretto per circa la metà il corso del fiume, avrebbe costituito un nuovo canale per deviare l'acqua sulla sinistra;
2. la costruzione di una *palizzata* tra il 1859 e il 1860 nel mezzo del fiume per deviare l'acqua dal fiume al canale;
3. la costruzione di uno *sportellone* all'ingresso del nuovo canale per regolare l'afflusso d'acqua;
4. la realizzazione di strutture architettoniche per il mulino stesso, che avrebbero avuto come conseguenza il restringimento della strada che conduceva alla ramiera dei Croce e al mulino del Comune; sia sufficiente, a tal proposito, leggere queste parole:

«esisteva pochi anni fa una strada comunale che partendo dal ponte di sotto menava alla ramiera de' signori Croce. Questa via, larga in origine, in modo da esser percorsa dai carri, sarebbe ora stata ristretta di molto dai De Stefano, parte per appropriazioni, e parte per avervi fatte delle costruzioni, in modo che ora non sarebbe più possibile che vi accedessero i carri, i quali per arrivare alla ramiera non avrebbero altra via da percorrere, essendo le altre tre abbastanza anguste e difficili al traffico. Della prima via i signori Croce si servivano per trasportare il rame, legnami e tutt'altro che occorreva mediante carri: dopo la restrizione della via stessa non hanno potuto servirsi più de' carri per trasporto, ed hanno dovuto in vece adibire le bestie da soma» (testimonianza di Filippo Orsini).

Le conseguenze di questi lavori furono: 1. la consistente riduzione della larghezza del fiume («[...] il fiume era quasi quattro volte più ampio

dell'attuale»); 2. la maggiore frequenza di esondazioni del fiume; 3. l'aumento della profondità delle acque; 4. la diminuita capacità di deflusso delle acque dalla ramiera e dal mulino dei Croce, rallentandone la capacità lavorativa (figg. 12-14).

Una testimonianza esemplare è quella di un certo Andrea Passetti di Narro (provincia di Como), domiciliato in Aquila e residente da cinque anni in Pettorano, che faceva come professione il *fonditore di rami*:

«Domandato sulla prima posizione della sentenza risponde:

È vero che per opera de' signori De' Stefano si sono costruiti degli argini sul fiume Gizio, riversandolo sulla sinistra. Ciò mi è noto, poiché io sono stato molto tempo in Pettorano prima che vi fissassi la mia dimora, ed ho assistito nel tempo, in cui le arginature si costruivano.

Domandato sulla seconda e terza posizione risponde:

Posso eziandio assicurare esser vera la costruzione della palizzata, nonché dello sportellone ed aggiungere altresì che per effetto della palizzata stessa non avendo più le acque il loro corso regolare retrocedono, invadendo la ramiera de' signori Croce, la quale non agirebbe più con la consueta esattezza e sollecitudine, arrivando le acque fin sulle bocche da scarico, in modo che le ruote restano nell'acqua e ne è paralizzata la forza. La causa della costruzione della palizzata io la rinvegno nel fatto della costruzione del molino, il quale viene ad essere alimentato dalle acque del Gizio. Avrebbero potuto però i de Stefano provvedersi dell'acqua necessaria per alimentare il loro molino da quello comunale, il quale oggi non agisce perché non trovasi affittato ad alcuno.

A domanda del procuratore de' signori Croce risponde:

Allorquando avvengono gli alluvioni non solo la ramiera, ma anche il molino de' signori Croce riceve de' danni, i quali non si verificherebbero se la palizzata non esistesse.

Letto gli la quarta posizione risponde:

Il letto del fiume pria delle dette opere era quattro volte più largo e formava nel suo corso un seno, che appellavasi bagnatoio e che era di proprietà del Comune. Ora il bagnatoio non più esiste e nel luogo del medesimo vedesi costruito il molino de' signori De Stefano. Anche la profondità del fiume vedesi mutata, poiché mentre

prima vicino al ponte della ramiera un sasso grandissimo esciva fuor delle acque, ora il medesimo è ricoperto totalmente. Anche un altro argomento di ciò si riscontra nel fatto che ora le bocche da scarico della ramiera sono quasi del tutto coperte dalle acque, mentre prima la superficie delle medesime era circa un palmo e mezzo al di sotto. Ripeto ancora che tutti questi fatti da me accennati dipendono unicamente dalla costruzione degli argini e dalla palizzata.

Domandato in fine sulla quinta posizione risponde:

La via che una volta menava alla ramiera de' signori Croce e che permetteva il passaggio de' carri, oggi è talmente ristretta da impedirlo, in modo che non è possibile di arrivare fino alla ramiera se non con le bestie da soma, essendo tutte le altre strade che conducono alla medesima anguste e strette. Gl'autori del restringimento della via sarebbero stati i signori De Stefano».

Il mulino dei De Setphanis fu costruito *poco discosto* da un'area in cui il fiume formava una insenatura, denominata localmente *bagnatoio*, in quanto era usata per fare il bagno alle pecore. Tuttavia, dopo la costruzione del mulino dei De Stephanis tale *bagnatoio* non esisteva più.

I.5. Altri mulini nel territorio di Pettorano sul Gizio

I mulini alimentati dal fiume Gizio nel territorio di Pettorano non erano solo quelli sul versante ovest del paese. Sono, infatti, attestate altre strutture dislocate lungo tutto il corso del fiume. Qui se ne vogliono ricordare almeno due: uno in località Ponte d'Archi e uno in contrada Chiusse⁷². Purtroppo per questi opifici non si dispone di una ricca documentazione, e soprattutto manca una sequenza diacronica di atti tale da farne ricostruire origini e sviluppi. Sostanzialmente, per questi mulini si sono rinvenute fino ad ora solo perizie tecniche per l'applicazione dei contatori stabiliti dalla legge della tassa sul macinato, e si riferiscono a un periodo cronologico che va dal 1873 al 1874.

A proposito del mulino denominato "Ponte d'Archi 2°" si hanno due perizie, una redatta dal geometra Liborio Masciangioli e l'altra dall'ingegnere Francesco de Padova⁷³. Da queste si ricava che il proprietario di questo mulino era Luigi Caroselli e l'esercente Pelino de Nicola.

La prima di queste perizie risulta molto critica nei confronti della imposizione della tassa sul macinato:

III

«[...] la quota fissa proposta dall'Amministrazione in lire 0,083 non è applicabile al mulino in parola, stante che la legge 7 luglio 1868 che impose una tassa sulla macinazione dei cereali, stabilisce col 1° articolo una tariffa in ragione di peso per le varie specie dei cereali, e prescrive che in base ad essa dovrà essere pagata la tassa sulla macinazione, dall'arrentore nelle mani del mugnaio prima della esportazione della farina. Il mugnaio poi, per l'articolo 2°, in corrispettività ed a saldo delle somme riscosse, pagherà allo Stato una quota fissa per ogni cento giri di macina. Ora siccome la tassa di macinazione fissata nella suddetta tariffa è di 2 centesimi per ogni chilogrammo di grano, ne seguirebbe che il mugnaio, giusta i dati di sopra indicati, esigerebbe dall'avventore 80 centesimi per ogni cento giri di macina, e ne pagherebbe allo stato 83, vale a dire 3 millesimi di più di ciò che esige».

Fatti i dovuti esperimenti con la macina, Masciangioli concluse che «la quota fissa dovrà ridursi a centesimi cinque lire 0,05 per ogni cento giri di macina», invece di lire 0,083 come proposto dall'ingegnere provinciale. Tuttavia, l'Intendente di Finanza della Provincia dell'Aquila informò Pelino de Nicola di non accettare le conclusioni della perizia del geometra Masciangioli, e ordinò una seconda perizia. All'interno di questa seconda perizia si trova inserita una interessante comunicazione scritta del mugnaio de Nicola:

IV

«Sig. Ingegnere de Padova. Solmona. Piaciavi far riflessione sulle mie ragioni che sono le seguenti: 1. il formale animatore porta le acque al molino ed alla ramiera, per cui la corrente per la mola si prende di lato e non di fronte, di modo che la forza dell'acqua si perde, e perciò non deve misurarsi l'alzata delle canale, ma bensì deve starsi al fruttato della macina che fa ogni cento giri.

La seconda riflessione poiché dovete tenere preferite è che l'esperimento si è fatto con la mola ritoccata, cosa che non si doveva, per cui mettendo lo sgravio sul fruttato che ne ha dato la stessa, la quale ha dato battute 6 su chilogrammi 20 di farina. Il tutto lo terrete presente. Il Mugnaio Nicola Pelino esercente del molino Ponte d'Arce».

In queste poche parole emerge un dato importante, vale a dire che il mulino in questione era nelle vicinanze di una ramiera, particolare pre-

cisato dallo stesso perito poco oltre:

«il mulino Ponte d'Arci 2° trovasi nel sito che porta lo stesso nome in tenimento di Pettorano, e forma un solo edificio con l'altro mulino distinto sotto il nome di Ponte d'Arci 1° e con l'altro opificio idraulico in continuazione per uso di ramiera. Il canale di arrivo anima contemporaneamente i due palmenti di rispettivi molini ed il motore per battere il rame; passa di fianco alle bocche dello stramazzo, di modo che per ottenere maggior copia di acqua, gli stipiti a sinistra delle bocche si trovano un poco più sporgenti, e per questa irregolare costruzione l'acqua produce un risentito rigurgito nelle docce che seguono lo stramazzo. Si è inoltre da me osservato che il detto canale di arrivo incontrando prima la bocca del palmento n. 2, la portata dell'acqua in quest'ultima è molto minore della prima».

Si tratta di un unico edificio in cui si trovavano un mulino a due palmenti (considerati come fossero due mulini distinti) e una ramiera. Che il mulino fosse uno e che avesse due palmenti è confermato anche dalle seguenti parole: «l'Ingegnere Sig. Morante, anche in linea di rilievo, mi fece osservare essere due i palmenti, non ostante che fossero distinti i molini sotto i n. 1 e 2».

Per quanto riguarda il materiale, si ricorda che «la corsoia [la macina superiore] è composta di pietra silicea proveniente dalle cave di Pettorano con aguzzatura mezzo rigata».

La quota fissata dal perito de Padova fu di lire 0,062.

Per il mulino in località Le Chiuse, sappiamo che era gestito dal mugnaio Vincenzo Lucci⁷⁴. La descrizione del mulino è la seguente:

«il mulino denominato Le Chiuse trovasi in tenimento di Pettorano e propriamente nella contrada che porta lo stesso nome; si compone di due palmenti distinti in n. 1 e 2 con bocche a stramazzo seguite da docce, e con motori a ruote tangenziali conosciute sotto il nome di ritrecini. Le acque del canale di arrivo derivano dal fiume Gizio, e le corsoie sono composte di pietra silicea proveniente dalle cave di Introdacqua».

Secondo i calcoli del perito le quote fisse sarebbero per il primo palmento di lire 0,0568, per il secondo di lire 0,0544, invece di quella di lire 0,0760 per ciascun palmento proposta dall'Amministrazione di Finanza.

V

II. LE GUALCHIERE

La gualchiera è una macchina idraulica che si compone – generalmente – di due gambe di legno che, messe in movimento da una ruota idraulica, ricadono sul tessuto di lana, battendolo con regolarità e con forza. Questa macchina permetteva di eseguire una delle fasi finali della lavorazione del tessuto di lana, la cosiddetta follatura. Il panno di lana una volta uscito dal telaio richiedeva un processo di rifinitura lungo e laborioso. La stoffa appariva meno compatta e il tessuto risultava ruvido. Un'operazione che contribuiva a migliorare il prodotto era, appunto, la battitura: il tessuto di lana immerso in acqua con determinate sostanze (come sapone, grasso, e alcuni tipi di argilla), battuto e premuto si trasforma; le superfici scabre si ritirano, s'intrecciano strettamente, e aderiscono le une alle altre, con il risultato che il panno s'infeltrisce. Dopo la follatura le dimensioni del panno risultano sensibilmente ridotte: in certi casi persino della metà.

L'attestazione più antica di una gualchiera in area europea si ha in un documento del 962⁷⁵ di area abruzzese. Si tratta dell'atto di fondazione del monastero di San Bartolomeo di Carpineto, fondato il 18 marzo 962 in un'isola tra il fiume Nora e il fiume Vito, nel contado di Penne, compreso nel ducato di Spoleto. Nel documento ricordato risulta che un certo Bernardo, figlio del fu Liuduno, conte del comitato di Penne, di origine longobarda, donò i suoi beni al monastero di San Bartolomeo; fra i beni ceduti risulta anche la concessione fatta ai frati della «*licentiam construendi molendina et balcatoria ubicumque voluerint*»⁷⁶.

Una ricerca nel Complesso archivistico della Diocesi di Sulmona-Valva ha fatto emergere l'esistenza di atti di vendita, affitti, donazioni ecc. di gualchiere a partire dal 1245⁷⁷.

Insomma, per l'Abruzzo si hanno attestazioni di gualchiere più antiche rispetto ad altre zone d'Europa. Determinante per questa affermazione precoce in area abruzzese risulta essere stata anche la pastorizia. Si deve osservare infatti che le prime gualchiere si trovavano proprio allo sbocco di quei percorsi che le greggi seguivano nei loro spostamenti stagionali fra la Puglia e l'Italia centrale⁷⁸. Si potrebbe allora ipotizzare che le località di origine delle gualchiere fossero le stesse in cui si riversavano regolarmente grandi quantità di pecore e quindi di lana. La macchina per follare risulta collegata strettamente alla larga disponibilità di lana dopo la tosatura.

Dopo la testimonianza abruzzese del 962 si hanno altre attestazioni nell'Italia centro-settentrionale: a Firenze nel 1062, a Parma nel 973, a Verona nel 985, a Milano nel 1008, a Pinerolo nel 1078⁷⁹.

Prima di iniziare l'analisi delle testimonianze relative alle gualchiere nella valle dell'Alto Gizio, è opportuno segnalare una questione terminologica. Con 'gualchiera' non sono indicati solo gli opifici per follare i panni di lana, ma – come avremo modo di vedere – anche altri opifici che utilizzavano lo stesso tipo di macchina idraulica per sfruttare l'azione dei magli: vale a dire polveriere e ramiere. Nell'ambito della nostra ricerca si tratterà separatamente ciascuno di questi opifici, al fine di rendere più chiara l'esposizione; e quindi si parlerà semplicemente di gualchiera quando nei documenti non compaiono altri usi di queste strutture se non quelli per la follatura della lana, mentre si parlerà di polveriera e di ramiera solo quando nella documentazione risulta chiara l'utilizzazione di questi edifici per fabbricare la polvere da sparo o il rame. In alcuni casi è possibile riscontrare un utilizzo polifunzionale dello stesso edificio, che veniva gestito a seconda delle necessità momentanee.

Un primo documento in cui compare una gualchiera in territorio di Pettorano è costituito da una registrazione degli affitti dei beni dei Cantelmo del 1605, in cui compare «il Valcatoro ducati 040»⁸⁰. Si tratta della gualchiera feudale esistente nell'area a ovest dell'abitato (fig. 1, struttura nr. 2; 15; a p. 12; copertina).

Il notaio Salvatore Pancia in data 11 aprile 1633⁸¹ rogò un atto di concordia tra Troyano de Massis, Pasquatio di Berardutio e suo fratello Nicola Antonio di Pettorano, per la costruzione di una nuova gualchiera. Apprendiamo che era sorta una controversia tra questi individui in relazione a una costruzione, iniziata da Pasquatio e suo fratello, di un nuovo edificio «in quadam eorum balcheria pulveris Archibutii collateralis alteri balcherie predicti Troyani in loco detto lo fiume sopra il balcaturò delli panni dell'Illustrissimo Sig. Duca di Populi». Le gualchiere sarebbero tre: una – quella nuova – di proprietà di Pasquatio di Berardutio e suo fratello; una – all'epoca descritta come *diruta* – di Troyano de Massis; e una del duca Cantelmo. Quella nuova di Pasquatio e suo fratello doveva essere adibita a polveriera; quella del duca Cantelmo era usata per sodare i panni; quella di Troyano era una polveriera⁸². Pasquatio, continua il documento,

«si contenta, vole et cede allo predetto Troyano et suoi heredi et

successori quando in ogni tempo nulla data temporis prescriptio-
ne vorrando a loro piacere edificare, et fabricare la loro balchera
al presente diruta possano; et a loro sia lecito apoggiare con la loro
fabrica al muro novamente fatto da essi Pasquatio et fratello dalla
parte collaterale alla balchera predetta diruta di esso Troyano co-
modamente, senza impedimento né pagamento alcuno. Verum lo
predetto Pasquatio [...] si riserba l'attributione(?) delli stillicidii di
farli cadere per una parte tantum dalla banna dove appoggerà lo
detto Troyano [...] quando loro fabbricherando detta loro balche-
ra; come così lo predetto Troyano si contenta, et vole che detti stil-
licidii cadano per una parte tantum alla parte della sua balchera,
et per l'altra parte scorrano et cadano dalla parte verso Sulmona».

Stillicidii in questo testo assume il valore di termine tecnico: in diritto, in-
dica la caduta dell'acqua piovana stillante dai tetti del proprio edificio,
che deve avvenire sul proprio terreno e non su quello del vicino; si par-
la di "servitù di stillicidio" in relazione al diritto di far cadere sul fondo
del vicino l'acqua piovana defluente dal proprio tetto.

Tuttavia, l'atto descrive con una certa precisione la disposizione struttu-
rale dei due edifici privati (quello di Pasquatio è *collaterale* a quello di
Troyano, tanto da essere quasi attaccati l'uno all'altro), e la loro relativa
posizione rispetto all'edificio del duca («sopra il balcaturò delli panni
dell'Illustrissimo Sig. Duca di Popoli»). Tracce di queste strutture sono
tuttora visibili sul lato sinistro della gualchiera feudale: si osservano, lun-
go il muro del canale di carico, due prese d'acqua che dovevano indub-
biamente alimentare questi opifici (figg. 16-18).

Affitti della gualchiera feudale sono documentati per il 1659 (40 ducati)
e il 1694 (circa ducati 15,35)⁸³. Nel Catasto onciario del 1750 tra i beni
dell'*Eccellentissimo Sig. Duca di Popoli e Principe di Pettorano* sono elencati
anche, oltre al mulino, a p. 1559:

«Valca de panni affittata a Domenico Cicone per annui docati tren-
ta, onc. 100. t.=

[...]

Casette due dirute al fiume over per il passato si batteva la polve-
re, ora di niun profitto»⁸⁴.

È interessante notare che le due *casette dirute* usate per fabbricare la pol-
vere da sparo possono essere identificate con le due strutture di cui par-

la il documento dell'11 aprile 1633. Inoltre, accanto alla registrazione delle due *cassette dirute* una mano posteriore ha aggiunto subito dopo *errore*, correzione che non si comprende bene se si riferisce alla consistenza della proprietà stessa oppure al fatto che queste cassette non fossero di nessun profitto. Tuttavia, il dato da registrare è che a quella data la produzione della polvere da sparo a Pettorano sembra essere terminata. E, ancor di più, è evidente che le due cassette, originariamente di privati cittadini (come attesta l'atto del 1633), furono acquistate – anche se non sappiamo precisamente quando – dalla famiglia Cantelmo.

Il 10 febbraio 1762 la Corte locale affittò la gualchiera feudale a un certo Michele Casacchia di Castel di Sangro (dal 28 novembre 1761 al 29 novembre 1764) per 35 ducati l'anno⁸⁵. Il contratto prevedeva che «tutti i risarcimenti, che mai vi necessitassero in detta valca, vadino a carico» di Michele, mentre «mazzi, fusa, ruota, e coscie, che necessitassero, ed altra cosa grossa e materiale, che dovessero rifarsi di nuovo, questi debbano andare a carico ed a spese di detta Camera Ducale».

Nel *Ristretto di tutte le rendite in grano della Camera Ducale di Popoli, Pettorano, e Rocca Valloscura per l'esazione fattasine da me sottoscritto Giuseppe Forniti agente generale [di] questo Stato nel tempo di mia amministrazione dal primo gennaio a tutto dicembre 1798*⁸⁶, già ricordato a proposito dei mulini, si trovano interessanti notizie sulla gualchiera feudale. A c. 14v si registrano i locatari:

«Agostino di Tinno e Domenicantonio Calderari odierni affittatori della Valchiera di Pettorano per anni due, incominciati a 6 ottobre 1796, a terminare a tutto li 5 ottobre 1798 coll'annuo estaglio di ducati 36.30».

Ma ancor più interessanti risultano – sempre in questo *Ristretto* – alcune registrazioni di spese effettuate per la manutenzione delle strutture della gualchiera:

«e più mi fò esito d'altri ducati 1.80 pagati sotto li 20 ottobre 1798 a Francesco Berarducci mastro ferraro per lavoro di ferro fatti nel fuso della Valchiera di Pettorano» (c. 22r);

«e più mi fò esito d'altri ducati 1.80 pagati sotto li 12 novembre a Giuseppe Garofalo per aver fatte le stanche e leve per uso della Valchiera di Pettorano» (c. 22r);

«e più mi fò esito d'altri ducati 5.40 pagati sotto li 4 dicembre 1798

a Francesco Pizzoni mastro falegname per aver assistito, ed aiutato a lavorare la pila nuova che deve servire per la Valchiera di Pettorano» (c. 22r);

«e più mi fò esito d'altri ducati 5.83 pagati sotto li 18 dicembre 1798 a Francesco Pizzoni mastro falegname per aver fatto il fuso nuovo, e rifoderato la pila della Valchiera di Pettorano» (c. 22v).

Nelle *Memorie storiche per li avvenimenti del piano delle Cinque Miglia* di Vincenzo Giuliani⁸⁷, vengono ricordate diverse strutture idrauliche oltre ai mulini: a c. 95v «[il Gizio] dopo l'aver dato le sue acque a molini, ed alle valchiere di Pettorano, e dopo l'aver bagnato le campagne di queste terre per destinati meati, va ad innaffiare ben anche le campagne di Sulmona»; e a c. 98r: «[...] a di loro [i Cantelmo] spese fu inalzata una ramiera, ed una polveriera, donde col farvisi la polvere e col battervisi il rame [...]», e ancora «si stabilirono le valchiere, e fu aggiunto un lanificio in una casa di comodo per lavar la seta in quella guisa appunto, che fu stabilito in Sulmona a' tempi del Re Ferdinando P.^o d'Aragona». La conclusione del Giuliani è istruttiva: «[...] tante fabbriche però e tanti comodi a riserbo de' mulini, e d'una valchiera avendo gite col tempo a male rimangono oggi dirute, ed abbandonate».

Nel *Notamento dell'introito ed esito fatto da me sottoscritto qual regio proamministratore de' feudi di Popoli, Pettorano, e Rocca Valleoscura sequestrati all'illustrissimo Principe di Montemiletto, principiando dal primo gennaio corrente anno 1800 sino al giorno sottoscritto*⁸⁸, redatto in data 27 agosto 1800, a c. 4r si registra la seguente notizia:

«essendosi spezzato il fuso della Gualchiera, e ravvisandosi inabile l'edificio, tantovero che non potea lavorare, e trovandosi approntati tutti i legni per l'intiero nuovo edificio provvisti antecedentemente per parte del Principe, si stimò porlo in opera, e tra manifattura, e ferri è accorsa la spesa, come a suo tempo si dichiarerà di ducati 41.59».

Il 2 agosto 1801 si presentò alla Corte locale Leone Bonitatibus di Pettorano⁸⁹, affermando che un certo Agostino di Tinno di Sulmona, «da un mese in circa trovandosi detenuto nelle carceri di questa Corte», aveva un «debito di docati quaranta [...] con questa Ecc.ma Camera per attrasso di affitto che egli tiene di questa gualchiera»; tale Agostino, tuttavia, si era ammalato e necessitava di uscire dal carcere per curarsi. Leone Bonitati-

bus si impegnò a condurre Agostino fuori dal carcere, farlo curare e riportarlo in carcere a guarigione avvenuta; se Agostino fosse fuggito, Bonitatibus avrebbe pagato direttamente il debito di 40 ducati.

Questa notizia è preziosa per due motivi: da una parte ci attesta che Agostino di Tinno di Sulmona aveva preso in affitto la gualchiera della Camera ducale, dall'altra conferma la difficile vita economica dei locatari di queste strutture (mulini e gualchiera): la prospettiva dell'indebitamento e della conseguente carcerazione era sempre all'ordine del giorno.

Dopo questo documento, non si hanno più carte d'archivio che parlano direttamente della gualchiera.

Solo nel 1856 Pietro De Stephanis nella monografia su Pettorano ricorda tra gli edifici idraulici una «gualchiera per sodare i panni. Era del Principe feudatario e durava ancora ne' principii del 1800»⁹⁰. Da questa descrizione sembra che tale opificio non esistesse più alla data in cui egli scriveva. Tuttavia, in altro luogo della stessa opera, dove si descrive l'industria manifatturiera in attività intorno alla metà dell'Ottocento, egli parla di «una qualchiera da sodar panni»⁹¹.

Le uniche due mappe antiche che si conservano relative a quest'area, forniscono alcune notizie degne di essere considerate.

In una mappa del 1810 (vd. fig. 2), realizzata dai periti incaricati dalla Commissione feudale per accertare se il mulino comunale fosse stato costruito su terreno demaniale e se il canale di alimentazione di tale mulino provocasse danni alla vicina gualchiera del duca⁹², si osserva un solo canale di carico della gualchiera, e per la precisione sul lato sinistro dell'edificio: nella leggenda della mappa, alla lettera G si riporta «canale che ne fa uso la detta valchiera».

In un'altra mappa del 1820 (vd. fig. 3), realizzata per verificare se alcuni lavori di adattamento della gualchiera del principe di Montemiletto provocassero danni al mulino comunale⁹³, si osservano due canali di carico dell'edificio, uno sulla sinistra e l'altro sulla destra; inoltre, solo quello di destra scarica l'acqua al fiume, mentre l'altro no. La costruzione di questo nuovo canale sulla destra è l'oggetto in questione della verifica da parte del perito. Questa nuova opera serviva ad alimentare la struttura che nel testo presente sulla mappa viene denominata ora *valchiera* ora *ramiera*, confermando il fatto che la stessa struttura aveva una polifunzionalità a seconda delle esigenze.

III. LE POLVERIERE

La macchina idraulica della gualchiera, come si è accennato, veniva utilizzata anche per fabbricare la polvere da sparo. Il salnitro, vale a dire il nitrato di potassio, era la materia base per la fabbricazione della cosiddetta *polvere nera*, unica forma di esplosivo conosciuto fino alla metà del XIX secolo per le armi propellenti. La *polvere nera* era composta generalmente di un 75% di nitrato di potassio (salnitro), un 15% di carbone (non bisogna dimenticare che Pettorano è stato per molti secoli uno dei principali paesi abruzzesi per la produzione del carbone), un 10% di zolfo. Una prima fase della lavorazione prevedeva proprio la macinazione dei componenti al fine di polverizzarli: e le gualchiere erano le strutture in cui veniva praticata tale macinazione.

Una prima attestazione della produzione della polvere da sparo nel territorio di Pettorano si ha in un atto del 27 maggio 1592 rogato dal notaio Giulio Campana di Sulmona⁹⁴. Qui si ricorda che Pietro Ranallo e Antonio Massario di Pettorano vendettero a Giovanni Antonio Petri dell'Aquila *due cantara* (1 cantaro = 150 libbre grosse) di polvere da sparo che servivano ai soldati al comando di Marco Antonio Lolli nella città dell'Aquila.

Più ricco di informazioni è un atto del notaio Lucantonio Pancia del 31 maggio 1599⁹⁵. In questo si riporta che Marino Contestabile di Pettorano, *erarius* del duca di Popoli, affermò di essere venuto a conoscenza del fatto che Ottavio Pincerna e Prospero Carrara di Pettorano «battono la polvere in una balchera con pigliar l'acqua dal fiume» del duca, con il permesso di Andrea Carlo Tirone e per ordine del duca stesso. Marino protestò affinché non fosse permesso di *battere la polvere* sia nella *balchera* dove lavoravano Prospero e Ottavio, sia in tutte le altre, contravvenendo agli ordini regi dei *polveristi*. Si ricorda, infine, che la volontà del duca era che si facesse la polvere da sparo solo quando «si deve per ser(vizio) di S. Maestà».

Le informazioni che si ricavano da questo atto notarile sono diverse: innanzitutto, esisteva più di una gualchiera; inoltre, la concessione dell'acqua come forza motrice di tali opifici spettava ai Cantelmo.

In un atto del notaio Salvatore Pancia del 2 marzo 1632⁹⁶ Troyano de Massis di Pettorano donò al figlio Liberatore – chierico – al fine di facilitare la sua promozione agli ordini sacerdotali alcuni beni immobili, tra i qua-

li è ricordato «locum unum, seu balcheram in loco detto lo Fiume, da lavorare polvere».

È interessante il fatto che questa polveriera fosse di un privato cittadino e non del duca, dato che conferma il precedente documento in cui l'erario Marino Contestabile estendeva la regolamentazione del lavoro della polvere da sparo a tutte le polveriere e non solo a quella ducale.

Troyano de Massis si ritrova anche in un documento – già citato a proposito delle gualchiere al § II – dell'11 aprile 1633⁹⁷: si tratta di un atto di concordia tra lo stesso Troyano e i fratelli Di Berardutio, Pasquatio e Nicola Antonio. Era sorta una controversia tra questi individui in relazione a una costruzione, iniziata da Pasquatio e suo fratello, di una nuova polveriera accanto a quella di De Massis, definita *diruta* (figg. 16-18). Si hanno alcuni documenti degli anni 1683-1684 piuttosto ricchi di informazioni⁹⁸. Sappiamo, infatti, che un certo Antonio Nesta di Napoli, *arrendatore* di salnitro e polvere da sparo nelle province di Abruzzo Citra e Ultra e Contado del Molise, a partire dal 18 marzo 1682 subaffittò a Tommaso Marozza di Teramo, residente a Pettorano, e a Domenico Croce di Pettorano la produzione della polvere da sparo per le province d'Abruzzo Citra e Ultra per quattro anni al prezzo di 420 ducati all'anno; Antonio Nesta si riservò tuttavia la facoltà di produrre la polvere da sparo nel Contado del Molise. Questa concessione, evidentemente, fu possibile solo perché a Pettorano – come si è potuto vedere – esisteva già una tradizione nell'ambito della lavorazione della polvere da sparo: le diverse gualchiere esistenti nel versante ovest del paese garantivano il necessario supporto meccanico per la macinazione delle materie prime.

Il 10 maggio 1683 lo stesso Nesta, ricevuto un ordine speciale da parte del Re e della Regia Camera della Sommaria di far lavorare 36 cantari di salnitro in polvere da sparo da consegnare alla fortezza di Civitella del Tronto, si rivolse per l'esecuzione del lavoro – sebbene questo non rientrasse nella convenzione del subaffitto – proprio a Tommaso Marozza e Giacomo Antonio Chioti.

A poco meno di un secolo di distanza la lavorazione della polvere da sparo sembra cessata. Infatti, nel Catasto onciario del 1750, tra i beni dell'*Eccellentissimo Sig. Duca di Popoli e Principe di Pettorano* sono elencate: «Cassette due dirute al fiume ove per il passato si batteva la polvere, ora di niun profitto»⁹⁹.

A parlare dell'esistenza di una polveriera feudale è Vincenzo Giuliani nelle *Memorie storiche*¹⁰⁰. A c. 98r si afferma: «[...] a di loro [i Cantelmo] spese fu inalzata una ramiera, ed una polveriera, donde col farvisi la polvere e col battervisi il rame [...]».

Un semplice accenno alle polveriere è fatto anche nella monografia di Pettorano di Pietro De Stephanis tra gli edifici idraulici del passato:

«antiche polveriere presso il fiume Gizio. Se ne ha la notizia fin dall'anno 1581. Erano dei privati cittadini che le cedevano in fitto agli appaltatori delle polveri per le province di Abruzzo e di Molise, i quali si recavano a dimorare in Pettorano (documenti presso i notai Benedetto d'Abbate di Sulmona anno 1581. Lucantonio Pancia di Pettorano anno 1599. Salvatore Pancia di Pettorano anno 1632, 1633, 1653 ec. ec.)»¹⁰¹.

Purtroppo i registri del notaio Benedetto d'Abbate di Sulmona sono andati persi e non è più possibile verificare la notizia del De Stephanis sulla esistenza già dal 1581 di polveriere in questo territorio. Tuttavia, la nota del De Stephanis riporta due dati non del tutto corretti: innanzitutto, le polveriere, come si è verificato fin qui, erano sia di privati cittadini sia – a partire almeno dalla metà del XVIII secolo – del duca; in secondo luogo, la lavorazione della polvere da sparo presso le gualchiere locali non era effettuata solo da manodopera importata dall'esterno, ma anche da individui del posto che o erano proprietari delle gualchiere stesse o le affittavano per lavorare. Certo è che la lavorazione della polvere da sparo necessitava di un appalto da parte di arrendatori che avevano concessioni regie per il territorio abruzzese.

IV. I FILATOI PER LA SETA

All'inizio del XVII secolo compare nella nostra documentazione anche una nuova macchina mossa dalla forza motrice dell'acqua. Infatti, in un atto del notaio Salvatore Pancia del 2 agosto 1606¹⁰², all'interno di una valutazione per la messa all'asta dei beni di Giovanni Matteo De Massis, Cesare De Massis, Cesare Chivello e Giovanni Berardino di Pettorano – dichiarati debitori nei confronti dell'Università di Pettorano – si trova elencato tra i beni appartenenti al primo di questi individui «un horto con casetta, da file la seta, et arbori di pioppo, dove si dice Il Ponte di Sotto». Il toponimo *Ponte di Sotto* ci riconduce proprio all'area di cui ci stiamo occupando: esso costituisce fisicamente il confine a nord di questa area degli opifici idraulici. Il dato rilevante di questo documento è l'attestazione di una *casetta* in cui veniva filata la seta, vale a dire un filatoio idraulico per la seta. Si tratta di un'altra attività rispetto a quelle fino ad ora documentate come operanti in questo luogo. Sembra che tale filatoio sia stato di proprietà di tale Giovanni Matteo de Massis e non della famiglia Cantelmo, tanto da essere messo all'asta insieme a tutti gli altri suoi beni. Sia detto per inciso che il filatoio idraulico è stato per gran parte del Medioevo e fino al XVIII secolo la macchina idraulica più sofisticata tra quelle di impiego industriale, e intorno a esso fu mantenuto una sorta di segreto industriale per secoli. Infatti, storicamente parlando, la prima descrizione dettagliata di un filatoio idraulico compare solo nel 1607 nel *Novo theatro di machine et edifici* di Vittorio Zonca (Padova 1607, p. 69)¹⁰³.

Purtroppo la documentazione superstite relativa a questi filatoi di seta è piuttosto povera.

Inoltre, Vincenzo Giuliani ricorda nelle *Memorie istoriche* una struttura che sembra diversa da quella di un filatoio di seta; infatti, egli afferma a c. 98r: «fu aggiunto [agli altri opifici idraulici] un lanificio in una casa di comodo per lavar la seta in quella guisa appunto, che fu stabilito in Sulmona a' tempi del Re Ferdinando P.^o d'Aragona»¹⁰⁴.

Pietro De Stephanis ricorda tra gli edifici idraulici del passato:

«Diversi filatoi di seta co' valichi e altri ordegni, uno dappresso alle polveriere, altri più giù del ponte sul Gizio, detto Pontedisotto, lungo la strada or appellata della Seca, che supponghiamo essersi propriamente chiamata della Seta. Erano de' privati (documenti pres-

so il notaio Salvatore Pancia di Pettorano anni 1606, 1653 ec.)»¹⁰⁵. De Stephanis documenta una ripresa della lavorazione della seta presso i filatoi a partire dal 1845:

«dal 1845 un ricco proprietario ha stabilito un filatoio di seta organzina, che ne trae circa 200 libbre in ciascun anno, lavorando per due mesi o poco più. Un altro centinaio di libbre vien filato presso altri all'uso antico. Ogni quarto di oncia di semenza di bachi produce ordinariamente 30 libbre di bozzoli, che vengono bellissimi, assai duri, e di un color giallo dorato; e ogni 10 libbre di bozzoli danno per lo più una di seta morbida, giallolucida e tenace. Da pochi anni le piantagioni de' gelsi va crescendo, e abbiam [...] che quando che sia l'industria della seta torni in fiore com'era una volta»¹⁰⁶.

V. LA RAMIERA FEUDALE

La prima attestazione di una ramiera sul territorio di Pettorano è offerta da Vincenzo Giuliani nelle sue *Memorie istoriche*⁰⁷. A c. 98r si riporta: «[...] a di loro [i Cantelmo] spese fu inalzata una ramiera, ed una polveriera, donde col farvisi la polvere e col battervisi il rame [...]» (figg 1, struttura nr. 2; 15; a p. 12; copertina).

Questo testo è la fonte dichiarata di Pietro De Stephanis a proposito di ramiera. Infatti, nella monografia su Pettorano ricorda tra gli edifici idraulici: «Edificio per lavorare il rame che apparteneva al principe medesimo (Giuliani MS. cit.)» (p. 78). I manoscritti di Giuliani riferiti dal De Stephanis non sono altro che il testo citato poco sopra.

Questa ramiera è ricordata sempre dal De Stephanis tra le macchine idrauliche funzionanti nella metà dell'Ottocento: «una ramiera a due martelli, in cui si fondono e lavorano da circa 160 a 200 mila libbre di rame»¹⁰⁸. Nella già ricordata mappa del 1820 (fig. 3) viene rappresentata sia la *valchiera/ramiera* sia il mulino comunale¹⁰⁹. L'incertezza terminologica tra gualchiera e ramiera è indicativa del fatto che la stessa struttura veniva utilizzata per entrambe le funzioni, a seconda delle necessità. La costruzione di un nuovo canale di alimentazione sulla destra dell'edificio, oggetto della verifica da parte del perito Domenico Perrotti proprio in quell'anno, rispondeva proprio all'esigenza di adeguare l'edificio alla duplice funzione.

Note

1. La ricerca che qui si presenta è stata finanziata nel 2006 dal Comune di Pettorano sul Gizio e dalla Riserva Naturale Regionale "Monte Genzana – Alto Gizio". I primi risultati di questa indagine sono stati presentati nella giornata di studi *I Cantelmo a Pettorano*, organizzata dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria l'8 ottobre 2006 a Pettorano sul Gizio. Desidero ringraziare: la società Ardea di Pettorano, l'architetto Massimo Ricciotti (autore della fig. 1), il personale dell'Archivio di Stato di Sulmona (soprattutto Roberto Carrozzo, che mi ha segnalato alcuni documenti qui discussi). È utile precisare che, trattandosi di una indagine storico-archivistica, non rientra tra le finalità di questo studio la descrizione e l'indagine degli aspetti tecnici inerenti alle diverse strutture analizzate. Nel corso dell'articolo saranno usate le seguenti abbreviazioni: ACSPa = Complesso archivistico della diocesi di Sulmona-Valva, fondo Archivio capitolare di San Paolino, Sulmona; ASAQ = Archivio di Stato dell'Aquila; ASAQSS = Archivio di Stato dell'Aquila, sez. di Sulmona; ASNA = Archivio di Stato di Napoli; SBD = Sulmona, Biblioteca Diocesana.

2. Per gli aspetti generali relativi alla storia e alla tecnologia dei diversi opifici idraulici sul territorio europeo, cfr. *Working with Water in Medieval Europe. Technology and Resource-Use*, ed. by P. SQUATRITI, Leiden-Boston-Köln 2000, soprattutto il saggio di R. MAGNUSSON e P. SQUATRITI, *The Technology of Water in Medieval Italy* alle pp. 217-265 (per i mulini alle pp. 258-265); *Handbook of Ancient Water Technology*, ed. by Ö. WIKANDER, Leiden-Boston-Köln 2000, soprattutto le pp. 371-400 per i mulini; M. MOUSNIER (éd.), *Moulins et meuniers dans les campagnes européennes (IX-XVIII)*, Toulouse 2004 (*Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran*, 21); *The Early History of Mechanical Engineering*, I, *Power Generation and Transport*, by B. LAWTON, Leiden-Boston 2004, pp. 223-281 (*Waterpower*); *The Early History of Mechanical Engineering*, II, *Manufacturing and Weapons Technology*, by B. LAWTON, Leiden-Boston 2004, pp. 877-931 (*Ancient and Medieval Metalworking*), 933-1004 (*Renaissance and Early Modern Metalworking*), 1005-1049 (*Textile Manufacture*); *Wind, Water, Work. Ancient and Medieval Milling Tech-*

nology, by A. LUCAS, Leiden-Boston 2006, pp. 9-50 (*Milling technology in the ancient world*), 51-84 (*Milling technology in the first millennium CE*), 128-153 (*The costs of construction and maintenance of medieval watermills and windmills*), 233-262 (*Medieval European industrial mills*, in particolare 243-248 [*Fulling mills*], 251-255 [*Forge mills*]); M. ARNOUX, *Les moulins à eau en Europe occidentale IX-XII siècle*. *Aux origines d'une économie institutionnelle de l'énergie hydraulique*, in *L'acqua nei secoli alto-medievali* (Spoleto, 12-17 aprile 2007), I, Spoleto 2008 (*Settimane di studio della Fondazione CISAM*, 55), pp. 693-746; P. GALLETTI – P. RACINE (a c. di), *I mulini nell'Europa medievale*, Bologna 2008. Sulla condizione giuridica dei mulini nel Medioevo cfr. H. LECLERQ, *Moulin*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, 12.1, Paris 1935, coll. 360-366; sul diritto delle acque cfr. G. ASTUTI, *Acque (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 346-387.

3. Cfr. per l'Abruzzo T. BONANNI, *Le antiche industrie della provincia dell'Aquila*, Aquila 1888 (rist. L'Aquila 1989); P. RASICCI, *I mulini idraulici da Garrifo al mare*, in *Sintesi*, numero unico, S. Omero, 15 dicembre 1980, pp. 14-15; P. RASICCI, *I mulini e il centenario della "tassa sul macinato"*, «Notizie dell'economia teramana», 1-3 (1981), pp. 34-40; C. FELICE, *Tra sviluppo e arretratezza: l'industria molitoria del secondo Ottocento in Abruzzo e Molise*, «BDASP» 78 (1988), pp. 355-367; V. BATTISTA, *La via del grano. Lavoro e cultura contadina nella Valle Peligna*, L'Aquila 1989, soprattutto pp. 87-98 (sul mulino Leombruni a Sulmona); S. ZENODOCCHIO, *L'attività molendina nella Valle dell'Aterno dalle origini al secolo XIV*, in *Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Incontri culturali dei soci*, II (Mosciano Sant'Angelo, maggio 1993), L'Aquila 1993, pp. 47-50; *Memoria di un fiume*, a c. di N. MASCI e R. SCIMIA, con la collaborazione di A. DE AMICIS, L'Aquila 2000 (sul paese di Temperra).

4. È interessante la registrazione «De Aprucio. Dicendum quoque que nobis possessio in Aprutino comitatu sit: in primis ecclesia Sancte Marie in Arole cum ipsa curte, per mensura modiorum .DCC. cum septem molendinis [...]» (*Chronicon voltornense del monaco Giovanni*, a c. di V. FEDERICI, I, Roma 1940 [Istituto storico italiano, Fonti

per la storia d'Italia, 58], doc. 51 [a. 799 o 814 mag.], p. 276). Più di una volta si ricorda il monastero di S. Maria in Apinianici (in territorio marsicano), «una cum ... piscariis, molendinis, aquis, acuarumque decursibus» (*Chronicon volturnense del monaco Giovanni*, a c. di V. FEDERICI, 2, Roma 1925 [Istituto storico italiano, Fonti per la storia d'Italia, 59], doc. 99 [a. 941 lug. 20], p. 83). Per la chiesa di San Flaviano in Campo, donata a San Vincenzo insieme a quella di San Liberatore a Capo Pescara (Valva), si registrano «molina cum forme, et sedie, et cum cursibus aquis»; e ancora «aquis et molendinis, acuarumque decursibus» (*Chronicon volturnense del monaco Giovanni*, a c. di V. FEDERICI, 3, Roma 1938 [Istituto storico italiano, Fonti per la storia d'Italia, 60], doc. 188 [a. 1035 mar. 9], p. 29).

5. Cfr. ACSPa Inventario nr. 466 (1130 giu. 1), vendita della metà di un mulino a San Panfilo; nr. 5407 (1854 mag. 13 – 1854 giu. 5), condanna e riduzione della pena per Giovanni Paparelli ed Emidio Scarpone, ex locatari del mulino della Badia di Santa Croce di Roccasalce. Cfr. *Inventario dell'Archivio Capitolare di San Panfilo a Sulmona*, a c. di P. ORSINI, Sulmona 2003, pp. 100, 619. Sulla presenza storica degli opifici idraulici nel territorio di Sulmona cfr. E. MATTIOCCO, *Sulmona. Città e contado nel Catasto del 1376*, Pescara 1994, pp. 125-134; cfr. anche C. MARINUCI, *Una controversia in materia di acque*, in *Scripta et scripturae. Contributi per la storia di Sulmona*, a c. di E. MATTIOCCO, Lanciano 2002, pp. 71-98.

6. *Chronicon volturnense* cit., 1, p. 195, l. 20 (*molina*).

7. Paris, Bibliothèque nationale de France, Paris. lat. 5411 (*Chronicon casauriense*), cc. 196v, 56v, 60v.

8. ACSPa Inventario nr. 4178. Cfr. *Inventario dell'Archivio Capitolare di San Panfilo a Sulmona* cit., p. 502; edizione: *Il "Rivelo" del 1577*, in *La terra di Pettorano. Documenti e scritti inediti*, trascrizioni e testi E. MATTIOCCO, ricerche d'archivio E. DE PANFILIS, Teramo 1989, pp. 69-91: 80.

9. ASAQSS, Fondo SS. Annunziata, sez. III, cass. XVII, F. 2 N. 75 (a. 1595). Cfr. E. MATTIOCCO, *Il patrimonio dei Cantelmo in un inventario del 1595*, «BDASP», 80 (1990), pp. 87-110: 106-107.

10. ASAQSS, notaio Giulio Campana, b. 6, vol. 28, cc. 102r-106r.

11. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 36 [copia], anni 1605-1606.

12. ASAQSS, notaio Salvatore Pancia, b. 16, fasc. 22, cc. 14r-15r.

13. Da questo atto sappiamo che in seguito, per convenzione tra di loro, l'affitto era stato assunto

dal solo Marco Pancia; tuttavia, poco dopo, Pancia, riconoscendo di non poter da solo assumere l'onere dell'affitto, reintrodusse, con questa convenzione, nell'esercizio dell'affitto Marino Latino. Marco si impegnò a pagare al duca, per il periodo in cui aveva esercitato da solo, un anno e mezzo di affitto, pari a 2250 ducati; Marino, dovendone pagare altri 2250 ducati, promise di pagarne la terza parte (750 ducati); altri 2250 avrebbe dovuto pagarli Marco; inoltre, Marco doveva consegnare a Marino 35 tomoli di grano, di cui la metà in *grano bianco et nitto* e l'altra metà in *grano mescolato*, e la terza parte dei *porci* che custodiva nel mulino; dello *stiglio* (vale a dire gli attrezzi da lavoro) e *altri ordigni del molino* la terza parte spettava a Marino.

14. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 36 [copia], anni 1659 e 1694.

15. ASAQSS, notaio Ciccolella Giuseppe, b. 203, vol. 1, cc. 11r-12r. Cfr. U. SPERANZA, *L'Archivio notarile di Sulmona*, «BRDASP», ser. III, 19 (1928), pp. 7-175: 127.

16. ASNA, Archivio privato di Tocco di Montemiletto, Feudi di Abruzzo Citra (Pettorano, Popoli, Rocca Valleoscura, Tocco), b. 57, nr. 21. Cfr. *Archivio di Stato di Napoli. Archivio privato di Tocco di Montemiletto. Inventario*, a c. di A. ALLOCATI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 97), p. 197.

17. ASAQ, Fondo Catasti, Catasto di Pettorano, voll. 259-262.

18. ASAQ, Fondo Catasti, Catasto di Pettorano, vol. 262, p. 1559.

19. ASAQ, Fondo Catasti, Catasto di Pettorano, vol. 261, pp. 810-814.

20. ASAQ, Fondo Catasti, Catasto di Pettorano, vol. 259, pp. 333-335.

21. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 10v-11v.

22. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 119r-120v. Una copia di questo atto si trova anche alle cc. 121r-123r dello stesso registro della Corte locale, sotto la data del 1761 giu. 20.

23. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 123v-125r.

24. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 125v-126r.

25. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 180r/v.

26. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 131r-132r.

27. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 258r-259v: sette brevi atti (da 1765 lug. 30 a 1765 ago. 4) in cui si certifica che il defunto Benigno Tecca aveva avuto in affitto il mulino del duca.

28. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 266r-268r.

29. ASNA, Archivio privato di Tocco di Montemiletto, Feudi di Abruzzo Citra (Pettorano, Popoli, Rocca Valleoscura, Tocco), b. 58, nr. 39. Cfr. *Archivio di Stato di Napoli. Archivio privato di*

Tocco di Montemiletto cit., p. 200.

30. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 266r-268r.

31. ASAQSS, Corti locali, vol. 51, cc. 38v-39r.

32. ASNA, Archivio privato di Tocco di Montemiletto, Feudi di Calabria Citra (Ajello e sue dipendenze), b. 129, nr. 3/18. Cfr. *Archivio di Stato di Napoli. Archivio privato di Tocco di Montemiletto* cit., p. 280.

33. ASAQSS, Corti locali, vol. 51, cc. 290r-291r.

34. ASAQSS, Corti locali, vol. 51, c. 331v.

35. ASAQSS, notaio Eugenio De Stephanis, b. 350, vol. 1, cc. 12r-13. Questa convenzione stabiliva: 1. tutti e quattro dovevano pagare l'affitto e dividere gli utili; 2. essi erano liberi di gestire l'affitto, per i successivi nove anni, in modi diversi: o gestendo due anni a testa il mulino e l'ultimo anno gestendolo tutti insieme, oppure partecipando tutti per ciascun anno; 3. Benigno, come nuovo membro della società, doveva fare costruire una nuova macina a proprie spese nel momento in cui avrebbe iniziato la gestione del mulino.

36. ASAQSS, notaio Eugenio De Stephanis, b. 350, vol. 2, cc. 1v-4r. Con quest'ultima convenzione si stabilì che: 1. per i quattro anni in cui avevano gestito unitamente l'affitto del mulino, nessuno doveva pretendere nulla dall'altro; 2. per i restanti cinque anni, due anni dovevano andare in beneficio di Felice e Francesco Valente (1785 ott. 6 – 1787 ott. 5); 3. dal 5 ottobre 1788 il beneficio doveva andare a favore di Pasquale De Stephanis; 4. dal 6 ottobre 1788 al 5 ottobre 1790 il beneficio doveva andare a favore di Benigno De Stephanis.

37. ASNA, Archivio privato di Tocco di Montemiletto, Feudi di Abruzzo Citra (Pettorano, Popoli, Rocca Valleoscura, Tocco), b. 58, nr. 60. Cfr. *Archivio di Stato di Napoli. Archivio privato di Tocco di Montemiletto* cit., p. 202.

38. In aggiunta a questa documentazione bisogna segnalare un manoscritto di Vincenzo Giuliani, intitolato *Memorie storiche per le avvenimenti del piano delle Cinque Miglia*, di cui si conservano purtroppo solo fotocopie. Non riportando nessuna esplicita indicazione di data, tale manoscritto deve essere considerato anteriore alla data di morte del Giuliani, vale a dire il 26 dicembre 1799 (cfr. G. PANSA, *Un illustre dimenticato, Vincenzo Giuliani, di Roccaraso e le sue opere*, «Rivista abruzzese di storia, lettere e arti», 8 (1893), pp. 254-258). In questo manoscritto si hanno notizie interessanti sugli opifici idraulici di cui ci stiamo occupando. Per quanto riguarda i mulini, cfr. a c. 95v: «[il Gizio] dopo l'aver dato le sue acque a molini, ed alle valchiere di Pettorano, e

dopo l'aver bagnato le campagne di queste terre per destinati meati, va ad innaffiare ben anche le campagne di Sulmona»; e ancora poco oltre, a c. 98r: «[...] furono ampliati i mulini, e costruiti in miglior forma i di loro edifici. [...] Si stabilirono le valchiere, e fu aggiunto un lanificio in una casa di comodo per lavar la seta in quella guisa appunto, che fu stabilito in Sulmona a' tempi del Re Ferdinando P.^o d'Aragona. [...] Tante fabbriche però e tanti comodi a riserbo de' mulini, e d'una valchiera avendo gite col tempo a male rimangono oggi dirute, ed abbandonate». Ciò che bisogna mettere in rilievo in questo testo è l'utilizzo dei plurali, *mulini, valchiere* (anche se poi si precisa: *una valchiera*), che dovrebbero far pensare alla presenza di più strutture. Ringrazio Ezio Mattiocco, possessore di queste fotocopie, che mi ha comunicato le sezioni di testo qui riportate.

39. ASAQSS, notaio Florini Gianferdinando, b. 356 bis, fasc. 22, cc. 5v, 5bis r, 5ter r, 6r-7v. All'atto notarile sono allegati la stima di Teodoro Pace e la certificazione del Cancelliere dell'Università, Nicolantonio Pace, sulla decisione presa dall'Università in data 7 aprile di terminare la costruzione del mulino pubblico.

40. Queste notizie si ricavano soprattutto dai seguenti documenti: SBD, Fondo De Stephanis, nr. 22 (1809. *Allegazione per l'Università di Pettorano, e D. Filippo de Stephanis. Commessario il Signor Giudice D. Carlo Pedicino*, fascicolo a stampa); sentenza emessa il 31 ottobre 1809 dalla Commissione Feudale, pubblicata in *Bullettino delle sentenze*, n. 10 vol. 12 (1809), pp. 306-312.

41. Decreto riportato in SBD, Fondo De Stephanis, nr. 22 (1809. *Allegazione per l'Università di Pettorano, e D. Filippo de Stephanis. Commessario il Signor Giudice D. Carlo Pedicino*), pp. 4-5.

42. Sull'occupazione francese in Abruzzo cfr. L. COPPA-ZUCCARI, *L'invasione francese negli Abruzzi (1798-1810)*, I-II, L'Aquila 1928; Id., *L'invasione francese negli Abruzzi (1798-1815)*, III-IV, Roma 1939; V. MOSCARDI, *L'invasione francese nell'Abruzzo aquilano nel 1798-99*, L'Aquila 1899; G. RIVERA, *L'invasione francese in Italia e l'Abruzzo aquilano*, Aquila 1907; L. LIBERALE, *L'invasione francese in Sulmona e nel Circondario 1799-1815*, Sulmona 1969.

43. ASAQSS, notaio Gianferdinando Florini, b. 356, vol. 24, cc. 39r-40r.

44. ASAQSS, notaio Michele Perrotti, b. 426, vol. 8, cc. 130r-132r.

45. Per la produzione di ceramica a Pettorano cfr. n. 64.

46. ASAQSS, notaio Michele Perrotti, b. 427, vol. 10, cc. 68r-71v. Le donne elencate nell'atto sono:

- Lorenza Checca, Alessandrina Ciccolella, Giovanna Danese, Margherita Carrara, Rosa Conticelli, Francesca Cicone, Margherita Pansa, Barbara Tornifoglia, Giovanna D'Amico, Benegna Cortese, Giuseppa Tornifoglia, Rosa d'Alesio, Gemma Monaco, Benegna Zannella, Benegna Carrara, Santa Pansa, Felicia Bonitatibus, Rosa Cellini, Adorna Susi, Benegna di Cristofaro, Lucia Susi, Margherita Guglielmi, Angela Spagnoli, Saveria Cercone, Annarosa Ginnetti, Palma Presutto, Rosata Mazzocca, Cecilia Porreca, Vincenza Ginnetti, Cassandra Ginnetti.
47. ASAQSS, notaio Gianferdinando Florini, b. 357, fasc. 26, cc. 14v-15r. Le donne elencate nell'atto sono: Margarita Oddi, Margarita Tornifoglia, Margarita Spera, Dea Berarducci, Antonia Checca, Alessandrina Cercone, Bibiana d'Aversa, Annantonia Pelino, Catarina Patella, Giovanna Serafino, Rosa di Vitto, Rosabenegna Lancia, Vincenza Schiappa, Giovanna Schiappa.
48. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 78, c. 1r.
49. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 78, c. 2r.
50. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 78, c. 3v.
51. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 78, c. 3r.
52. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 74.
53. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 74, c. 1v.
54. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 74, c. 2r.
55. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 36.
56. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 22 (fascicolo a stampa). Alla fine di questo fascicolo si trova copiata a mano la sentenza emessa il 31 ottobre 1809 dalla Commissione Feudale e pubblicata nel *Bullettino delle sentenze*, n. 10 vol. 12 (1809), pp. 306-312.
57. In questa *Allegazione* è riportato per esteso il testo di tale decreto. Vd. *supra*.
58. Commissione Feudale, *Bullettino delle sentenze*, n. 10 vol. 12 (1809), pp. 306-312.
59. ASAQ, Atti demaniali, b. 108, fasc. 1, cc. 27r-29v; la mappa è ASAQ, Atti demaniali, vol. 132, tav. XXXXII (*Pianta del Molino*), che misura mm 360x555 (vd. fig. 2). Cfr. G. SABATINI, *Saggio bibliografico di mappe e panorami d'Abruzzo*, in *Id., Scritti editi e inediti*, a c. di E. MATTIOCCO, III, L'Aquila 1995, pp. 289-375: 326.
60. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 36 [in fotocopia].
61. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 29 (*Libro di casa di tutti i fondi di mia proprietà, che posseggio in questo Comune di Pettorano, che principia nel 1830*), c. 40v.
62. ASAQSS, notaio Giansaverio Colella, b. 411, vol. 14, cc. 72bis r - 72tris r (1812 mar. 17); cc. 69r-72v (1812 ago. 18).
63. P. DE STEPHANIS, *Pettorano*, in *Regno delle due Sicilie descritto e illustrato*, a c. di F. CIRELLI, vol. XVI, Napoli 1856.
64. Per la fabbricazione di ceramica a Pettorano cfr. D. TROIANO - V. VERROCCHIO, *Il fenomeno del trasferimento di maestri vasaï castellani nel XVIII secolo in Abruzzo: il caso di Pettorano sul Gizio (AQ)*, «Azulejos. Rivista di studi ceramici», 1 (2004), pp. 141-155 (alle pp. 153-155 è trascritto il documento segnalato da De Stephanis [gli autori avvertono che la data 1754 pubblicata dal De Stephanis è errata; la data esatta del documento è 1744], cfr. ASAQSS, notaio Giandomenico Florini, b. 237, anno 1744, Pettorano 25 sett. 1744); V. VERROCCHIO, *Mobilità di maestri maiolicari nell'Abruzzo del '700. Il caso di Ilario Calenzani fra Chieti, Torre de' Passeri e Pettorano sul Gizio*, «Azulejos. Rivista di Studi Ceramiche», 3 (2006), pp. 147-172: soprattutto per Pettorano pp. 155-158.
65. DE STEPHANIS, *Pettorano* cit., p. 87.
66. Cfr. A. CAPONE, *Destra e Sinistra da Cavour a Crispi*, Torino 1981, pp. 121-173, 309-311.
67. Cfr. G. ALBERTI, *L'industria molitoria meridionale nel sec. XIX*, «Rivista storica italiana», 81 (1969), pp. 903-939.
68. ASAQSS, Tribunale di Sulmona, Sentenze penali, b. 19, 1° semestre.
69. Si tratta di Margherita d'Alessio, di Florindo, di anni 20, contadina; Valentino d'Averso, fu Francesco, di anni 21, contadino; Benigno Bonitatibus, fu Domenico, di anni 55, contadino; Pasqua Carrara, di Crescenzo, di anni 23, contadina; Giustino Chioda, di Antonio, di anni 68, contadino; Benigno Cicone, di Angelo, di anni 68, calzolaio; Antonio Crugnale, fu Matteo, di anni 35, contadino; Benigno Cipriani, di Francesco, di anni 21, contadino; Rocco Federico, fu Pasquale, di anni 30, contadino; Giuseppe di Fonso, di Salvatore; Bernardino di Fonso, di Pasquale, di anni 25, contadino; Pasquale Frattarelli, fu Luca; Domenico Iacozzi, fu Giuseppe, di anni 43, contadino; Raffaele Pace, fu Giacomantonio, di anni 36, contadino; Arcangelo Santucci, di Vicenzo, di anni 26, contadino; Francesco Tortis, fu Gioacchino, di anni 28, contadino; Casimiro Ventresca, fu Domenico, di anni 30, contadino; Maria Ventresca, fu Felice, di anni 22, contadina; Domenico Bonitatibus, alias Pensiero, fu Gaetano, di anni 51, contadino; Domenico d'Amato, di Angelo, di anni 17, contadino; Francesco Gianchetta, fu Raffaele, di anni 50, contadino; Vincenzo di Falco, di Nicandro, di anni 46, artigiano; Domenico Guglielmi, di Gabriele, di anni 30, contadino; Giuseppe di Mascio, fu Arcangelo, di anni 32, con-

- tadino; Gaetano Centofanti, di Pietro, di anni 28, contadino; Pietro Franciosa, fu Ignazio, si anni 26, contadino; Vincenzo Lucci, fu Luigi, di anni 42 mugnaio; Luigi Volpe, fu Francesco, di anni 37, mugnaio.
70. Su questo mulino vd. *infra* § I.5.
71. ASAQSS, Tribunale di Sulmona, Verbali istruttori, anni 1875-1876, b. 45, atti nr. 11 e 12.
72. Vd. *supra* § I.3.
73. ASAQSS, Tribunale Sulmona, Verbali istruttori, anni 1873-1874, b. 42, atti nr. 14 e 56 bis.
74. ASAQSS, Tribunale Sulmona, Verbali istruttori, anni 1873-1874, b. 42, atto nr. 9.
75. *Il Chronicon di S. Bartolomeo di Carpineto*, a c. di E. FUSELLI, L'Aquila 1996 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Documenti per la storia d'Abruzzo, 12), pp. 164-168.
76. *Il Chronicon di S. Bartolomeo di Carpineto* cit., p. 166.
77. ACSPa Inventario nr. 644 (1245 gen. 2). Cfr. *Inventario dell'Archivio Capitolare di San Panfilo* cit., p. 121. Secondo P. MALANIMA, *I piedi di legno. Una macchina alle origini dell'industria medievale*, Milano 1988, p. 52 e n. 74, a Sulmona si ha notizia di alcuni *balcatoria* nel corso della seconda metà del Duecento (con rinvio a N.F. FARAGLIA, *Codice Diplomatico Sulmonese*, Lanciano 1888, pp. 80 [a. 1271], 83 [a. 1273]). Sulle gualchiere in territorio di Sulmona cfr. E. MATTIOCCO, *Struttura urbana e società della Sulmona medievale*, Sulmona 1978, pp. 123-129; Id., *Sulmona. Città e contado* cit., pp. 128-129. Da questo lavoro di Mattiocco si ricava che, secondo un documento registrato da G. CELIDONIO, *La Diocesi di Valva e Sulmona*, IV, Sulmona 1912, p. 60, nel 1242 esisteva un *balcatorium* in località Ponticelli presso Sulmona: il Celidonio, in realtà, parla di "mulino".
78. MALANIMA, *I piedi di legno* cit., pp. 57-59.
79. Il lavoro fondamentale sull'origine e diffusione della gualchiera resta MALANIMA, *I piedi di legno* cit. (per la diffusione delle gualchiere durante il basso Medioevo in Italia e Europa vd. soprattutto pp. 99-132).
80. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 36 (*Intercetera dei Relevii e dei beni feudali della famiglia Cantelmo* [copia]).
81. ASAQSS, notaio Salvatore Pancia, b. 16, fasc. 39, c. 7r.
82. Su questa gualchiera/polveriera cfr. ASAQSS, notaio Salvatore Pancia, b. 16, fasc. 38, cc. 4v-5r (1632 mar. 2), qui discusso in § III.
83. SBD, Fondo De Stephanis, nr. 36 (*Intercetera dei Relevii e dei beni feudali della famiglia Cantelmo* [copia]).
84. ASAQ, Fondo Catasti, Catasto di Pettorano, vol. 262, p. 1559.
85. ASAQSS, Corti locali, vol. 49, cc. 150v-151r.
86. ASNA, Archivio privato di Tocco di Montemiletto, Feudi di Abruzzo Citra (Pettorano, Popoli, Rocca Valleoscura, Tocco), b. 58, nr. 60. Cfr. *Archivio di Stato di Napoli. Archivio privato di Tocco di Montemiletto* cit., p. 202.
87. Per quanto riguarda quest'opera vd. n. 38.
88. ASNA, Archivio privato di Tocco di Montemiletto, Feudi di Abruzzo Citra (Pettorano, Popoli, Rocca Valleoscura, Tocco), b. 59, nr. 87. Cfr. *Archivio di Stato di Napoli. Archivio privato di Tocco di Montemiletto* cit., p. 206.
89. ASAQSS, Corti locali, vol. 53, cc. 116v-117v.
90. DE STEPHANIS, *Pettorano* cit., p. 78.
91. DE STEPHANIS, *Pettorano* cit., p. 87.
92. ASAQ, Atti demaniali, vol. 132, tav. XXXXII (*Pianta del Molino*). Cfr. SABATINI, *Saggio bibliografico di mappe* cit., p. 326.
93. Questa mappa è stata pubblicata, senza precise indicazioni archivistiche, in *Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio. Piano di Assetto Naturalistico*, I, Penne 1998, p. 58 (consultabile anche al seguente indirizzo internet: www.riservagenzana.it/la_riserva/pan.html).
94. ASAQSS, notaio Giulio Campana, b. 4, vol. 24, c. 166r.
95. ASAQSS, notaio Lucantonio Pancia, b. 18, fasc. 4, c. 5r.
96. ASAQSS, notaio Salvatore Pancia, b. 16, fasc. 38, cc. 4v-5r.
97. ASAQSS, notaio Salvatore Pancia, b. 16, fasc. 39, c. 7r.
98. ASAQSS, notaio Antonio Fabrizio Pansa, b. 117, fasc. 8, cc. 6v-9v (1683 mag. 10); ASAQSS, notaio Francesco Antonio Ceci, b. 119, fasc. 10, cc. 6v, 17r-v (1684 apr. 6); cc. 7r-16v (1684 mar. 15); cc. 18r-26r (1684 mar. 15).
99. ASAQ, Fondo Catasti, Catasto di Pettorano, vol. 262, p. 1559.
100. Vd. n. 38.
101. DE STEPHANIS, *Pettorano* cit., p. 78.
102. ASAQSS, notaio Salvatore Pancia, b. 14, vol. 12, fasc. 12, cc. 10r-17r.
103. Cfr. R. MAIIOCCHI, *La macchina come strumento di produzione: il filatoio alla bolognese*, in *Storia d'Italia*, Annali 3. *Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento ad oggi*, a c. di G. MICHELLI, Torino 1980, pp. 7-27.
104. Vd. n. 38.
105. DE STEPHANIS, *Pettorano* cit., p. 78.
106. DE STEPHANIS, *Pettorano* cit., p. 87.
107. Vd. n. 38.
108. DE STEPHANIS, *Pettorano* cit., p. 87.
109. Cfr. n. 93.

APPENDICE DOCUMENTARIA

I. Commissione Feudale, *Bullettino delle sentenze*, n. 10 vol. 12 (anno 1809), pp. 306-312

A dì 31 ottobre 1809

Tra 'l Comune di Pettorano nella seconda Provincia di Abruzzo Ulteriore, e 'l Sig. Filippo de Stefanis, patrocinati dal Sig. Stanislao Melchioro;

E 'l già barone Principe di Montemiletto, patrocinato dal Sig. Tommaso Paziente;

Sul rapporto del Sig. Giudice Pedicini.

L'Università di Pettorano unitamente con quella di Roccavalleoscura sin dal 1747 insisterono nel già S(acro) C(onsiglio) per la costruzione de' molini ne' loro rispettivi territorj. Il Principe di Montemiletto ex-feudatario di dette Terre adducendo allora, che a lui compete il diritto proibitivo, cercò d'impedirne la costruzione. Il S(acro) C(onsiglio) impartì termine sommario, che fu compilato da amendue le parti contendenti, ma poi fu abbandonato il giudizio fino al 1791, allorchè venne a ravvivarlo la sola Università di Roccavalleoscura, che ottenne sentenza a se favorevole, e si costruì il molino.

Nel 1793 l'Università di Pettorano e il Sig. Filippo de Stefanis cittadini di quel luogo tentarono di costruirne due, ma per parte del Principe di Montemiletto istituendosi un giudizio di nuova opera nella regia Udienza provinciale ne fu impedita la costruzione, e quantunque de Stefanis fosse ricorso nel S(acro) C(onsiglio) presso gli atti dell'antico giudizio, pure poi non continuò ad agire, e così rimase l'affare fino al 1799.

In detto anno fu che profittando tanto l'Università di Pettorano, che de Stefanis delle circostanze di quel tempo, si costruirono amendue i rispettivi molini, ma il S(acro) C(onsiglio) nel seguente anno ordinò che tutto l'innovato si riducesse al pristino stato, ed il Caporuota dell'Aquila incaricato dell'esecuzione fece fabbricare le porte de' due molini e chiuse i canali che conducevano le acque a' medesimi, e diede poi conto al S(acro) C(onsiglio) di quanto avea operato; e quindi il Principe per la prima volta venne a dedurre, che i molini erano edificati ne' suoli di suo dominio.

Per ordine poi del passato governo la causa passò all'abolita Reg(ia) Camera, ove il Principe adducendo nuovamente che i suoli de' molini costrutti erano di suo dominio, ottenne dal Commissario della causa ordini per la verifica dell'esposto diretti alla R. Udienza Provinciale, verifica che poi non fu mai più eseguita, ed in questo stato è passata la causa alla Commissione.

Nella medesima dunque hanno insistito tanto l'Università di Pettorano che il menzionato Filippo de Stefanis, perché fosse loro permesso di riaprire e mettere in

attività i rispettivi molini fatti nel 1799.

Il Principe all'opposto ha dedotto, che il molino dell'Università siesi costruito in un fondo di suo privato dominio. Che lo stesso venga a recar pregiudizio ad una quasi contigua sua gualchiera, tanto perché dovrebbe prender le acque dall'acquedotto fatto a sue spese che conduce l'acqua alla gualchiera, quanto perché l'acqua che con empito esce dal molino medesimo viene ad urtare nel muro della sua gualchiera, la quale sarebbe in pericolo di crollare. Pel molino di de Stefanis poi ha dedotto che siesi costruito in un fondo pure di suo dominio, e che il canale dell'acqua venga ad indurre servitù ad un altro fondo similmente di sua privata appartenenza.

La Commissione nell'esame delle ragioni delle parti ha considerato, che avendo il Principe assunto il dominio de' suoli ove sono costrutti amendue i molini, non ha prodotto alcun documento dimostrativo del dominio medesimo; ed abbenché nel 1806 avesse egli ottenuto dal Commissario della causa ordine per la verifica di tal suo dominio, pure poi non procurò di farla. Ad ogni modo avendo osservato sulla pianta dallo stesso Principe esibita che il molino costruito dall'Università sia vicinissimo alla gualchiera, e che in conseguenza possa produrre del pregiudizio alla gualchiera del Principe, perciò ha stimato sul dubbio di sospendere la sua decisione e di commettere una perizia per l'accerto della verità.

Rispetto poi al molino costruito da de Stefanis ha dalla stessa pianta rilevato che non sia un canale nuovo quello che il medesimo ha fatto per condurre l'acqua al suo molino, ma sia un antico canale, che prima portava le acque alle peschiere che un tempo vi erano ed oggi non più esistono, e che lo stesso canale non passi che accosto al fondo di Lorenzo Croce, che il Principe asserisce di aversi comprato, perciò ha stimato di accordare al medesimo de Stefanis la facoltà di poterlo riaprire, con sottoporlo però ad una cauzione di non indurre servitù, né di recar danno a' fondi alieni. Quindi ha diffinitivamente deciso.

Si commetta al Tribunale di prima istanza della Provincia dell'Aquila di eleggere colla intelligenza del suo Reg. Procuratore tre periti, i quali riconoscano il molino costruito dall'Università di Pettorano, e veggano se lo stesso sia edificato nel suolo proprio di essa Università, o nel suolo alieno, ed a chi questo appartenga. Se sia vero che l'acqua che scappa dal detto molino vada ad urtare nel muro della gualchiera del Principe di Montemiletto, quanto questa sia distante dal molino, e se il canale che conduce l'acqua al molino medesimo rechi alcun pregiudizio al canale ed alla gualchiera suddetta.

Sia lecito a Filippo de Stefanis di attivare il molino da esso costruito sin dal 1799, con dare però la cauzione di non recar danno, né d'indurre servitù a' fondi alieni.

II. ASA, Atti demaniali, b. 108, fasc. 1, cc. 27r-29v

Solmona 15 settembre 1810

Al Sig. Cavaliere D. Giuseppe de Thomasis Relatore al Consiglio di Stato, e Commissario del Re per la Divisione de' Demani.

Eccellenza

Si Compiacque V.S. con suo foglio de' 13 dello stante elleggersi in periti per riconoscere il molino del Comune di Pettorano in contradizione dell'Ex Barone Principe di Montemiletto.

Si servì contemporaneamente manifestarsi essere nostro incarico di esaminare, se lo stesso sia stato costruito nel suolo proprio di detto Comune, o nel suolo alieno, ed a chi questo appartenga. Se sia vero, che l'acqua, che scappa da detto molino, vada da urtare nel muro della Gualchiera del Principe di Montemiletto, quanto questo sia distante dal detto molino, e se il canale, che conduce al medesimo molino, reca alcun pregiudizio al canale, ed alla gualchiera suddetta.

Per effetto di tal incarico, nella giornata di ieri, che si contano i quattordici dell'andante, accedemmo in esso Comune, e dopo aver dato il dovuto giuramento in mano di quell'Aggiunto di Pace, assistiti da V.E. e dal Sig. Pasquale Gravina, quel sindaco di detto Comune, non che dal Sig. Antonio Orsini, qual rappresentante di detto Principe, all'uopo cerziorati, ci portammo sulla faccia del luogo denominato S. Maria, o sia La Faienziera, ove esistono la Gualchiera, e Molino suddetti.

La prima nostra operatione fu di levare la pianta relativamente a quanto concerne la quistione insorta tra esse parti, e che redatta nel qui alligato foglio ci diamo l'onore di rassegnare a V.E.

Da questa si riscontra, che l'uno, e l'altro edificio sono lunghesso il fiume denominato Gizzio, e propriamente da quella parte, che riguarda l'occidente, a cui restituiscono le acque, che mediante una acquidotto, sono destinate ad animarli;

Che la parte superiore della corrente si occupa dalla Gualchiera, l'inferiore dal Molino;

che l'uno edificio è situato a fianco dell'altro in una conveniente distanza;

Che il canale destinato ad animarli, e che esiste dalla parte di dietro in linea parallela de' loro muri esteriori, è distante da essi edificj palmi ventitre e mezzo, con riceverne l'acqua prima la Gualchiera, e in seguito il Molino per mezzo de' corrispondenti uncili, con tutt'altro in essa pianta descritto.

Fissati in tal modo i rispettivi siti, si passò al disimpegno degli esami da V.E. oggettatici.

E relativamente alla pertinenza del suolo, ove si trova dal comune costruito il detto Molino, siamo di avviso, che lo stesso sia di dominio del Comune suddetto, come parte del Demanio, che gli si appartiene, ed in questo sentimento ci confermiamo.

Primo, perché dai più vecchi del paese da noi all'uopo interrogati ci siamo istruiti, che giammai dall'Ex Barone vi si è esercitato alcun atto possessivo, tanto maggiormente che lo stenditojo de' panni per avviso di essi vecchi ha sempre esistito nella parte superiore della falda della vicina collina, ove vi è ventilazione, e beneficio del sole, nel mentre che nel fondo della valle, e nel sito del molino l'uno e l'altro sono meno attivi, all'asciugamento de' panni;

Secondo, perché tutt'i fondi vicini ad esso molino si appartengano a particolari cittadini, e come assoluti padroni ne vengono caricati in matrice;

Terzo, perché dagli stessi naturali ci siamo assicurati, che il sito del molino anteriormente alla sua edificazione si era occupato da particolari sul Demanio del Comune, e da costoro fu restituito nell'occasione dell'edificazione suddetta;

Quarto, perché in dubbio ogni fondo presumesi del Demanio comunale, e non già dell'Ex Barone, assistendo a favore del primo l'acquisto originario, del secondo il derivativo, e così il fatto dell'uomo, che ha bisogno di pruova.

Passando all'esame del secondo dubbio, se l'acqua cioè destinata ad animare il molino, uscendo dallo stesso urti la gualchiera, abbiam'osservato, che il livello del fiume, in cui, come si è cennato, si rimbocca l'acqua, che scappa dai canali delle macine, dal punto medio della gualchiera al punto medio del molino, attesa la loro distanza, ha un declino di palmi tre; che il canale della prima macina più prossima alla gualchiera dista dalla medesima in palmi ventidue; che l'uno e l'altro edificio sono nella stessa linea, e lungo la stessa sponda del fiume; che l'acqua, che sorte de' canali del molino, per la conformazione de' medesimi, non si oppone, ma seconda la corrente del fiume. Da tutte queste circostanze ci fa forza conchiudere di non poter giammai avvenire si verifichi l'urto, che si teme che anzi è a dirsi, che coll'edificazione del molino maggior consistenza ha ricevuta la fabbrica della gualchiera, sia che si riguardi l'ingrandimento del canale, che deviando superiormente l'acqua del fiume sottoposto, ne scema la quantità diminuendone l'urto per la convicina gualchiera, sia che si riguardi la sponda dello stesso fiume, la quale dalla fabbrica del molino è venuta a ricevere una maggiore consistenza e con essa una maggiore fermezza la gualchiera.

In rapporto alla distanza che tra l'un edificio e l'altro intercede osservammo con particolarità, che i muri esteriori de' medesimi, che lateralmente si corrispondono, sono formati in linea retta, in modo però che quella del lato del molino non è parallela coll'altra della gualchiera sì bene divergente, cosicché negli angoli,

che si riguardano dalla parte di dietro verso la collina, v'intercede lo spazio di palmi tre e un terzo; negli angoli poi di avanti verso il fiume trovasi una distanza di palmi dodici e mezzo, e questa divergenza dalla linea del molino fu ben intesa nella economia della sua fabbrica, ad oggetto di secondare l'inclinazione dell'angolo, che alla linea dell'acquidotto esteriore fanno i due canali delle macine, tanto a fine di dare all'acqua un più facile ingresso, quanto per facilitarne l'uscita, secondano, come si è detto, la corrente del fiume.

Portando finalmente le nostre osservazioni sull'acquidotto destinato ad animare i due edifici, relativamente al medesimo si rilevò, che pria della costruzione del molino era lo stesso destinato a un doppio uso, a dare cioè l'acqua alla gualchiera, e ad irrigare, come attualmente irriga, i territorj sottoposti di proprietà di varj particolari cittadini. Che anzi dalle notizie prese ci siamo assicurati, che per lo addietro il comune impiegò le acque dell'istesso acquidotto, e nello stesso sito, ove di presente è il molino, ad animare i molinelli per la macinazione del piombo necessario per la fabbrica delle faenze, e che da questa circostanza prese il descritto locale la denominazione, come si è detto, di faenziera.

Osservazione oculare anche da se assicura, che pria dell'epoca della edificazione del molino, l'acquidotto, di cui si tratta, non era difeso da alcuna fabbrica, e che all'incontro in oggi dal comune si trova lateralmente muniti di un grosso muro lungo tutta la linea della gualchiera, e molino, che mette in salvo l'una, e l'altro dagli straripamenti dell'acqua, a cui la stessa gualchiera andava per pria soggetta, attesa la debolezza, in cui doveva essere in quel sito il canale per la particolare circostanza del luogo, cosa che non si verifica per la parte superiore del medesimo, essendo a portata di ricevere ogni necessario ingrandimento, e di resistere il terre [...] senza esservi pericolo rompa, o rompendo, sia di difficile riparazione.

Che è quanto ci occorre rassegnare a V.E., a cui con ogni venerazione inchinandoci, ci raffermiamo per sempre.

Umilmente

Michele Sebastiani, Simone Campea, Luigi Bellej

III. ASASS, Tribunale Sulmona, Verbali istruttori, anni 1873-1874, busta 42, atto nr. 14

L'anno milleottocentosettantatre il giorno quindici aprile nel locale Ponte d'Archi 2°, Comune di Pettorano, e propriamente nel molino tenuto in fitto da Pelino Nicola mugnaio residente in detto Comune di Pettorano.

Io sottoscritto Liborio Masciangioli architetto civile licenziato sotto il n. 348, sull'istanza del Sig. Luigi Pacomini (?) procuratore del nominato mugnaio Pelino Nicola, il Sig. Presidente del Tribunale civile di Solmona con provvedimento del giorno 30 gennaio 1873 nominò il sottoscritto per l'accertamento della quota fissa sul palmento n. 1 del menzionato mulino a Ponte d'Arce 2° per non essersi accettata la quota proposta dall'Amministrazione in lire 0,083 per ogni cento giri di macina, come si è fissato dall'Ingegnere Provinciale.

Previo il giuramento da me prestato nelle mani del sullodato Sig. Presidente di bene e fedelmente eseguire le operazioni enunciate nel citato provvedimento nel solo scopo di far conoscere ai Sig. Giudici la verità, come dal verbale del 7 corrente; oggi suddetto giorno essendomi recato nel mulino in parola, ed alla presenza dell'Ingegnere incaricato dall'Amministrazione finanziaria, del verificatore del contatore dei giri della macina, e del mugnaio esercente, ho preso tutti quegli appunti necessari per rilevare la potenza degli apparecchi, eseguendo in pari tempo un esperimento di fatto per confrontare la differenza dei risultati, dai quali, se non si potrà giudicare con precisione quale possa essere la quota fissa per ogni cento giri di macina, poiché trattasi di una materia molto contingente, potrò bensì con tutta coscienza determinarla, stante che i risultati che si ottengono dalla potenza degli apparecchi e dall'esperimento di macinatura non ponno variare che entro certi limiti.

DIMENSIONI DELLE DIVERSE PARTI COMPONENTI IL MULINO IN DISCORSO.

Diametro del palmento metri 1,33. Altezza del medesimo centimetri 22. Larghezza dello stramazzo centimetri 44. Altezza dello stesso centimetri 90. Altezza della caduta dell'acqua metri 5,10. Raggio del ritrecine, contando dal medesimo al punto di mezzo delle ali, metri 2,55.

Da questi dati potendosi dedurre l'impulso della corrente contro la ruota, si potrà altresì valutare il prodotto della macinazione per ogni cento giri, che dietro calcolazione darebbe quattro chilogrammi di farina per detti cento giri di macina. Ritenendo questo risultato teoretico si rileva che la quota fissa proposta dall'Amministrazione in lire 0,083 non è applicabile al mulino in parola, stante che la legge 7 luglio 1868 che impose una tassa sulla macinazione dei cereali, stabilisce col 1° articolo una tariffa in ragione di peso per le varie specie dei cereali, e prescrive che in base ad essa dovrà essere pagata la tassa sulla macinazione, dall'arrentore nelle mani del mugnaio prima della esportazione della farina. Il mugnaio poi, per l'articolo 2°, in corrispettività ed a saldo delle somme riscosse, pagherà allo Stato una quota fissa per ogni cento giri di macina. Ora siccome la tassa di macinazione fissata nella suddetta tariffa è di 2 centesimi per ogni chi-

logrammo di grano, ne seguirebbe che il mugnaio, giusta i dati di sopra indicati, esigerebbe dall'avventore 80 centesimi per ogni cento giri di macina, e ne pagherebbe allo stato 83, vale a dire 3 millesimi di più di ciò che esige. Questo è il risultato del fatto quante volte si volesse ritenere l'esperienza conforme alla teoria; locché in materia tanto contingente è molto difficile il verificarsi. Veniamo ora all'atto pratico. L'esperimento di fatto invece di quattro chilogrammi per ogni cento giri di macina ne ha dato due. Vero è che simile scarso prodotto si è verificato in gran parte per non avere il mugnaio alzata convenevolmente la macina corsoia, ma è vero pure, che se tutto fosse andato in piena regola, val dire che il sistema di macinatura se fosse eseguito in modo da ottenere il pieno effetto, non avrebbe mai raggiunto il peso di quattro chilogrammi per ogni cento giri ottenuto dai dati scientifici; poiché come si è detto di sopra, il risultato che si ottiene dalla potenza degli apparecchi e dall'esperimento di macinatura non può variare che entro certi limiti.

Ciò posto, non potendosi ritenere né l'uno né l'altro risultato, la prudenza e l'equità esigono che in fatti di tanta elasticità bisogna attenersi ad un risultato medio; quindi son di parere che il palmento in parola può dare tre chilogrammi di farina per ogni cento giri di macina, e che perciò la quota fissa dovrà ridursi a centesimi cinque lire 0,05 per ogni cento giri di macina.

IV. ASASS, Tribunale Sulmona, Verbali istruttori, anni 1873-1874, busta 42, atto nr. 56 bis

Solmona 24 settembre 1873
L'ingegnere civile Francesco de Padova
Al Tribunale Circondariale di Solmona

INTRODUZIONE.

Nella causa di rito sommario presso il Tribunale civile di Solmona, si rileva che Pelino de Nicola mugnaio non avendo accettato la quota fissa pel palmento n. 1 del molino denominato Ponte d'Arce 2° sito nel tenimento di Pettorano dallo stesso esercito, chiese il giudizio peritale per determinare la detta quota. Quella proposta dell'Ufficio Tecnico di Aquila degli Abruzzi era di ottocento trenta diecimillesimi di lira, e l'offerta del mugnaio esercente era di cinquecento diecimillesimi.

Nel dì 15 aprile 1873 fu eseguita la perizia, ed il perito Sig. Masciangioli fu di parere che la quota fissa dovesse determinarsi a cinquecento diecimillesimi.

Con atto del giorno 5 luglio detto anno l'Intendente di Finanza della Pro-

vincia di Aquila degli Abruzzi dichiarò a Pelino de Nicola che non accettava il giudizio peritale emesso dal geometra Masciangioli, per motivi come dagli atti, e per conseguenza lo citava a comparire innanzi il Tribunale Civile di Solmona all'udienza del giorno 23 luglio 1873 onde sentire accogliere e far pieno diritto al presente ricorso contro il sudetto giudizio peritale, e sentir disporre una perizia giudiziaria che accerti la quota fissa da pagarsi da esso mugnaio.

Il tribunale civile di Solmona con sentenza pubblicata il di 6 agosto 1873, nella terza parte del dispositivo, tra l'altro, ordina quanto appresso:

«3° Fa dritto alla domanda dell'Intendenza di Finanza per nuova perizia, e per lo effetto nomina di ufficio l'Ingegnere Sig. Francesco de Padova, il quale prestato pria il giuramento innanzi al Giudice di questo Collegio Sig. Ribezzi che all'uopo delega, si recherà nel palmento n. 1 del molino Ponte d'Archi 2° sito nel comune di Pettorano esercito da Pelino de Nicola, ed ivi tenendo presente i rilievi delle parti e la precedente perizia eseguita dal Sig. Masciangioli, accerterà la quota fissa dovuta per il detto molino. Del tutto redigerà analogo rapporto».

In adempimento di che tale incarico, essendosi da me sottoscritto prestato il giuramento nel giorno 18 corrente mese, il mattino del giorno 22 stesso mi recai nel tenimento di Pettorano, e propriamente nel sito denominato Ponte d'Archi ov'è sito il molino in parola; quivi trovai l'esercente Pelino de Nicola ed il proprietario del molino Sig. Luigi Caroselli. Per parte dell'Intendente di Finanza fui associato dall'Ingegnere Provinciale di Finanza Sig. Francesco Morante e dal caposquadra. Nel mio interesse mi feci accompagnare dall'abile mugnaio Venanzio Giuliani di Aquila per adibirlo a dirigere gli esperimenti.

Fatti sopra luogo gli analoghi studi e tutte le osservazioni ed ispezioni che stimai importanti, mi ricondussi in Solmona, e compiuto dappoi il lavoro di tavolino ne ho redatta la presente relazione.

RILIEVI DELLE PARTI.

Dall'esercente Nicola Pelino mi si fecero a voce sopra luogo e poi dati in iscritto i seguenti rilievi:

«Sig. Ingegnere de Padova. Solmona. Piacciavi far riflessione sulle mie ragioni che sono le seguenti: 1. il formale animatore porta le acque al molino ed alla ramiera, per cui la corrente per la mola si prende di lato e non di fronte, di modo che la forza dell'acqua si perde, e perciò non deve misurarsi l'alzata delle canale, ma bensì deve starsi al fruttato della macina che fa ogni cento giri.

La seconda riflessione poiché dovete tenere preferite è che l'esperimento si è fatto con la mola ritoccata, cosa che non si doveva, per cui mettendo lo sgravio sul fruttato che ne ha dato la stessa, la quale ha dato battute 6 su chilogrammi 20 di

farina. Il tutto lo terrete presente. Il Mugnaio Nicola Pelino esercente del molino Ponte d'Arce».

Per parte dell'Amministrazione dall'ingegnere Sig. Morante si fecero verbalmente i rilievi sopra luogo, e di questi se ne è tenuto conto nel corso di questa relazione come appresso si vedrà.

DESCRIZIONE DEL MOLINO ED OSSERVAZIONI LOCALI.

Il molino Ponte d'Arce 2° trovasi nel sito che porta lo stesso nome in tenimento di Pettorano, e forma un solo edificio con l'altro molino distinto sotto il nome di Ponte d'Arce 1° e con l'altro opificio idraulico in continuazione per uso di ramiera. Il canale di arrivo anima contemporaneamente i due palmenti di rispettivi molini ed il motore per battere il rame; passa di fianco alle bocche dello stramazzo, di modo che per ottenere maggior copia di acqua, gli stipiti a sinistra delle bocche si trovano un poco più sporgenti, e per questa irregolare costruzione l'acqua produce un risentito rigurgito nelle docce che seguono [...] lo stramazzo. Si è inoltre da me osservato che il detto canale di arrivo incontrando prima la bocca del palmento n. 2, la portata dell'acqua in quest'ultima è molto minore della prima.

Fatta questa breve descrizione dell'edificio in generale, vengo a parlare particolarmente del molino che ha dato motivo all'attuale vertenza, e che consta di un solo palmento. Il motore appartiene alle ruote distinte con nome speciale di ritrecine, ed il suo diametro tra centro e centro è di metro 1,19. La corsoia è composta di pietra silicea proveniente dalle cave di Pettorano con aguzzatura mezzo rigata, avendo metro 1,33 di diametro e spessore 0^m, 21. Le acque del canale di arrivo derivano dal fiume Gizio, e la differenza di livello tra il centro delle palette ed il pelo dell'acqua nel canale di arrivo è di metri 5,00.

Nella mia visita locale mi [...] principalmente a riconoscere il canale di arrivo fino alla presa delle acque, facendo chiudere con appositi portelloni le cosiddette bocche di regola, comunemente chiamate "vadaruole". Disposi a seguito un'esperimento diretto servendomi dell'acqua di cui poteva disporre, essendo contemporaneamente in movimento tanto il palmento del molino n. 1 quanto l'apparecchio meccanico della ramiera. Ordinai inoltre che si fosse alzata la macina, ed osservata dall'Ingegnere Sig. Morante, quest'ultimo mi fece rilevare trarsi stanca, ed aver bisogno di essere ritoccata; non ostante l'opposizione dell'esercente, feci praticare alla stessa una leggera aguzzatura ne' punti più consumati.

L'esperimento durò minuti 18 e si ottennero kg 40,500 di buona farina di grano con n. 13 centinaia di giri, percorrendo la macina in media giri 75 a minuto. E perché questo esperimento fu eseguito dal mugnaio Giuliani in contraddizione con l'esercente, l'Ingegnere Sig. Morante mi fece verbalmente il rilievo dover-

si venire ad un secondo esperimento diretto esclusivamente dal suddetto mugnaio Giuliani; questo secondo esperimento durò minuti 9, e si ottenne la produzione di kg 20 di farina anche di buone qualità con n. 6 centinaia di giri, percorrendo la macina giri 64 a minuto primo.

Durante il secondo esperimento, l'Ingegnere Sig. Morante, anche in linea di rilievo, mi fece osservare essere due i palmenti, non ostante che fossero distinti i molini sotto i n. 1 e 2, e per conseguenza domandava chiudersi la bocca del palmento nel molino n. 1 onde avere una portata maggiore il palmento ove s'intendeva da me fare l'esperimento. A tale dimanda si oppose l'esercente; dal conto mio trovai giusta tale opposizione, e non mi parve giusto discendere alla domanda del Sig. Morante, per la ragione che nel tempo della discussione il canale di arrivo, come sopra si è detto, era sufficiente al movimento contemporaneo dei tre apparecchi idraulici, e le macine de' rispettivi palmenti dimostravano una velocità pressoché normale.

Con i criteri che ho potuto ricavare dalle ispezioni locali, e con i risultamenti ottenuti dal calcolo, si è determinata la seguente quota.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA.

Luce: larghezza dello stramazzo 0^m,43, altezza 0^m,45.

Portata: litri 205 a minuto secondo.

Caduta metri 5,00; diametro del ritrecine met. 1,19; lavoro meccanico nel palmento chilogrammetri 1025; coefficiente di rendimento della ruota 0,30.

Forza utile: sul palmento 4,09 cavalli-vapore.

Velocità della ruota met. 4,90; giri della macina a minuto primo ottenuti dal calcolo 78; prodotto di farina per ora e per cavallo kg 36; prodotto per ogni 100 giri kg 3,11.

Quota: lire 0,062, centesimi 6,20.

In fede di che ne ho redatta la presente relazione nel giorno, mese ed anno come sopra.

V. ASASS, Tribunale Sulmona, Verballi istruttori, anni 1873-1874, busta 42, atto nr. 9

Solmona il dì 15 febbraio 1874

L'Ingegnere civile Francesco de Padova

Al Sig. Presidente del Tribunale civile di Solmona

Dal mugnaio Vincenzo Lucci si avanzò dinanzi al Sig. Presidente del Tri-

bunale civile di Solmona la nomina di un perito onde verificare la quota di macinazione nel molino a due palmenti dallo stesso Lucci esercito, denominato *Le Chiuse* nel tenimento di Pettorano, non potendo accettare quella proposta dall'Ingegnere Provinciale di Finanze. Dietro tale dimanda il Sig. Presidente pubblicava la seguente ordinanza che porta la data del giorno nove gennaio 1874.

«Noi Presidente del Tribunale civile di Solmona letta etc. Nominiamo l'Ingegnere Sig. Francesco de Padova perché previo giuramento da prestare davanti di noi, verifichi in detto comune il molino denominato *Le Chiuse* esercito da Vincenzo Lucci, ed uditi i rilievi delle parti, determini co' mezzi dell'arte e con tutti gli esperimenti [...] quale sia o possa essere la quota fissa di tassa di macinato per ogni cento giri di macina relativamente al detto molino. Distenderà di tutto analoga relazione che sarà depositata originalmente nella Cancelleria di questo Tribunale fra quindici giorni».

Notificata a me sottoscritto la sudetta ordinanza e prestato il giuramento innanzi al Sig. Presidente nel giorno tre corrente mese, il mattino del giorno dodici detto mese mi recai nel tenimento di Pettorano e propriamente nel mulino denominato *Le Chiuse* ove trovai l'esercente Vincenzo Lucci, in presenza del quale furono da me fatti gli analoghi studi e praticate tutte le operazioni telaiche riguardanti l'incarico ricevuto; dopo di che mi ricondussi in Solmona, e compiuto il lavoro di tavolino ne ho redatta la presente relazione.

Credo intanto necessario far osservare che per mancanza di un mugnaio di fiducia mi astenni ordinare e far eseguire sopra luogo un'esperimento diretto.

DESCRIZIONE DEL MULINO ED OSSERVAZIONI LOCALI.

Il mulino denominato *Le Chiuse* trovasi in tenimento di Pettorano e propriamente nella contrada che porta lo stesso nome; si compone di due palmenti distinti in n. 1 e 2 con bocche a stramazzo seguite da docce, e con motori a ruote tangenziali conosciute sotto il nome di ritrecini. Le acque del canale di arrivo derivano dal fiume Gizio, e le corsoie sono composte di pietra silicea proveniente dalle cave di Introdacqua. I motori ne' detti palmenti hanno il diametro di metro 430 da centro a centro; quello delle macine è di metro 432, spessore 0^m, 14 con zona sfarinante di 0^m, 26. La differenza di livello tra il pelo dell'acqua nel canale d'arrivo ed il centro delle palette ne' due ritrecini è di metri 0^m, 90.

Dalle dimensioni notate come sopra e dalla condizione degli apparecchi idraulici alquanto deteriorati, ne ho ottenuto il risultato come qui appresso.

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE.

Palmento n. 1

Luce: larghezza dello stramazzo 0^m, 68, altezza 0^m, 46.

Portata: litri 375 a minuto secondo.

Caduta utilizzata metri 3,90, diametro del ritrecine met. 1,30; lavoro meccanico nel palmento chilogrammetri 1462; coefficiente di rendimento della ruota 0,24.

Forza utile: sul palmento 4,68 cavalli-vapore.

Velocità del motore metri 5,20; giri della macina a minuto primo ottenuti dal calcolo 76; prodotto di farina per ora e per cavallo kg 28; prodotto per ogni cento giri kg 2,84.

Quota: lire 0,0568, centesimi 5,68.

Palmento n.2

Luce: larghezza dello stramazzo 0^m,65, altezza 0^m, 42.

Portata: litri 327 a minuto secondo.

Caduta utilizzata metri 3,90; diametro del ritrecine metro 430; lavoro meccanico nel palmento chilogrammetri 1275; coefficiente di rendimento della ruota 0,24.

Forza utile: sul palmento 4,08 cavalli-vapore.

Velocità del motore metri 4,80; giri della macina a minuto primo ottenuti dal calcolo 70; prodotto di farina per ora e per cavallo kg 28; prodotto per ogni cento giri kg 2,72.

Quota: lire 0,0544, centesimi 5,44.

In fede di che ne ho redatto questa mia relazione nel giorno mese ed anno come sopra.

[...]

Considerato che la cifra determinata dal perito per la quota fissa a carico di Vincenzo Lucci mugnaio di Pettorano sul Gizio è di cinquecentosessantotto-diecimillesimi di lira per il primo palmento e di cinquecentoquarantaquattro pel secondo, e però minore di quella proposta dall'Amm. di Finanza in 760 10/1000 di lira per ognuno dei due palmenti, e maggiore di quella offerta dal mugnaio di 510 10/1000 di lira per ogni palmento.

Considerato che tenuta presente una tal posizione di fatto è d'uopo ripartire la suindicata somma di lire settantaquattro e cent. trenta fra le parti in proporzione della differenza esistente fra la proposta di ciascuna di esse, e la quota del perito, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento 25 giugno 1871, approvato con decreto di pari data n. 479 serie 2°.

Per tali motivi

ordina che le spese della presente perizia tassate in lire settantaquattro e

cent. trenta sieno pagate allo Ingegnere Sig. Francesco de Padova dall'Amministrazione di Finanza e dal mugnaio Vincenzo Lucci di Pettorano nella misura come appresso, cioè lire sessanta e centesimi sessantatre dalla detta Amministrazione e lire tredici e centesimi sessantasette dal Lucci, nel termine di giorni venti dalla notifica della presente.

Solmona 23 giugno 1875

VI. ASASS, Tribunale Sulmona, Verbali istruttori, anni 1875-1876, busta 45, atto nr. 11 (1875 apr. 15)

L'anno 1800settantacinque, il dì quindici aprile, alle ore dieci ed un quarto del mattino, innanzi a noi Gaetano di Francesco, Giudice del Tribunale di Solmona, assistito dal vice cancelliere Signor Raffaele Tesone, e nella camera di consiglio di detto Tribunale. È comparso il signor Costanzo Corsi procuratore de' Signori Luigi, Errico e Liberatore Croce, nonché di Agata Ricciardelli, nella qualità come dagli atti, tutti proprietari domiciliati in Pettorano sul Gizio; ed ha chiesto che sia raccolta la pruova testimoniale disposta con sentenza di questo Tribunale del dì sedici dicembre 1800settantaquattro [...] nella causa tra i suddetti signori Croce ed i signori Carmine e Pasquale de Stephanis proprietari domiciliati ivi, fissata per questa mattina con ordinanza del dì primo aprile 1800settantacinque [...], e per la quale siamo stati surrogati al giudice signor Cecconi con decreto di oggi stesso [...]. Si è presentato pure il signor Luigi Iacomini qual procuratore di Pasquale e Carmine de Stephanis per assistere alla pruova di che trattasi, con la riserva di ogni dritto, azione e ragione e di eccezioni contro i testimoni dati in nota.

Noi giudice delegato abbiám dato atto alle parti comparse delle loro deduzioni, abbiám fatto condurre in camera separata i testimoni e poscia abbiám proceduto allo esame nel modo come appresso.

Chiama, è comparso il testimone Filippo Orsini.

Previe l'avvertenze sull'importanza e santità dell'atto, dietro nostro invito ha giurato, pronunziando la seguente formola:

Io Filippo Orsini giuro, chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro.

Indi ha detto: Mi chiamo Filippo Orsini, fu Gaetano, di anni 54, contadino domiciliato in Pettorano sul Gizio, non essere parente, affine o addetto al servizio di alcuna delle parti.

Da parte del procuratore de' signori de Stephanis si eccepisce che il signor Orsini sia addetto al servizio de' signori Croce, comunque non riceva nessun stipendio.

Il procuratore de' signori Croce fa osservare non esser vero che il testimone sia attualmente al servizio degli attori signori Croce, ma sibbene al servizio della signora Nicoletta Croce, estranea del tutto al presente giudizio.

Noi Giudice abbiam disposto sentirsi il testimonio, salvo a tener calcolo della sua disposizione secondo ragione.

Letto gli la sentenza che dispone l'esame et interrogato sul primo capo risponde:

È vero che circa dieci anni fa i signori de Stefano han costruito un argine sul fiume Gizio, il quale mentre ha ristretto per circa una metà il corso del fiume, lo ha altresì fatto deviare sulla sinistra. Mi consta che gli autori della costruzione dell'argine sieno stati i de Stefano, i quali diverse volte sono stati da me sorpresi nel momento che assistevano alla lavorazione che per conto loro si faceva.

A domanda del procuratore del signor de Stefano risponde:

I terreni adiacenti al fiume si partenevano una volta a diversi proprietari, ma poscia furono tutti acquistati dai signori de Stefano.

È accaduto sovente che le sponde del fiume appartenenti, come si è detto, ai signori de Stefano, si sieno allargate per lo straripamento delle acque, che avrebbe altresì allargato l'alveo del fiume stesso.

Interrogato sul secondo capo risponde:

Effettivamente i signori de Stefano, dopo aver ristretto il corso del fiume, hanno costruito a traverso il corso del fiume medesimo una palizzata, la quale si alza a misura che formandosi alle fondamenta uno strato di breccia più elevato rendesi necessario che la palizzata aumenti le sue proporzioni per altezza. La ragione della costruzione della palizzata io la rinvengo nel fatto che i signori de Stefano costruirono circa quindici anni fa un molino il quale non avrebbe potuto altrimenti essere animato se non dalle acque del Gizio, ma è la palizzata, che divergendo il corso del fiume ed immettendo le acque in altro canale, serve ad animare il molino.

A dimanda del procuratore de' signori Croce il testimone Orsini risponde:

Allorquando avvengono delle innondazioni ed anche ne' periodi normali la palizzata costruita dai de Stefano produce un arresto di breccie, il quale impedendo il corso naturale del fiume, lascia che le acque tornino indietro, riversandosi in un canale che dà nella ramiera de' signori Croce in modo che aumentandosi il volume delle acque impedisce la libera cascata delle acque stesse dal canale scaricatoio e fa che le ruote peschino.

Prima che i de Stefano avessero costruito gli argini e la palizzata la ramiera de' signori Croce era fornita di un canale scaricatoio il quale riversava le acque nel sottostante fiume da un'altezza di circa due palmi. Attualmente la piccola cascata in parola non più esiste, dappoiché per effetto della palizzata le acque del Gi-

zio oggi rattrovansi a livello della cascata, ed anzi arrivano quasi alla metà delle bocche di scarico.

A dimanda del procuratore de' signori di Stefano risponde:

Per effetto dello straripamento delle acque io non so se siasi dai lavoratori della ramiera sospeso qualche volta il lavoro; posso però assicurare che i medesimi si sono sovente lamentati con me che per la causa suindicata non potevano fare il loro consueto lavoro che era diminuito di quasi la metà.

Io porto avviso che lo innalzamento del letto del fiume abbia dovuto dipendere dalla costruzione della palizzata.

Letto gli il terzo capo della sentenza risponde:

È vero che i signori de Stefano hanno costruito uno sportellone all'ingresso del nuovo canale di acqua che anima il molino de' detti de Stefano, che si apre e si chiude, secondo che si à o pur no bisogno di acqua. Lo sportellone sarebbe stato costruito sul fondo de' signori de Stefano e al di sopra di un gradone a fabbrica.

Letto gli il quarto capo risponde:

Pria che si fossero costruite le opere surriferite il letto del fiume era quasi quattro volte più ampio dell'attuale, tanto vero che il luogo dove attualmente vedesi costruito il molino de' signori de Stefano, formava parte una volta dell'alveo del fiume e appellavasi bagnatoio, perché ivi andavano a lavarsi le pecore. Anche in profondità il Gizio ha subito delle modificazioni per essersi di molto innalzata la superficie delle acque; il che io desumo dal fatto che mentre prima nelle adiacenze del ponte della ramiera eravi un sasso che si ergeva fuori delle acque, il medesimo ora trovasi ricoperto, né più visibile. Sono in grado altresì di affermare con pieno convincimento che l'innalzamento delle acque non ha potuto dipendere che dai lavori di arginatura e dalla palizzata costruita dai de Stefano.

Letto gli il quinto capo, risponde:

Esisteva pochi anni fa una strada comunale che partendo dal ponte di sotto menava alla ramiera de' signori Croce. Questa via, larga in origine, in modo da esser percorsa dai carri, sarebbe ora stata ristretta di molto dai De Stefano, parte per appropriazioni, e parte per avervi fatte delle costruzioni, in modo che ora non sarebbe più possibile che vi accedessero i carri, i quali per arrivare alla ramiera non avrebbero altra via da percorrere, essendo le altre tre abbastanza anguste e difficili al traffico. Della prima via i signori Croce si servivano per trasportare il rame, legnami e tutt'altro che occorreva mediante carri: dopo la restrizione della via stessa non han potuto servirsi più de' carri per trasporto, ed hanno dovuto in vece adibire le bestie da soma.

Letto al testimone le sue risposte le ha confermate: ha chiesto le indennità che gli abbiamo tassate in lire tre e si è sottoscritto: Filippo Orsini

Fatto chiamare il testimone Concezio Cipolla, il medesimo è comparso.

Previe le avvertenze sull'importanza e santità dell'atto dietro nostro invito, ha giurato pronunciando la seguente formola:

Io Concezio Cipolla giuro, chiamando Dio in testimone della verità di quanto dichiaro.

Analogamente dimandato, risponde:

Mi chiamo Concezio Cipolla, fu Pietrosante, di anni 55, di Pettorano, fabbro-muratore: non sono parente od affine delle parti, né ho interesse nella presente causa.

Letto gli il primo capo della sentenza, risponde:

Io nulla conosco.

Letto gli il secondo capo, risponde:

Effettivamente fu per opera de' signori De Stefano costruita una palizzata a traverso il Gizio, ma non so dire se le dimensioni del medesimo sieno state aumentate dall'epoca della costruzione. La palizzata suddetta venne costruita tra il milleottocentocinquantanove e milleottocentosessanta, se pur bene mi ricordo, con lo scopo di far divergere il corso delle acque e far sì che le medesime andassero ad animare un molino fatto costruire poco discosto dai De Stefano.

A domanda del procuratore de' signori Croce, risponde:

Un giorno i signori Croce mi incaricarono di andare a periziare la ramiera di loro proprietà per verificare l'altezza delle acque ed i danni che ne derivavano. Io compii lo incarico e verificai che le acque arrivavano fino alla metà delle bocche di scarico in modo da impedire che la macchina avesse potuto agevolmente agire.

A nostra domanda risponde:

Io verificai lo stato attuale delle cose, ma non saprei però precisare lo stato precedente comunque sia stato accertato dai lavoratori della ramiera che era ben diverso lo stato de' luoghi prima che la palizzata fosse stata costruita. Sono poi di avviso che l'unica causa dello straripamento e dello innalzamento della superficie delle acque sia la costruzione della palizzata, senza di che le acque avrebbero il loro libero corso.

Letto gli il terzo capo, risponde:

È vero che sia stato costruito lo sportellone sul fondo di pertinenza de' signori De Stefano.

Letto gli il quarto capo risponde:

Non conosco lo stato primitivo del fiume, epperò non posso dichiarare, se il medesimo abbia subito qualche ristrazione nel suo alveo; solo ricordo che esisteva un bagnatoio, che era in continuazione del fiume e che ora non più esiste, essendosi ristretto il letto.

Domandato sul quinto capo, risponde:

So della stradella che menava alla ramiera de' signori Croce e che partiva dal ponte di sotto e che la medesima non è più ora adatta al traffico de' carri, per averne i signori De Stefano ristrette le proporzioni. Altre strade menano alla ramiera suddetta, ma però troppo anguste e quindi non capaci del passaggio de' carri.

Letto gli la dichiarazione l'ha confermata: ha chiesto le indennità che gli tassiamo in lire tre e si è sottoscritto: Concezio Cipolla.

Chiamato, è comparso il testimone Andrea Passetti.

Prive le avvertenze sull'importanza e santità dell'atto, dietro nostro invito, ha giurato pronunziando la seguente formola:

Io Andrea Passetti giuro, chiamando Dio <in testimonio> della verità di quanto dichiaro.

Dimandato sulle sue generalità risponde:

Mi chiamo Andrea Passetti, fu Carlo, di anni 50, di Narro (provincia di Como), domiciliato in Aquila e residente da cinque anni in Pettorano, fonditore di rami; non sono affine o domestico delle parti, né ho interesse in questa causa.

Il procuratore dei signori De Stefano ecceziona il testimone come lavoratore nella ramiera de' signori Croce, tenuta in affitto da loro stessi.

Il procuratore dei signori Croce osserva che il testimone è impiegato nella ramiera di esclusiva proprietà de' signori Caroselli.

Noi giudice delegato prendiamo atto delle dichiarazioni reciprocamente fatte dalle parti ed ordiniamo che si proceda alla udizione del testimone, salvo a vagliare quando sarà il caso il merito delle fatte osservazioni.

Domandato sulla prima posizione della sentenza risponde:

È vero che per opera de' signori De' Stefano si sono costruiti degli argini sul fiume Gizio, riversandolo sulla sinistra. Ciò mi è noto, poiché io sono stato molto tempo in Pettorano prima che vi fissassi la mia dimora, ed ho assistito nel tempo, in cui le arginature si costruivano.

Domandato sulla seconda e terza posizione risponde:

Posso eziandio assicurare esser vera la costruzione della palizzata, nonché dello sportellone ed aggiungere altresì che per effetto della palizzata stessa non avendo più le acque il loro corso regolare retrocedono, invadendo la ramiera de' signori Croce, la quale non agirebbe più con la consueta esattezza e sollecitudine, arrivando le acque fin sulle bocche da scarico, in modo che le ruote restano nell'acqua e ne è paralizzata la forza. La causa della costruzione della palizzata io la rinvengo nel fatto della costruzione del molino, il quale viene ad essere alimentato dalle acque del Gizio. Avrebbero potuto però i de Stefano provvedersi dell'acqua necessaria per alimentare il loro molino da quello comunale, il quale oggi non agisce perché non

trovasi affittato ad alcuno.

A domanda del procuratore de' signori Croce risponde:

Allorquando avvengono gli alluvioni non solo la ramiera, ma anche il molino de' signori Croce riceve de' danni, i quali non si verificherebbero se la palizzata non esistesse.

Letto gli la quarta posizione risponde:

Il letto del fiume pria delle dette opere era quattro volte più largo e formava nel suo corso un seno, che appellavasi bagnatoio e che era di proprietà del Comune. Ora il bagnatoio non più esiste e nel luogo del medesimo vedesi costruito il molino de' signori De Stefano. Anche la profondità del fiume vedesi mutata, poiché mentre prima vicino al ponte della ramiera un sasso grandissimo esciva fuor delle acque, ora il medesimo è ricoperto totalmente. Anche un altro argomento di ciò si riscontra nel fatto che ora le bocche da scarico della ramiera sono quasi del tutto coperte dalle acque, mentre prima la superficie delle medesime era circa un palmo e mezzo al di sotto. Ripeto ancora che tutti questi fatti da me accennati dipendono unicamente dalla costruzione degli argini e dalla palizzata.

Domandato in fine sulla quinta posizione risponde:

La via che una volta menava alla ramiera de' signori Croce e che permetteva il passaggio de' carri, oggi è talmente ristretta da impedirlo, in modo che non è possibile di arrivare fino alla ramiera se non con le bestie da soma, essendo tutte le altre strade che conducono alla medesima anguste e strette. Gl'autori del restringimento della via sarebbero stati i signori De Stefano.

Letto gli la dichiarazione l'ha confermata: ha chiesto le indennità che gli abbiamo tassate in lire tre e mezzo e si è sottoscritto: Pasetti Andrea.

Fatto chiamare, è comparso il testimone Marino Cipolla.

Previe le avvertenze sull'importanza e santità dell'atto, dietro nostro invito, ha giurato pronunciando la seguente formola:

Io Marino Cipolla giuro, chiamando Dio in testimone della verità di quando dichiaro.

Analogamente dimandato risponde:

Mi chiamo Marino Cipolla, fu Pietrosante, di anni 49, fabbro-muratore di Pettorano; non ho relazione di sorta con le parti, né interesse alcuno.

Dimandato sul primo, secondo e terzo capo risponde:

Assicuro che per opera de' De Stefano furono costruiti sul fiume Gizio gli argini, la palizzata e lo sportellone nello intento di restringere nel loro interesse l'alveo del fiume e riversare porzione dell'acque sulla sinistra, per alimentare il loro molino.

A domanda del procuratore de' signori De Stefano il testimone risponde:

Gli argini furono costruiti anche per ritogliere alle acque il terreno di proprietà de' signori De Stefano che era stato invaso ne' precedenti alluvioni.

Dimandato sul quarto capo risponde:

Il letto del fiume Gizio era abbastanza largo prima che si facessero le arginature e la pallizzata; oggi però è molto ristretto. Anche la superficie delle acque ha mutato per la stessa causa il livello, tanto vero che ora non più vedesi un grosso macigno che prima usciva fuori dalle acque. Le dette opere, secondo me, sono l'unica causa, da cui è derivata l'immissione della acque nella ramiera de' signori Croce, la quale oggi non agisce come per innanzi. Soggiungo che alla causa stessa è da attribuirsi la rottura del ponte verificatasi nell'alluvione del 1800settantatre, mentre la rottura dell'altro ponte sarebbe avvenuta posteriormente per effetto dell'alluvione.

A domanda del procuratore de' signori De Stefano risponde:

Prima il fiume nel suo corso formava un seno, cui si dava il nome di bagnatoio, che ora non più esiste per opera de' signori De Stefano, che l'avrebbero distrutto.

Il mulino venne costruito dai De Stefano poco discosto dal bagnatoio sopra un terreno di proprietà di Pasquale Cicone, poscia venduto ai signori De Stefano.

Le acque del fiume Gizio corrono a lato al luogo, ove una volta esisteva il bagnatoio.

A domanda del procuratore de' signori Croce risponde:

In caso di piena di acque le opere costruite dai De Stefano paralizzano non solo la forza motrice della ramiera, ma anche quella del molino de' signori Croce.

Dimandato sulla quinta posizione risponde:

Prima che si fabbricasse il molino dai De Stefano vi era una strada abbastanza larga e facile al passaggio de' carri, che accedeva alla ramiera de' signori Croce. Ora però la detta via vedesi ristretta parte per gli alluvioni e parte per opera de' signori De Stefano, per modo che ai carri non è più permesso di arrivare fino alla ramiera, tanto più che neppure le altre vie si prestano all'uopo.

Lettagli la dichiarazione l'ha confermata: ha chiesto le indennità che gli abbiamo tassate in lire tre e si è sottoscritto: Marino Cipolla.

Chiamato, è comparso il testimone Bonaventura Caroselli.

Previe le avvertenze sull'importanza e santità dell'atto, dietro nostro invito, ha giurato pronunziando la seguente formola:

Io Bonaventura Caroselli giuro, chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro.

Analogamente dimandato, risponde:

Mi chiamo Bonaventura Caroselli, fu Giuseppe, di anni 65, di Solmona,

ramaio; non ho rapporti di sorta con le parti, né ho interesse nella presente causa.

Lettogli tutti i capi della sentenza, risponde:

Mi consta che i signori De Stefano costruirono su terreno di loro proprietà degli argini per rimettere nelle sue condizioni primitive il letto del Gizio, e che costruirono del pari a traverso il medesimo una palizzata nello scopo di far divergere porzione delle acque per alimentare il loro molino. Soggiungo che per la costruzione delle suddette opere, essendosi ristretto il corso del fiume e quindi aumentato in profondità, le acque impedita dalla palizzata nel loro corso, retrocedono e straripano invadendo la ramiera de' signori Croce ed alterandone la forza motrice.

Posso altresì assicurare che pria della costruzione delle opere surriferite si accedeva alla ramiera de' signori Croce anche mediante carri; ed anzi soggiungo di averceli portati io medesimo: attualmente però la via è stata così ristretta dai signori De Stefano da non potersi più accedere nel modo come per lo innanzi.

Lettagli la dichiarazione l'ha confermata; ha chiesto le indennità che gli abbiamo tassate in lire tre, e si è dichiarato illetterato.

Dopo di che il procuratore signor Corsi ha detto che rinunzia all'udizione degli altri testimoni, intorno a che il procuratore de' signori De Stefano non ha avuto nulla da osservare.

Del che si è redatto il presente verbale chiuso alle ore tre e mezzo del giorno e sottoscritto come appresso.

VII. ASASS, Tribunale Sulmona, Verbali istruttori, anni 1875-1876, busta 45, atto nr. 12 (1875 apr. 16)

L'anno 1800settantacinque il giorno sedici del mese di aprile alle ore dieci a.m. nella camera di consiglio del Tribunale di Sulmona

Innanzi a noi Gaetano di Francesco giudice delegato dal Tribunale anzidetto, assistito dal vice cancelliere aggiunto sottoscritto

È comparso il sig. Luigi Iacomini procuratore dei signori Carmine e Pasquale De Stefanis proprietari domiciliati in Pettorano sul Gizio, ed ha fatto istanza di raccogliersi lo esame in linea di ripruova, in esecuzione della sentenza emessa da questo Tribunale a nove dicembre 1800settantaquattro, registrata con marca di lire una e centesimi venti, debitamente annullata, notificata ai [...] prossimo passato gennaio, nella causa che verte contro i signori Errico, Luigi e Liberatore Croce, e la signora Agata Ricciardelli, nella qualità come dagli atti, proprietari anche domiciliati in Pettorano sul Gizio, rappresentati dal procuratore signor Costanzo Corsi, per la quale ripruova si è fissata il giorno di oggi in forza di ordi-

nanza del primo aprile corrente registrata con marca, notificata al procuratore signor Corsi, di unita alla nota de' testimoni con atto del cinque detto aprile anche registrato con marca debitamente annullata.

È comparso anche il sig. Giuseppe Mazzara procuratore dei signori Croce e della suddetta signora Ricciardelli ed ha dichiarato di voler assistere alla udizione dei testimoni a ripruova, con la riserva di ogni altro dritto azione, ed eccezione.

Noi suddetto Giudice delegato abbiamo dato atto alle parti delle loro compare e deduzioni, ed abbiamo disposto sentirsi i testimoni a ripruova l'un dopo l'altro nel modo come appresso.

Chiamato è comparso il primo testimone Croce Sanità.

Previi gli avvertimenti fattogli sulla importanza e santità del giuramento; stando in piedi ha giurato ripetendo le parole della formola:

Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro.

Interrogato sulle sue generalità e su quanto prescrive l'articolo 244 Codice di Procedura Civile, ha detto chiamarsi Croce Sanità fu Francesco di anni 74, nato e residente a Pettorano sul Gizio non sono parente né affine né domestico, né sono al servizio delle parti, e non ho interesse alcuno nella causa.

Da parte del procuratore dei Sig. Croce si ecceziona il testimone come affetto per una certa relazione di affinità che esisterebbe con un certo Isidoro De Stefanis, zio dei produttori.

Da parte del procuratore dei Sig. De Stefanis si osserva che la fatta eccezione non merita veruna considerazione perché non è fondata in legge.

Noi giudice delegato visto che non si è saputo in alcun modo [...] quale relazione di affinità esista tra i produttori ed il testimone, ordiniamo che si proceda alla udizione del medesimo, salvo a tenersi della sua dichiarazione quel calcolo che sarà di ragione.

Domandato sui fatti della causa, ha risposto:

È vero che i Sig. De Stefanis costruirono degli argini sulle sponde del fiume Gizio ma le dette opere non restrinsero né deviarono in alcun modo il corso del fiume stesso. Si noti anzi che le arginature furono costruite sul suolo di proprietà dei stessi De Stefanis a solo scopo di ritogliere alle acque quel terreno che a causa degli alluvioni avevano perduto. Sono altresì in grado di assicurare che venne anche per opera dei detti De Stefanis una palizzata lunga il corso del fiume costruita, e poscia formato un canale mediante cui le acque del fiume andavano ad alimentare il molino, costruendo del pari all'imboccatura del canale stesso uno sportellone atto a permettere od impedire l'ingresso della acque secondo il bisogno.

Nostro avviso che la costruzione delle opere su indicate, non abbiano in alcun modo ristretto il corso del fiume, che fu sempre quale oggi si vede, meno però

nel punto ove una volta esisteva il cosiddetto bagnatoio, che per opera dei De Stefanis oggi non più esiste, avendovi poco discosto costruito il loro molino. Non saprei dire se in profondità il fiume sia cresciuto, ma debbo però notare che mentre circa dieci anni fa un grosso macigno ergevasi fuori le acque, ora il medesimo non più si vede. E posso eziandio accertare che la palizzata non può in alcun modo esser ritenuta come causa dello innalzamento delle acque, dovendo ciò attribuirsi unitamente agli alluvioni che avrebbero elevato il livello del fiume. So di una strada che conduceva alla ramiera dei signori Croce, ed al molino del Comune, ma la medesima non fu mai atta al passaggio dei carri.

A domanda del Procuratore dei Signori De Stefanis, il testimone interpellato risponde:

Il corso del fiume lambisce il luogo ove una volta esisteva il bagnatoio. È vero che qualche volta si è dovuto sospendere il lavoro così nel molino, come nella ramiera dei Signori Croce, ma ciò è dipeso unicamente dagli alluvioni, e che si è verificato anche per gli altri opifici di questi luoghi.

La palizzata di cui ho discorso, è situata attraverso del corso del fiume e non perpendicolarmente alle due sponde.

Letta al testimone la sua dichiarazione ha detto contenere la verità e di non avere altro da aggiungere o modificare.

Ha chiesto l'indennità che gli si è tassata in lira tre e centesimi cinquanta, da pagarsi da produttori, e si è sottoscritto con noi e Vice Cancelliere: Croce Sanità.

È comparso il secondo testimone Pasquale Bonaventura.

Dopo i debiti avvertimenti fattogli sulla importanza e santità del giuramento stando in piedi ha giurato ripetendo le parole della formola:

Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro.

Interrogato sulle sue generalità e su quanto prescrive l'articolo 242 del Codice di Proc. Civile, ha detto chiamarsi

Pasquale Bonaventura del fu Carlo di anni 62 contadino, nato e residente in Pettorano sul Gizio, non sono parente né affine né domestico, né sono al servizio delle parti, e non ho interesse alcuno nella causa.

Domandato sui fatti della causa ha risposto.

Io non conosco altro che non la esistenza di uno sportellone che sarebbe stato costruito dai signori De Stefanis nell'ingresso del canale, che comunica le acque al molino. Pel rimanente non saprei nulla dire, poiché mi pare che le dimensioni del fiume sieno tuttora quelle di una volta anche nel punto dove una volta andavano a bagnarsi le pecore, esistendo tuttora il bagnatoio, meno la pietra dalla quale le pecore si tuffavano nell'acqua. In quanto alla strada che mena alla ramiera dei Sig. Croce, ed al molino Comunale debbo assicurare che io non ho mai né visto

né saputo che vi accedessero i carri.

A domanda del Procuratore dei Signori Croce, interpellato il testimone risponde:

Aggiungo e spiego che niuna palizzata vedesi costruita attraverso il fiume Gizio.

Ad altra domanda del Procuratore dei Signori De Stefanis risponde:

I De Stefanis non avrebbero potuto alimentare il molino se non che con le acque del Gizio, non avendo nessun altro canale da cui attingere. Due sono le vie che inducono alla ramiera e nessuna delle due è atta al servizio dei carri.

Letta al testimone la sua dichiarazione ha detto contenere la verità e di non avere altro ad aggiungere o modificare. Ha chiesto l'indennità che gli si è tassata in lire tre e centesimi cinquanta, da pagarsi dal produttore, e non si è sottoscritto con noi e Vice Cancelliere perché ha dichiarato essere illetterato.

È comparso il terzo testimone Venanzio del Monaco.

Dopo i debiti avvertimenti fattogli sulla importanza e santità del giuramento stando in piedi ha giurato ripetendo le parole della formola:

Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro.

Interrogato sulle sue generalità e su quanto prescrive l'art. 242 del Codice di Proc. Civile, ha detto chiamarsi

Venanzio del Monaco del fu Domenico di anni 70 contadino nato e residente in Pettorano sul Gizio, non sono parente né affine né domestico né sono al servizio di alcuno delle parti, e non ho interesse alcuno nella causa.

Domandato sui fatti della causa ha risposto:

Effettivamente io so che i Signori De Stefanis hanno costruito delle arginature, non che una palizzata od uno sportellone lungo il corso del fiume Gizio; però debbo costatare che i detti lavori sono stati costruiti sopra i terreni di proprietà dei De Stefanis istessi, e che i medesimi lavori non hanno alterato né punto né poco la fisionomia del fiume, che presenta sempre la stessa larghezza di una volta. È vero però che in profondità il Gizio è cresciuto, il che io argomento dal fatto che oggi non più vedesi un sasso che prima si estolleva fuori le acque del fiume. Soventi accadono degli straripamenti ma io ritengo che ne sieno cause i continui alluvioni e non già le opere praticate dai De Stefanis. So di una strada che mena al molino del Comune, ed alla ramiera dei Signori Croce, ma ignoro che sia stata mai atta al passaggio dei carri.

Letta al testimone la sua dichiarazione ha detto contenere la verità, e di non avere altro ad aggiungere o modificare. Ha chiesto le indennità che gli si è tassata in lire tre e centesimi cinquanta, da pagarsi dal produttore, e non si è sottoscritto con noi e Vice Cancelliere perché ha dichiarato essere illetterato.

È comparso il quarto testimone Pasquale Ventresca.

Dopo i debiti avvertimenti fattogli sulla importanza e santità del giuramento stando in piedi ha giurato ripetendo le parole della formola seguente:

Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro.

Interrogato sulle sue generalità e su quanto prescrive l'art. 242 del Codice di Proc. Civile, ha detto chiamarsi

Pasquale Ventresca fu Sante di anni 86, contadino nato e residente in Pettorano sul Gizio, non sono parente né affine né domestico né sono al servizio delle parti, e non ho interesse alcuno nella causa.

Domandato sui fatti della causa ha risposto:

Posso assicurare che i De Stefanis costruirono dei ripari alle sponde del fiume, non che uno sportellone per cui si immettono le acque nel molino, ma non so nulla della palizzata, la quale non è mai esistita. I lavori eseguiti da De Stefanis non hanno né deviato né ristretto il corso delle acque: il fiume è largo come prima della esecuzione dei lavori, ed anche la profondità delle acque identica, se pur non si voglia dir diminuita. Nulla so poi del sasso di cui mi domandate, ignorandone io la esistenza. In quanto poi alla strada che dà nella ramiera dei Signori Croce debbo dire che non fu mai ristretta, e che il passaggio dei carri fu sempre impossibile.

A domanda del Procuratore dei Sig. De Stefanis, interpellato il testimone risponde:

Per alimentare il loro molino dovettero necessariamente i Signori De Stefanis servirsi delle acque del Gizio, non potendo attingere in altro luogo.

Letto al testimone la sua dichiarazione ha detto contenere la verità, e di non avere altro ad aggiungere o modificare. Ha chiesto l'indennità che gli si è tassata in lire tre e centesimi cinquanta, da pagarsi dal produttore, e si è sottoscritto con noi e Vice Cancelliere: Pasquale Ventresca.

È comparso il quinto testimone Felice De Sanctis.

Dopo i debiti avvertimenti fattogli sulla importanza e santità del giuramento stando in piedi ha giurato ripetendo le parole della formola:

Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro.

Interrogato sulle sue generalità e su quanto prescrive l'art. 242 del Codice di Proc. Civile, ha detto chiamarsi

Felice De Sanctis del fu Florindo di anni 45 muratore nato e residente in Pettorano sul Gizio non sono parente né affine né domestico delle parti, e non ho interesse alcuno nella causa.

Domandato sui fatti della causa ha risposto:


Posso assicurare che tutti i lavori di cui mi domandato sono stati costruiti per opera dei Signori De Stefanis lungo il corso del fiume, il quale sarebbe stato ri-

stretto in larghezza unicamente nel luogo ove esisteva il bagnatoio. Allora quando avvengono degli alluvioni le acque del Gizio escono fuori dal loro letto e vanno a danneggiare il molino, e la ramiera dei Sig. Croce, il che non avverrebbe così facilmente ove le acque non fossero interrotte nel loro corso dalla palizzata costruita a traverso il fiume dai De Stefanis. Di fatti mentre prima della costruzione dei detti lavori le inondazioni avvenivano molto di rado, oggi invece si verificano assai di sovente per modo che oggi è aumentato il danno che ne deriva, al molino ed alla ramiera dei Signori Croce. So di una strada che conduce alla detta ramiera nonché al molino del Comune, ma per quanto io mi sappia la stessa non fu mai percorsa da' carri.

Letta al testimone la sua dichiarazione ha detto contenere la verità e di non avere altro ad aggiungere o modificare. Ha chiesto l'indennità che gli si è tassata in lire tre e centesimi cinquanta, da pagarsi dal produttore, e si è sottoscritto con noi e Vice Cancelliere: Felice De Sanctis.

Esaurito così l'esame di ripruove si è redatto il presente verbale che chiuso alle ore due pomeridiane viene sottoscritto come appresso dai Procuratori delle parti dal Giudice delegato e dal Vice Cancelliere.

APPENDICE FOTOGRAFICA






4. In alto: il mulino feudale.

5. Nella pagina a fianco: le bocche di uscita dell'acqua del mulino feudale.







6. Nella pagina a fianco, in alto: l'ingresso del mulino dell'Università.

7. Nella pagina a fianco, in basso: l'ingresso del mulino dell'Università con in evidenza, sulla destra, i canali di presa dell'acqua.

8. Sopra: mulino De Stephanis, interno. Due macine, a sinistra quella lasciata nello stato originario, a destra quella restaurata e rimessa in funzione.

9. Sotto: mulino De Stephanis. Palmento superiore (o molazza) durante le fasi di restauro.





10. Nella pagina a fianco: il mulino De Stephanis durante le fasi di restauro. La parte sinistra (sul fiume) costituisce la sezione più antica della struttura.

11. In basso: l'ingresso e il canale di presa dell'acqua del mulino De Stephanis.








12. Nella pagina a fianco, in alto: canale di presa dell'acqua del mulino De Stephanis prima del restauro.
13. Nella pagina a fianco, in basso: canale di presa dell'acqua del mulino De Stephanis durante il restauro.
14. In alto: mulino De Stephanis. Opera di presa dell'acqua sul fiume Gizio all'imbocco del canale.
15. In basso: ramiera (sulla sinistra) e mulino dell'Università (sulla destra) allo stato attuale, dopo il restauro.



16. In basso: resti delle antiche polveriere; veduta sud, dall'alto.

17. Nella pagina a fianco, in alto: resti delle antiche polveriere; veduta nord.

18. Nella pagina a fianco, in basso: resti delle antiche polveriere; veduta sud, dal basso.





REFERENZE FOTOGRAFICHE

ARCHIVIO DI STATO - L'AQUILA

2

ARDEA S.A.S.

8, 9, 10, 12, 13, 14.

ANTONIO MONACO

foto p. 6; 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 18.

ROBERTO MONASTERIO / CARSA EDIZIONI

foto p. 4.

PASQUALE ORSINI

Copertina, foto p. 12.

*Finito di stampare nel mese di febbraio 2009
presso la Litografia Brandolini • Sambuceto di San Giovanni Teatino (Ch)*



CARSA spa

Piazza Salvador Allende, 4 • 65128 Pescara, Italia • tel. +39 085.43031 • fax +39 085.4303250
www.carsaedizioni.it • info@carsaedizioni.it